



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
Servizio V – Tutela del Paesaggio

Prot. n. vedi intestazione digitale

Roma vedi intestazione digitale

Class. 34.28.10. / Fasc. 182/2022

**Al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza
Energetica,
Direzione Generale Valutazioni Ambientali
VA@pec.mite.gov.it**

Oggetto: [ID VIP: 8063] – Procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del “Piano Strategico Nazionale della Politica Agricola Comune 2023-2027”.

Fase di consultazione pubblica di VAS ai sensi degli artt. 13, comma 5, e 14 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.

Autorità Proponente/Procedente: **Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste** (ex. Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali – MiPAAF)

Parere tecnico istruttorio della Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio (ABAP)

E p.c.

All'Ufficio di Gabinetto del Ministro della cultura
udcm@pec.cultura.gov.it

Al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza
Energetica,
Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto
Ambientale – VIA e VAS
ctva@pec.minambiente.it

Al Servizio II,
Scavi e tutela del patrimonio archeologico N.D.G.
dg-abap.servizio2@pec.cultura.gov.it

Al Servizio III,
Tutela del patrimonio storico, artistico e
architettonico N.D.G.
dg-abap.servizio3@pec.cultura.gov.it

VISTO il Decreto Legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante "Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998;



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SERVIZIO V- TUTELA DEL PAESAGGIO

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554

PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

AB

VISTA la Legge 24 giugno 2013, n. 71, art. 1, commi 2 e 3, recante, tra l'altro, il trasferimento di funzioni in materia di turismo al Ministero per i Beni e le Attività Culturali, il quale di conseguenza ha assunto la denominazione di "Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo";

VISTO il Decreto-Legge 12 luglio 2018, n. 86, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità", convertito con modificazioni con Legge 9 agosto 2018, n. 97, per il quale l'allora Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ha assunto la nuova denominazione di "Ministero per i beni e le attività culturali";

VISTO il Decreto-Legge 21 settembre 2019, n. 104, recante "Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni" (pubblicato in G.U.R.I., Serie Generale, n. 222 del 21/09/2019, convertito, con modificazioni, con legge 18 novembre 2019, n. 132), per il quale l'allora Ministero per i beni e le attività culturali ha assunto la nuova denominazione di "Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo", così come comunicato dalla Direzione Generale Organizzazione con la Circolare n. 306 del 23 settembre 2019;

VISTO l'articolo 1 del Decreto-Legge 1 marzo 2021, n. 22, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri", convertito in legge 22 aprile 2021, n.55, che modifica il comma 1, numeri 8 e 13, dell'articolo 2 del Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

CONSIDERATO che a seguito della modifica di cui al punto precedente, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare cambia la propria denominazione in Ministero della transizione ecologica ed il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo cambia altresì la propria denominazione in Ministero della cultura;

VISTO il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio", ai sensi dell'art. 10 della Legge 6 luglio 2002, n. 137;

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii. recante "Norme in materia ambientale";

VISTO il DPCM 2 dicembre 2019, n. 169, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della *performance*" (pubblicato sulla G.U.R.I., Serie Generale, n. 16 del 21/01/2020; registrato alla Corte dei Conti il 10/01/2020, Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Ministero della salute e Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg.ne prev. n. 69), entrato in vigore il 05/02/2020 e il quale ha abrogato il DPCM 19 giugno 2019, n. 76;

VISTO quanto già disciplinato con il DM del MIBACT 23 gennaio 2016, n. 44, recante "Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell'articolo 1, comma 327, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208", registrato alla Corte dei Conti il 29/02/2016 al n. 583 (pubblicato in G.U.R.I. n. 59 dell'11/03/2016);

VISTO il DPCM 24 giugno 2021, n. 123, recante "Regolamento concernente modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della *performance*" (pubblicato sulla G.U.R.I., Serie Generale, n. 221 del 15/09/2021), entrato in vigore il 30/09/2021;

VISTO il DPCM 01 luglio 2022, registrato alla Corte dei Conti il 14/07/2022 con n. 1870, con il quale, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m., è stato conferito al Dott. Luigi La Rocca l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale della Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio e della Soprintendenza Speciale per il PNRR;

VISTO il Decreto Interministeriale 24 dicembre 2015 (n. 308 di Registrazione del MATTM) sottoscritto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con l'allora Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, recante "Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di Valutazione Ambientale di competenza statale";



SERVIZIO V- TUTELA DEL PAESAGGIO

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554

PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

AB
X

CONSIDERATO quanto impartito dall'allora Direzione Generale Belle Arti e Paesaggio con la Circolare n. 34 del 31/07/2015 avente ad oggetto "MiBACT - esercizio delle funzioni di tutela - Sentenza Consiglio di Stato, sez. VI n. 3652/2015";

VISTO che l'allora Direzione Generale per il Paesaggio, le Belle Arti, l'Arte e l'Architettura Contemporanee ha collaborato con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare alla redazione delle "Specifiche tecniche per la predisposizione e la trasmissione della documentazione informato digitale per le procedure di VAS e VIA ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii (Revisione del 30.03.2022; <https://va.mite.gov.it/it-IT/ps/DatiEStrumenti/Modulistica>);

CONSIDERATO quanto descritto nelle suddette "Specifiche Tecniche", oggetto anche della Circolare n. 5 del 15/01/2014 della Direzione Generale PBAAC;

CONSIDERATO quanto previsto nella Circolare della Direzione Generale PBAAC n. 5 del 19/03/2010, "Procedure di competenza della Direzione Generale PBAAC in materia di tutela del paesaggio - Indicazioni operative per il coordinamento degli Uffici centrali e periferici";

CONSIDERATO quanto previsto nella Circolare della Direzione Generale PBAAC n. 6 del 19/03/2010, "Procedure di competenza della Direzione Generale PBAAC in materia di VIA, VAS e progetti sovraregionali o transfrontalieri - Disposizioni per la presentazione delle istanze e della relativa documentazione progettuale";

CONSIDERATO quanto previsto nella Circolare della Direzione Generale Belle Arti e Paesaggio n. 3 del 12/01/2016, "Procedure di valutazione di piani, programmi, opere e interventi di competenza della Direzione generale BeAP in materia di tutela del paesaggio - Indicazioni operative per il coordinamento degli uffici centrali e periferici";

PREMESSO che il **Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste** (già Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali), in qualità di Autorità Proponente/Procedente, con nota prot. n. 448214 del 20/09/2022, acquisita al protocollo di questa Direzione Generale al n. 34735 del 26/09/2022, ha comunicato all'Ufficio scrivente l'avvio della fase di consultazione pubblica, ai fini della procedura di VAS del "Piano Strategico Nazionale della Politica Agricola Comune 2023-2027", ai sensi dell'art. 13, comma 5, e dell'art. 14 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;

PREMESSO che, ai fini di tale procedura, lo stesso **Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste**, in qualità di Autorità Procedente, ha pubblicato sul sito del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (già Ministero della Transizione Ecologica) l'avviso al pubblico, ai sensi dell'art. 14, comma 1, del D. Lgs. n. 152/2006, nel quale è stata data comunicazione delle modalità di consultazione del progetto di Piano, del Rapporto Ambientale e della Sintesi non Tecnica, con decorrenza dei termini procedurali a far data dal 27/09/2022;

PREMESSO che, con nota prot. n. 117701 del 27/09/2022, acquisita al protocollo di questa Direzione Generale al n. 35792 del 04/10/2022, il **Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica – Direzione Generale Valutazioni Ambientali**, in qualità di Autorità Competente per le VAS statali, ha dichiarato la procedibilità dell'istanza presentata dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste;

PREMESSO che la documentazione tecnica è stata pubblicata e risulta quindi consultabile sul sito del **Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica – Direzione Generale Valutazioni Ambientali** all'indirizzo: <https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/8380/12371>

PREMESSO che questa Direzione Generale, con nota prot. n. 36807 del 12/10/2022, ha richiesto il parere di competenza agli Uffici territoriali del MiC, alle Regioni e Province autonome, e ai Servizi II (Scavi e tutela del patrimonio archeologico) e III (Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico) di questa medesima Direzione Generale;

CONSIDERATO che il presente parere ha come oggetto la procedura di VAS relativa al "Piano Strategico Nazionale della Politica Agricola Comune 2023-2027";

CONSIDERATO che il summenzionato Piano rientra nel proposito di rafforzare il ruolo strategico dell'Italia nei settori agricolo, alimentare e forestale sia nel quadro economico nazionale che in quello internazionale, partendo dai territori in cui si concentrano tali attività;

CONSIDERATO che a tale scopo, volendo concentrare la propria attenzione sulle dinamiche ambientali, sociali ed economiche promuovendo anche la sostenibilità e l'inclusività, il Piano sposa le seguenti sfide di portata nazionale:

1. Potenziare la competitività del sistema in ottica sostenibile, favorendo l'organizzazione delle filiere e rafforzando le connessioni fra produttori e consumatori, investendo sulla protezione dei redditi degli



SERVIZIO V- TUTELA DEL PAESAGGIO

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554

PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

RA
X

- imprenditori agricoli e forestali e sull'integrazione dei settori verso un'economia realmente circolare, anche ampliando il perimetro operativo delle filiere a nuovi ambiti economici;
2. Migliorare le *performance* climatiche e ambientali dei sistemi produttivi, assistendo gli operatori del settore verso una gestione sostenibile del capitale naturale, recuperando o salvaguardando i paesaggi agrosilvopastorali valorizzando la loro componente culturale e identitaria e favorendo un migliore equilibrio ecologico e tutelando gli *habitat* naturali e gli ecosistemi agricoli e forestali;
 3. Rafforzare la resilienza e la vitalità dei territori rurali, generando occasioni di nuova imprenditoria basate sul consolidamento del patrimonio paesaggistico, naturale e sociale, creando le condizioni per migliorare l'attrattività e l'inclusività delle zone marginali;
 4. Promuovere il lavoro agricolo e forestale di qualità e la sicurezza sui posti di lavoro, al fine di garantire la tutela dei diritti dei lavoratori, fornendo anche gli strumenti che assicurino l'equità nei contratti e condizioni per l'emersione e la regolarizzazione di lavoratori;
 5. Rafforzare la capacità di attivare scambi di conoscenza e innovazioni, accrescendo la consapevolezza collettiva e istituzionale sulle implicazioni legate alla sostenibilità dei sistemi agroalimentari e favorendo la partecipazione attiva degli operatori e dei cittadini;
 6. Efficientare il sistema di *governance*, rafforzare le strutture di gestione amministrative a livello nazionale e regionale, costruire un quadro regolamentare semplice e adeguato alle nuove sfide e alle nuove esigenze;

CONSIDERATO che, al fine di rispondere alle suddette sfide, il Piano in questione si propone **9 Obiettivi Specifici (OS)**, come di seguito elencati:

- **OS1:** Sostenere un reddito agricolo sufficiente e la resilienza del settore agricolo in tutta l'UE, al fine di rafforzare la sicurezza alimentare a lungo termine e la diversità agricola, nonché garantire la sostenibilità economica della produzione agricola;
- **OS2:** Migliorare l'orientamento al mercato e aumentare la competitività dell'azienda agricola nel breve e nel lungo periodo, anche attraverso una maggiore attenzione alla ricerca, alla tecnologia e alla digitalizzazione;
- **OS3:** Migliorare la posizione degli agricoltori nella catena di valore;
- **OS4:** Contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento ad essi, anche attraverso la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e il miglioramento del sequestro del carbonio, nonché promuovere l'energia sostenibile;
- **OS5:** Favorire lo sviluppo sostenibile e un'efficiente gestione delle risorse naturali come l'acqua, il suolo e l'aria, anche attraverso la riduzione della dipendenza chimica;
- **OS6:** Contribuire ad arrestare e invertire la perdita di biodiversità, migliorare i servizi ecosistemici e preservare gli *habitat* e i paesaggi;
- **OS7:** Attirare e sostenere i giovani agricoltori e i nuovi agricoltori, e facilitare lo sviluppo imprenditoriale sostenibile nelle zone rurali;
- **OS8:** Promuovere l'occupazione, la crescita, la parità di genere, inclusa la partecipazione delle donne all'agricoltura, l'inclusione sociale e lo sviluppo locale nelle zone rurali, comprese la bioeconomia circolare e la silvicoltura sostenibile;
- **OS9:** Migliorare la risposta dell'agricoltura dell'UE alle esigenze della società in materia di alimentazione e salute, compresi alimenti di alta qualità, sani e nutrienti prodotti in modo sostenibile, ridurre gli sprechi alimentari nonché migliorare il benessere degli animali e contrastare le resistenze antimicrobiche;

CONSIDERATO che, ai suddetti Obiettivi Specifici, è stato associato anche l'obiettivo trasversale di "Modernizzare l'agricoltura e le zone rurali promuovendo e condividendo le conoscenze, l'innovazione e la digitalizzazione e incoraggiandone l'applicazione da parte degli agricoltori attraverso un migliore accesso alla ricerca, all'innovazione, allo scambio di conoscenze e alla formazione" (Rapporto Ambientale, pag. 156 e ss.);

CONSIDERATO che a ciascun obiettivo (specifico e/o trasversale) sono associati appositi interventi finalizzati al suo raggiungimento, suddivisi anche in base ai 2 Pilastri (sostegno diretto agli agricoltori, misure di mercato e sviluppo rurale) su cui si fonda la Politica Agricola Comune (Rapporto Ambientale, pag. 126 e pag. 157-161, Tabella 5-2);

CONSIDERATO che gli ambiti di azione dei suddetti interventi sono elencati nella *Tabella 1 (sotto riportata)*;

CONSIDERATO che, nel contesto dell'analisi di coerenza interna, è stato indicato un *set* di *Esigenze* da tenere in considerazione nelle fasi di attuazione del Piano e che, per quanto di competenza di questo Ufficio, è stata



SERVIZIO V- TUTELA DEL PAESAGGIO

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554

PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

AB A

individuata l'Esigenza "Tutela, valorizzazione e ripristino del paesaggio rurale" (E2.8, Allegato 4 del Rapporto Ambientale);

CONSIDERATO che la suddetta Esigenza E2.8, nel confronto con gli Obiettivi Specifici del Piano, risulta avere una "coerenza e/o sinergia forte" con l'Obiettivo Specifico 6 "Contribuire ad arrestare e invertire la perdita di biodiversità, migliorare i servizi ecosistemici e preservare gli *habitat* e i paesaggi";

CONSIDERATO che, nell'analisi di coerenza esterna, è stata segnalata la "Piena convergenza" o comunque la "Coerenza" tra il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D. Lgs. 42/2004) e gli interventi PD 05 (ES 1), PD 04 (ES 2-5), da W001 a W005, ISO - IS olivicolo 47.1a-h, da SRA 01 a SRA 31 e da SRC 01 a SRC 03 (per lo scioglimento delle sigle si veda la Tabella 5-2 "Sintesi degli interventi previsti all'interno del PSP 2023-2027", del Rapporto Ambientale, pagg. 157-161);

CONSIDERATO che, al contrario, è stato segnalato un "Potenziale conflitto" tra il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio e gli interventi da SRD 01 a SRD 15 (per lo scioglimento delle sigle si veda la sopraccitata Tabella 1);

CONSIDERATO che, in ogni caso, "il PSP non prevede, in questa fase, una specifica individuazione e localizzazione degli interventi che si andranno a realizzare (dipendendo questi elementi dall'esito delle procedure di selezione successive all'emanazione dei bandi). Tuttavia, va tenuto conto sin da ora, che i futuri interventi di attuazione del Piano, potrebbero interferire con la componente ambientale, dal momento che gli obiettivi generali che riguardano "Ambiente e Clima" e "Sviluppo Aree Rurali", appaiono quelli da cui dipenderanno misure e azioni che possono maggiormente produrre effetti potenzialmente significativi (positivi o negativi) sul patrimonio culturale (inteso come insieme dei beni architettonici e archeologici) e paesaggistici" (Rapporto Ambientale, pagg. 317-318);

CONSIDERATO che, "al fine di poter garantire la possibilità di intervenire in modo consapevole ed efficace sul Piano" e di "valutare il contributo del Piano all'evoluzione del contesto ambientale e al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità" (Rapporto Ambientale, pag. 419), è stato redatto un apposito sistema di monitoraggio, che accompagni il Piano in oggetto per tutto il suo periodo di attuazione;

CONSIDERATO che il suddetto Piano di Monitoraggio contempla l'utilizzo di due delle tre tipologie di indicatori individuate da ISPRA in "Indicazioni operative a supporto della valutazione e redazione dei documenti della VAS" (n. 124/2015), come di seguito riportato:

- Indicatori di contesto, che offrono una descrizione sia dello stato attuale sia dell'evoluzione del contesto ambientale in cui si inserisce la proposta di Piano;
- Indicatori di contributo, utili per un'analisi quali-quantitativa degli effetti positivi e negativi dovuti all'attuazione delle azioni del Piano;

CONSIDERATO che sono stati elaborati, in riferimento alla componente "Paesaggio" e alla sua tutela, i due indicatori di contesto, "Presenza di siti UNESCO" e "Presenza di beni ed aree vincolate e/o tutelate in aree rurali";

CONSIDERATO che è stato individuato, in riferimento alla componente "Paesaggio" e alla sua tutela, l'indicatore di contributo "Superficie agricola utilizzata (SAU) soggetta a impegni sovvenzionati finalizzati alla gestione degli elementi caratteristici del paesaggio, comprese siepi e alberi";

Tabella 1

Obiettivo	Ambiti di azione degli interventi
Obiettivo Specifico 1	Rafforzare il processo di convergenza interna nell'erogazione del sostegno di base al reddito per la sostenibilità, nella logica di una distribuzione più equa degli aiuti; Creazione di un tetto massimo al valore unitario del sostegno di base a partire dal 2023; Per garantire una maggiore equità, il processo di convergenza interna viene applicato sull'intero territorio nazionale.
	Applicare il sostegno redistributivo complementare al reddito per la sostenibilità nella percentuale del 10% del <i>plafond</i> nazionale, con l'obiettivo di sostenere i piccoli e medi agricoltori;
	Destinare il 2% del <i>plafond</i> nazionale dei pagamenti diretti ai giovani agricoltori attraverso il sostegno complementare al reddito;



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SERVIZIO V - TUTELA DEL PAESAGGIO

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554

PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

AB *

	<p>Adottare specifici schemi per il sostegno accoppiato al reddito nei settori o prodotti importanti dal punto di vista socio-economico e ambientale, con l'obiettivo di migliorare la competitività, la sostenibilità o la qualità, prevedendo il 15% del <i>plafond</i> nazionale, di cui il 2% dovrà essere destinato al sostegno delle proteiche, essendo per queste colture riconosciute le difficoltà e il <i>deficit</i> produttivo per l'intera Unione;</p>
	<p>Prevedere, nell'ambito degli interventi di sviluppo rurale, l'erogazione di indennità compensative per le aziende localizzate in zone di montagna o in altre aree con svantaggi naturali e specifici, nonché per le aziende localizzate nelle Aree Natura 2000 e nei bacini idrografici ai sensi della Direttiva Quadro Acque e che, pertanto, sono sottoposte a vincoli normativi più stringenti;</p>
	<p>Destinare il 3% dei pagamenti diretti erogati a ciascun agricoltore per alimentare, come quota privata, la costituzione di un Fondo Mutualistico Nazionale per la gestione del rischio, per danni connessi a calamità naturali catastrofali meteorologiche, con l'obiettivo di attivare una prima rete di sicurezza e resilienza a favore di tutta la platea degli agricoltori italiani;</p>
	<p>Prevedere, nell'ambito degli interventi di sviluppo rurale, altri interventi nazionali complementari al Fondo Mutualistico Catastrofale, per la gestione dei rischi, finalizzati a sostenere le coperture assicurative, mutualistiche e di stabilizzazione dei redditi delle aziende agricole.</p>
Obiettivo Specifico 2	<p>Per il settore vitivinicolo, gli interventi dovranno contribuire al rafforzamento dell'offerta, incrementando la competitività attraverso il miglioramento qualitativo e l'adeguamento delle strutture produttive alla piena sostenibilità, al rilancio della viticoltura nelle aree vocate anche se in crisi, in una logica di sviluppo territoriale integrato e al rafforzamento delle posizioni di mercato, in particolare nei Paesi Terzi. Nello specifico, gli investimenti per la ristrutturazione e la riconversione favoriranno la viticoltura nelle aree con particolari sensibilità ambientali - inclusa la viticoltura eroica - e con un elevato valore paesaggistico; la conservazione di vigneti e varietà in un'ottica di biodiversità; l'introduzione di tecniche di gestione in grado di contribuire alla riduzione dell'impatto ambientale della coltivazione della vite da vino su suolo, acqua e aria;</p>
	<p>Per il settore ortofrutticolo, si punterà al rafforzamento della concentrazione dell'offerta, alla promozione, sviluppo e implementazione di metodi di produzione sostenibili, insieme al contributo alla mitigazione dei cambiamenti climatici. In quest'ottica sarà necessario sostenere l'attività di ricerca e sviluppo delle innovazioni, nonché i processi di digitalizzazione della filiera;</p>
	<p>Il settore pataticolo italiano negli ultimi anni ha assistito a forti processi di riorganizzazione che occorrerà sostenere attraverso interventi che puntino ad un ulteriore processo della concentrazione dell'offerta, alla promozione, alla diffusione di metodi di produzione sostenibili e ambientalmente compatibili, all'avvio di attività di ricerca e sviluppo funzionali alle esigenze della filiera;</p>
	<p>L'intervento per il settore olivicolo-oleario intende in primo luogo rafforzare i processi di integrazione e collaborazione lungo la filiera incentivando l'adozione di programmi operativi finalizzati alla concentrazione dell'offerta, alla ristrutturazione e all'ammodernamento delle strutture produttive in chiave sostenibile, al miglioramento della qualità dell'offerta e al miglioramento della competitività del settore;</p>
	<p>Nel settore apistico è prioritario incrementare il grado di resilienza e professionalità del settore, favorendo la formazione e la diffusione di conoscenze tecniche volte, in particolare, a combattere in modo efficace le patologie e gli aggressori dell'alveare; contrastare le cause di cali della produttività e la mortalità delle api attraverso la realizzazione di progetti di ricerca, finalizzati anche a migliorarne la capacità di adattamento ai cambiamenti climatici, e attraverso l'introduzione di innovazioni tecnologiche in azienda; favorire l'aggregazione tra gli operatori per migliorare la competitività e l'orientamento al mercato; migliorare il livello qualitativo e la caratterizzazione del miele per l'ottenimento di un'adeguata remuneratività e riconoscibilità presso il consumatore finale. Tali azioni saranno fondamentali anche ai fini della tutela della biodiversità e in particolare del patrimonio apistico.</p>



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SERVIZIO V- TUTELA DEL PAESAGGIO

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554

PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

AB A

Obiettivo Specifico 3	Rafforzare e standardizzare i sistemi di qualità, incentivando i sistemi di certificazione nazionali e comunitari che riconoscano la riduzione dell'impronta ecologica delle produzioni, incluso l'approvvigionamento di materie prime a deforestazione zero, favorendo il riconoscimento da parte dei consumatori e dei mercati delle pratiche di gestione sostenibile anche di natura etico/sociale;
	Rafforzare e armonizzare i sistemi di tracciabilità, garantendo la trasparenza sulla qualità e sulla provenienza degli alimenti e dei loro ingredienti, nonché delle materie prime forestali, per tutelare i cittadini e i consumatori e favorire da parte loro scelte nella piena consapevolezza.
	Garantire, in coerenza con le normative comunitarie, trasparenza e comportamenti leali sui mercati, attraverso la lotta alle pratiche sleali, il contrasto alle frodi sulla qualità dei prodotti, il rafforzamento dell'economia contrattuale, il rispetto delle norme ambientali e sul lavoro, in modo da assicurare una giusta concorrenza e un'equa distribuzione del valore aggiunto lungo la filiera;
	Favorire l'accorciamento delle filiere attraverso la promozione di nuove dinamiche di domanda offerta e di canali commerciali alternativi, con le varie modalità di vendita diretta in tutte le sue forme e di filiera corta e una più forte integrazione con il canale dell'Ho.Re.Ca. e con il turismo rurale sostenibile;
	Rafforzare le filiere forestali locali, migliorando i processi di prima lavorazione e ponendo una particolare attenzione ai percorsi di certificazione della gestione e trasformazione dei prodotti forestali legnosi e non legnosi;
	Valorizzare la multifunzionalità e favorire la creazione di nuove occasioni di commercializzazione su base locale anche in modalità collettive e attraverso distretti del cibo o distretti biologici.
Obiettivo Specifico 4	La diffusione di pratiche agro-silvo-ecologiche che favoriscano sistemi colturali più estensivi e un più ampio apporto di matrici organiche al suolo, anche in ottica di riciclo di materie di scarto e sottoprodotti;
	L'ammodernamento strutturale nel settore zootecnico , favorendo la diffusione di innovazioni nel settore con riferimento alle pratiche di allevamento, di gestione degli effluenti e nel campo dell'alimentazione animale;
	Azioni finalizzate alla prevenzione dai disturbi naturali e da eventi climatici estremi (fitopatie, schianti da vento, siccità, alluvioni, ecc.) e dagli incendi boschivi;
	Lo sviluppo e l'impiego delle energie rinnovabili, dei prodotti e sottoprodotti di origine agricola, zootecnica e forestale e l'efficienza energetica, incentivandone la produzione all'interno delle aziende, favorendo il raggiungimento di bilanci territoriali ambientali neutri o positivi e lo sviluppo di comunità energetiche;
	Azioni di tutela del territorio e del paesaggio per contenere fenomeni di dissesto e degrado, inclusi quelli derivati dagli eventi estremi;
	Investimenti nelle aziende agricole, agroalimentari e forestali nonché investimenti infrastrutturali finalizzati a ridurre le emissioni e ad aumentare la capacità di stoccaggio di carbonio.
Obiettivo Specifico 5	Nel settore vitivinicolo , gli interventi per la ristrutturazione dei vigneti prevedono la possibilità di finanziare investimenti che favoriscano la diffusione di tecniche di gestione più razionali e ispirate ai principi della viticoltura sostenibile, compreso il ricorso a metodi di produzione dell'agricoltura di precisione, nell'ottica di favorire la riduzione nell'uso di <i>input</i> chimici inquinanti e/o lo sfruttamento eccessivo delle risorse naturali;
	Nel settore ortofrutticolo , per ridurre l'inquinamento puntiforme, è previsto il sostegno a investimenti per la realizzazione impianti di lavaggio delle attrezzature usate per la distribuzione fitofarmaci o per realizzazione di impianti comuni per la preparazione delle miscele fitoiatriche; è previsto, inoltre, l'acquisto di macchine e attrezzature che consentono la riduzione dell'impatto ambientale (pirodiserbo e <i>precision farming</i> , macchine per <i>packaging</i> ecosostenibile, ecc);
	Nel settore olivicolo-oleario , sono previsti investimenti per la conservazione del suolo, il miglioramento della gestione delle risorse idriche, la gestione efficiente dei rifiuti, la riduzione dei prodotti fitosanitari;
	Nel settore pataticolo , sono previsti investimenti per una migliore gestione degli impianti di irrigazione e di fertilizzazione.



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SERVIZIO V- TUTELA DEL PAESAGGIO

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554

PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

AB *

Obiettivo Specifico 6	Premio aggiuntivo per le aziende localizzate nelle aree Natura 2000, che aderiscono agli eco-schemi, per favorire una maggiore attenzione dove è fondamentale ridurre ed evitare le pressioni dell'agricoltura su <i>habitat</i> e specie, incentivando anche pratiche favorevoli alla conservazione e/o al ripristino dello stato ecologico;
	Due interventi specifici, tra quelli dello sviluppo rurale, per l'erogazione di pagamenti compensativi nelle zone agricole e forestali Natura 2000 (SRC01 e SRC02), per le misure di conservazione e gli impegni sito-specifici previsti dai PAF e dai diversi Piani di gestione;
	Un'azione specifica all'interno dell'intervento SRG07 finalizzato alla Cooperazione per la sostenibilità ambientale, per favorire l'aggregazione fra aziende agricole e/o forestali, enti e attori locali impegnati nella gestione delle risorse ambientali a livello locale, realizzare progetti collettivi a finalità ambientale, con la possibilità di finanziare anche i Piani di tutela e gestione dei siti Natura 2000/zone ad alto valore naturalistico, delle aree protette nazionali/regionali;
	Interventi specifici previsti per gli impegni volontari di gestione <i>habitat</i> Natura 2000 (ACA 9), per la Gestione attiva di infrastrutture ecologiche (ACA 10-11), per Colture a perdere-corridoi ecologici-fasce ecologiche (ACA 12), con il ritiro dei seminativi dalla produzione (ACA 26).
Obiettivo Specifico 7	Iniziative per la creazione di nuove opportunità imprenditoriali in agricoltura (interventi SRE01 e SRE02), soprattutto per le giovani generazioni, per le donne e per gli inoccupati di lungo periodo, favorendo le condizioni di avvio di nuove realtà imprenditoriali attraverso la concessione di premi di insediamento e migliorando, nel caso delle imprese agricole giovanili, la loro sostenibilità economica attraverso la concessione di un sostegno aggiuntivo al reddito nella fase di avviamento. Questi strumenti potranno, tra l'altro, lavorare in sinergia con strumenti nazionali rivolti a favorire l'accesso alla terra e al credito, due tra le maggiori barriere di ingresso nel settore per i giovani aspiranti imprenditori;
	Sostegno all'imprenditorialità diffusa, diversificata e multifunzionale in linea con i principi dell'economia <i>green</i> e circolare, capace di dare nuovo impulso alle tradizionali attività di tali territori senza perdere la propensione produttiva tipica di queste aree. In questa direzione si muovono gli interventi SRE04 - Start up non agricole e SRE03 - Avvio di nuove imprese connesse alla silvicoltura. Il primo è finalizzato a sostenere l'avviamento di nuove attività imprenditoriali in ambito extra-agricolo nelle zone rurali, nell'ambito delle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo (LEADER). Da segnalare come, fermo restando il vincolo al sostegno a nuove attività imprenditoriali, in alcuni casi le Autorità di Gestione regionali avranno la possibilità di applicare criteri di selezione basati sull'età dei beneficiari, contribuendo in tal modo al rafforzamento del ricambio generazionale anche nelle attività extra-agricole. In una logica di favorire nuova imprenditoria extra-agricola si muove, inoltre, l'intervento SRE03 che prevede un sostegno alle nuove imprese che operano nel settore forestale e che svolgono attività di selvicoltura, utilizzazioni forestali, gestione, difesa e tutela del territorio e sistemazioni idraulico-forestali, nonché di prima trasformazione e commercializzazione dei prodotti legnosi e non legnosi.
Obiettivo Specifico 8	Iniziative finalizzate ad aumentare e diversificare le occasioni di occupazione in una logica di sostenibilità (ad es. turismo sostenibile, bioeconomia, <i>green job</i> , agricoltura sociale) rafforzando la multifunzionalità agricola e forestale, valorizzando i paesaggi rurali di interesse storico, favorendo la creazione di nuove opportunità imprenditoriali e occupazionali, rivolte in particolare a giovani e donne, nelle attività connesse e in tutte quelle attività in grado di mantenere vitali i territori rurali in termini economici e sociali (SRD03, SRD14, SRE03, SRE04);
	Investimenti finalizzati a superare il <i>gap</i> infrastrutturale, con particolare attenzione al <i>digital divide</i> , e migliorare la disponibilità/accessibilità ai servizi per la popolazione e le imprese, attraverso la riorganizzazione e la creazione di servizi, ma anche l'attrattività delle zone rurali sia per la residenzialità, sia per altre attività produttive e gli investimenti attraverso la valorizzazione culturale, la messa in sicurezza e ristrutturazione delle strutture abitative, dei centri abitati e dei borghi rurali; il recupero e riuso delle strutture rurali e beni collettivi; l'efficientamento energetico e l'adeguamento antisismico dell'edilizia abitativa rurale (SRD07, SRD08, SRD09);
	Iniziative che contribuiscano ad una gestione sostenibile del territorio e del paesaggio intervenendo sui beni collettivi e pubblici favorendo il recupero di aree abbandonate o degradate e finalizzandole ai fabbisogni della comunità per finalità turistico-ricreative o per la creazione di imprese innovative capaci di creare valore dalla valorizzazione delle risorse del territorio (SRD08; SRD09);



SERVIZIO V- TUTELA DEL PAESAGGIO

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554

PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

AS *

	L'accesso ai servizi essenziali dei lavoratori, in particolare quelli stagionali, garantendo una maggiore autonomia e sicurezza degli stessi, anche nell'ottica della lotta al caporalato (SRD01, SRD03, SRD13, SRG06, SRG07).
Obiettivo Specifico 9	Uno specifico intervento per incentivare l'adozione di buone pratiche zootecniche per il benessere animale (SRA30) e che tocca le diverse aree rilevanti su questo tema (acqua, mangimi e cura degli animali, condizioni abitative, condizioni che consentono l'espressione di un comportamento naturale, accesso all'aperto e pascolo);
	Una specifica azione per favorire investimenti per il benessere animale, nell'ambito dell'intervento investimenti produttivi agricoli per l'ambiente, il clima e il benessere animale (SRD02) ;
	Nell'ambito del PNRR, gli investimenti per migliorare la coibentazione delle strutture agricole produttive, eliminare l'amianto, incentivare la produzione di energia da fonti rinnovabili (solare sui tetti), ma anche per migliorare le condizioni degli allevamenti.
Obiettivo Trasversale	Il rafforzamento dell'AKIS, valorizzando gli AKIS regionali, il coordinamento e la loro relazione con i diversi sistemi produttivi e territoriali, promuovendo un piano d'azione e l'organizzazione di ruoli e funzioni condivisi, per migliorare i flussi delle conoscenze e delle innovazioni;
	Lo sviluppo e la diffusione del sistema di consulenza aziendale, dall'assistenza tecnica ai servizi specializzati (digitale, meccanizzazione, altri <i>input</i> di produzione), al supporto alle innovazioni, attraverso la promozione di protocolli di consulenza su temi d'interesse strategico (es. benessere animale, architettura verde, gestione del rischio, ecc.). Verranno incentivate le connessioni con agli altri soggetti AKIS mediante servizi di <i>back-office</i> , studi di fattibilità, attività di formazione dedicate, i servizi di supporto all'innovazione;
	Il sostegno alla formazione professionale degli imprenditori e degli addetti agricoli e forestali per migliorare le conoscenze, in particolare sui temi della sostenibilità e delle nuove tecnologie digitali, anche nell'ambito della <i>Space Economy</i> . In questo contesto vanno incentivati strumenti per l'apprendimento continuo e collaborativo e le attività dimostrative, nonché le attività di <i>risk assesment</i> per la prevenzione dei rischi e la pianificazione consapevole delle relative azioni di mitigazione;
	Il rafforzamento delle infrastrutture di ricerca e innovazione, anche attraverso il sostegno delle altre politiche comunitarie, prevedendo piattaforme (digitali, <i>living lab</i> , <i>Innovation hub</i> , <i>datawarehouse</i> , parchi agroalimentari, etc.), risorse e attrezzature di supporto alla circolazione, capitalizzazione e potenziamento della conoscenza nei diversi territori;
	Il miglioramento nell'utilizzo dei dati, favorendo lo sviluppo di <i>Open data</i> , l'interoperabilità tra le banche dati, la sistematizzazione della raccolta di dati agricoli e ambientali.

TENUTO CONTO dei pareri espressi nell'ambito della presente procedura di VAS, fase di consultazione pubblica, dagli Uffici del MiC territorialmente competenti, dai Parchi Archeologici, dalle Regioni e Province Autonome, e dai Servizi II (Scavi e tutela del patrimonio archeologico) e III (Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico) di questa Direzione Generale, come di seguito elencati e riportati per ambiti regionali:

- nota prot. n. 44886 del 20/12/2021 del Servizio II (Scavi e tutela del patrimonio archeologico) della DG ABAP;
- nota prot. n. 44838 del 19/12/2022 del Servizio III (Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico) della DG ABAP.
- nota prot. n. 6981 del 19/12/2022 della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Enna;
- nota prot. n. 9780 del 07/12/2022 della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Siracusa;
- nota prot. n. 28095 del 02/11/2022 della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Bologna e le Province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara;
- nota prot. n. 12583 del 03/11/2022 della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio del Molise;
- nota prot. n. 8394 del 28/11/2022 della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Caltanissetta;
- nota prot. n. 8992 del 25/11/2022 della Soprintendenza Nazionale per il Patrimonio Culturale Subacqueo;



SERVIZIO V- TUTELA DEL PAESAGGIO

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554

PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

RB *

- nota prot. n. 10623 del 24/11/2022 della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Imperia e Savona;
- nota prot. n. 9150 del 24/11/2022 della Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Ragusa;
- nota prot. n. 4472 del 24/11/2022 del Parco Archeologico di Ercolano;
- nota prot. n. 38669 del 25/11/2022 della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'Area metropolitana di Venezia e le Province di Belluno, Padova e Treviso;
- nota prot. n. 18448 del 23/11/2022 della Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Catania;
- nota prot. n. 4045 del 03/11/2022 del Parco Archeologico di Paestum e Velia;
- nota prot. n. 17039 del 15/11/2022 della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Pisa e Livorno;
- nota prot. n. 17373 del 15/11/2022 della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di L'Aquila e Teramo;
- nota prot. n. 21351 del 14/11/2022 della Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Palermo;
- nota prot. n. 22323 del 14/11/2022 della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio dell'Umbria;
- nota prot. n. 10835 del 12/11/2022 della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Cremona, Lodi e Mantova;
- nota prot. n. 29447 del 09/11/2022 della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Firenze e per le Province di Pistoia e Prato;
- nota prot. n. 17055 del 08/11/2022 della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Alessandria, Asti e Cuneo;
- nota prot. n. 12487 del 07/11/2022 della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata;
- nota prot. n. 14369 del 07/11/2022 della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli;
- nota prot. n. 12139 del 07/11/2022 della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città Metropolitana di Bari;
- nota prot. n. 32007 del 07/11/2022 della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza;
- nota prot. n. 4187 del 04/11/2022 del Parco Archeologico dell'Appia Antica;
- nota prot. n. 755497 del 04/11/2022 del Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio della Provincia Autonoma di Trento;
- nota prot. n. 21254 del 04/11/2022 della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino;
- nota prot. n. 11908 del 03/11/2022 della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Ancona e Pesaro e Urbino;
- nota prot. n. 18922 del 03/11/2022 della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Venezia e Laguna;
- nota prot. n. 16604 del 28/10/2022 della Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Messina;
- nota prot. n. 11134 del 29/10/2022 della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Reggio Calabria e la Provincia di Vibo Valentia;
- nota prot. n. 8989 del 25/10/2022 della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Provincia di Cosenza;
- nota prot. n. 8868 del 18/10/2022 dell'Assessorato Beni Culturali, Turismo, Sport e Commercio della Regione Autonoma della Valle d'Aosta;

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

La Regione Autonoma Valle d'Aosta, con parere endoprocedimentale di competenza, prot. n. 8868 del 18/10/2022, osserva quanto segue:

<Per quanto di competenza, in relazione alla richiesta relativa alla procedura in oggetto, esaminata la documentazione messa a disposizione, si ritiene di precisare quanto segue.



SERVIZIO V- TUTELA DEL PAESAGGIO

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554

PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

AB *

Rapporto di Valutazione Ambientale Strategica

Tabella 7-29. Piani territoriali paesaggistici vigenti in Italia

La Regione Autonoma Valle d'Aosta è dotata di un piano territoriale paesistico inerente tutto il territorio regionale e comprendente anche norme urbanistiche; trattasi del piano territoriale paesistico della Valle d'Aosta (acronimo PTP), approvato con legge regionale 10 aprile 1998, n. 13.

Allegati al RA_PSP_PAC_2023-2027

RA_Allegato_5

7) Protezione del paesaggio

Tra gli interventi previsti all'interno del Piano Strategico PAC 2023-2027 quelli che eventualmente necessiteranno di autorizzazione paesaggistica per l'esecuzione dei progetti, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. n. 42 del 24 gennaio 2004, stante anche la scarsa produzione olearia in quanto il territorio è poco vocato (l'altitudine media della regione è circa 2100 m s.l.m.) sono:

- n. 30 - investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali, nonché altre azioni, ai fini di: (...) iv) razionalizzazione della transumanza;
- n. 33 - ristrutturazione e riconversione vigneti;
- n. 44 - inerbimento colture arboree;
- n. 45 - cover crops;
- n. 46 - conversione seminativi a prati e pascoli;
- n. 51 - colture a perdere, corridoi ecologici, fasce ecologiche;
- n. 67 - sostegno per mantenimento della forestazione/imboschimento e sistemi agroforestali;
- n. 70 - sostegno per la conservazione, l'uso e lo sviluppo sostenibile delle risorse genetiche forestali;
- n. 81 - investimenti impianti forestazione/imboschimento e sistemi agroforestali su terreni agricoli;
- n. 83 - investimenti in infrastrutture per l'agricoltura e per lo sviluppo socioeconomico delle aree rurali;
- n. 84 - investimenti in infrastrutture con finalità ambientali;
- n. 86 - investimenti impianti di forestazione/imboschimento di terreni non agricoli;
- n. 106 - cooperazione per lo sviluppo rurale, locale e smart villages.

Allegati al RA_PSP_PAC_2023-2027

RA_Allegato_6

Si prende atto che gli impatti potenziali sui paesaggi naturali, sul paesaggio culturale e i beni materiali sono indifferenti o nulli oppure positivi ovvero molto positivi; inoltre che il bilancio qualitativo di compatibilità abbia ottenuto punteggi sostanzialmente positivi per gli interventi PD 04 - ES2; ES3 e ES4; Hy02; W001; e ancora SRD04 e SRG07; nonché molto positivi per gli interventi SRA05; SRA06; SRA07; SRA12; SRA28 e anche SRA31, SRD05; SRD10. Viceversa, l'intervento SRD07 presenta impatto potenziale negativo e un bilancio sostanzialmente negativo.>

REGIONE CALABRIA

La **Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Provincia di Cosenza**, con parere endoprocedimentale di competenza, prot. n. 8989 del 25/10/2022, osserva quanto segue:

< (... ...)

Per quanto riguarda gli aspetti paesaggistici e monumentali

TENUTO CONTO della, necessaria, genericità delle informazioni contenute negli elaborati trasmessi che conducono ad un quadro conoscitivo, sia relativamente ai Beni paesaggistici che storico-artistici, scarsamente approfondito e che dunque non permettono di esprimere specifiche valutazioni di merito per le singole opere;

EVIDENZIATO che gli obiettivi del Piano includono la salvaguardia e tutela del patrimonio naturale, della biodiversità e delle tradizioni rurali, che ricalcano i fondamenti su cui basa la tutela esercitata dalla Soprintendenza;

EVIDENZIATO altresì che tra gli obiettivi specifici del PSP, ovvero "La diffusione di pratiche agro-silvo-ecologiche che favoriscano sistemi colturali più estensivi (OS4); l'ammodernamento strutturale nel settore zootecnico (OS4); lo sviluppo e l'impiego delle energie rinnovabili", potrebbero avere impatti sui Beni oggetto di tutela da parte della Scrivente;

CONSIDERATO che tali impatti, potenzialmente anche negativi sul paesaggio, potrebbero derivare:



SERVIZIO V - TUTELA DEL PAESAGGIO

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554

PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

AB *

- dalla realizzazione di una agricoltura intensiva e della relativa infrastrutturazione, estranea alle vocazioni dei luoghi;
- dalla installazione di impianti agrifotovoltaici che, pur apprezzandone il tentativo di mitigare l'impatto dell'impianto fotovoltaico, potrebbero impiegare vegetazione alloctona al patrimonio botanico della provincia di Cosenza, il quale, com'è noto, è ricco di diverse colture doc che segnano il territorio connotandolo, insieme all'architettura rurale con queste fortemente interdipendente, di notevoli valenze paesaggistiche;

CONSIDERATE le multiple e notevoli valenze paesaggistiche e culturali dei territori rurali della provincia di Cosenza, confermate dalla presenza di numerosi specifici provvedimenti espressi di tutela paesaggistica;

CONSIDERATO altresì, che i territori d'interesse del Piano, di competenza della Scrivente, sono caratterizzati dalla diffusione di beni architettonici di particolare valore, intimamente legati al processo di strutturazione del paesaggio agrario, che testimoniano l'evoluzione dello sfruttamento del territorio ai fini agricoli fin, almeno, dall'epoca ellenistica;

RITENUTO che, alla luce di quanto sopra rappresentato, il perseguimento degli obiettivi del Piano di cui trattasi potrebbe avere degli impatti sul paesaggio e sul patrimonio culturale in generale del territorio rurale della provincia di Cosenza;

CONSIDERATO, tuttavia, che i summenzionati impatti – positivi o negativi - potranno essere esaminati e approfonditi compiutamente solo nella successiva fase attuativa.

Tutto quanto sopra evidenziato, visto e considerato, questo Ufficio ritiene necessario che il programma in oggetto individui, nella stesura finale, i criteri specifici per la localizzazione degli impianti, con particolare riguardo agli ambiti di valore e pregio, individuando preliminarmente aree idonee per l'ubicazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, prediligendo aree marginali già degradate da attività antropiche, riutilizzando, in ogni caso, il patrimonio edilizio esistente e, nel caso dell'agrofotovoltaico, impieghi colture autoctone.

Inoltre, uno sfruttamento intensivo del territorio ai fini agricoli dovrà essere adeguatamente vagliato alla luce di una compatibilità con le vocazioni storiche dello stesso. Forme intensive di coltivazione dovrebbero, pertanto, rispettare le componenti – viabilità interpodereale, architettura rurale per la conduzione del fondo, ordinamento delle colture, vegetazione perimetrale al fondo, etc. - che hanno determinato una millenaria stratificazione storica dei paesaggi agrari della provincia di Cosenza.

Per quanto attiene gli aspetti archeologici

Premesso che le attività oggetto del PSN potrebbero risultare impattanti rispetto alle evidenze archeologiche ampiamente diffuse sul territorio di competenza della Scrivente Soprintendenza, caratterizzato da un ingente patrimonio archeologico sepolto e solo in minima parte riportato in luce e reso fruibile attraverso la restituzione alla comunità tutta, si ritiene che la progettazione delle trasformazioni del territorio non possa prescindere dal considerare il rischio archeologico derivante dalle attività oggetto del PSN.

A tal fine, giova tener presente quanto indicato nel Quadro Territoriale Regionale Paesaggistico, approvato con D.C.R. n. 134 del 01.08.2016 e pubblicato sul BURC n. 84 del 05.08.2016, al Tomo 1, cap. 6.4, p. 293 e che, ad ogni buon fine, di seguito si riporta:

“la progettazione delle trasformazioni del territorio necessita di considerare il rischio archeologico per le seguenti ragioni: ottimizzare l'interazione tra patrimonio archeologico e sviluppo infrastrutturale; contribuire ad una migliore qualità dei progetti, una maggiore sostenibilità ambientale delle opere, una corretta gestione del rischio archeologico e un'ottimizzazione dei costi; inserire correttamente l'opera nelle realtà storico-territoriali; migliorare la qualità complessiva del progetto; ottimizzare tempi e costi dell'opera; minimizzare il rischio archeologico in fase esecutiva; assicurare una valorizzazione delle emergenze storico-archeologiche; garantire un maggior beneficio per il territorio”. Infatti, dal momento che un'elevata incisività delle attività pubbliche e private potrebbe causare depauperamento del patrimonio storico-archeologico e/o danneggiamenti in occasione di interventi di trasformazione del territorio, risulta necessario acquisire un'approfondita conoscenza del patrimonio archeologico sepolto, mediante appunto la valutazione del rischio archeologico – assoluto e relativo – di cui è necessario tener conto nell'ambito delle possibili strategie di intervento.

Siffatta valutazione potrà essere fatta attraverso le seguenti attività:



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SERVIZIO V- TUTELA DEL PAESAGGIO

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554

PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

RB A

- raccolta dei dati bibliografici e di archivio delle aree interessate dalle opere di progetto;
- approfondita ricognizione sul campo in tutte le aree interessate dalle opere di progetto, con identificazione e posizionamento di ogni eventuale emergenza antica e, laddove ritenuto utile, anche mediante carotaggi o prospezioni elettromagnetiche, da eseguire in ogni caso tramite personale tecnico in possesso di adeguata formazione e qualificazione in campo archeologico;
- conseguente realizzazione di cartografia georeferenziata sulla quale dovranno essere riportate tutte le informazioni di archivio e da ricognizioni di superficie;
- esecuzione, nelle tratte in cui sia stato riscontrato un effettivo interesse archeologico, di scavi con metodo stratigrafico sino a raggiungere lo strato archeologicamente sterile, da eseguire mediante personale tecnico in possesso di adeguata formazione e qualificazione in campo archeologico;
- al termine delle indagini archeologiche le eventuali emergenze individuate dovranno in ogni caso essere conservate e valorizzate secondo le prescrizioni che verranno appositamente impartite dalla competente Soprintendenza e che potranno comportare variazioni al progetto.

Inoltre, pare opportuno sottolineare che, essendo i siti di interesse archeologico esistenti non solo per il loro valore intrinseco, ma soprattutto per il proprio contesto ambientale in cui sono inseriti, si sottolinea l'importanza di ottemperare a tutte le indicazioni legislative in merito alla tutela archeologica, con particolare riguardo al D. Lgs. 42/2004, al D. Lgs. 50/2016, art. 25, tenendo conto delle aree sottoposte a tutela, ex artt. 10-13 del D. Lgs. 42/2004, nonché delle aree a tutela indiretta, ex art. 45 del D. Lgs. 42/2004, riportati integralmente dal sopraccitato QTRP, Tomo 1, pp. 202-209 e consultabili presso l'archivio dello Scrivente ufficio.

Infine, si raccomanda di tener presente che i beni [aree] oggetto di specifico provvedimento di vincolo, ai sensi della parte seconda del Codice, sono individuati quali zone di interesse archeologico, pertanto sono aree tutelate per legge anche ai sensi dell'art. 142, c.1, lett. m) del D. Lgs. 42/2004. Sarà quindi necessario considerare le specifiche norme di salvaguardia e tutela anche del paesaggio archeologico, ovvero del contesto ambientale in cui sono inseriti.>

La Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Reggio Calabria e la Provincia di Vibo Valentia, con parere endoprocedimentale di competenza, prot. n. 11134 del 29/10/2022, osserva quanto segue:

< (... ...)

Ai soli fini paesaggistici e monumentali:

(... ...)

CONSIDERATA la specificità dei paesaggi rurali ricadenti nel territorio di competenza della Scrivente, caratterizzati da valenze identitarie ed elementi di qualità, nonché da un alto contenuto di valori estetico-percettivi a loro volta legati alla permanenza, in alcuni ambiti, di una forte tradizione rurale;

RITENUTO necessario favorire, nell'applicazione delle previsioni di piano, la predisposizione di interventi che non comportino frammentazione paesistica, interruzione delle reti ecologiche, alterazione delle caratteristiche estetico-percettive e delle qualità peculiari del contesto paesaggistico, perdita di tracce storiche e contenuti immateriali legati alla tradizione rurale, annullamento delle caratteristiche tipologiche dell'architettura e degli elementi di infrastrutturazione/organizzazione funzionale del paesaggio rurale, prevedendo altresì specifiche misure di mitigazione e compensazione qualora necessarie;

tutto quanto sopra visto e considerato, tenuto conto che in questa fase non è possibile esprimere compiutamente valutazioni di merito riguardo alle singole opere che verranno realizzate per perseguire gli obiettivi del piano in oggetto, si ritiene fondamentale prescrivere che i bandi attuativi del Piano tengano in debita considerazione la necessità di favorire la collocazione e la corretta progettazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili (anche agrivoltaici) e di tutti quegli interventi, anche di altra natura e finalità, in grado di generare alterazioni irreversibili alle caratteristiche peculiari del paesaggio e al patrimonio culturale. In particolare, si specifica che, considerato che per il territorio di competenza non è ancora stata predisposta l'individuazione delle aree idonee per gli impianti FER, sarà opportuno integrare come requisiti imprescindibili, nella predisposizione dei bandi finalizzati ad individuare gli interventi attuativi, il rispetto della sopra citata normativa in materia, nonché ulteriori criteri specifici di progettazione finalizzati non solo all'inserimento di opere di mitigazione, ma anche e soprattutto a



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SERVIZIO V- TUTELA DEL PAESAGGIO

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554

PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

AB A

definire linee-guida utili ad indirizzare una progettazione che tenga conto delle caratteristiche peculiari del sito di intervento.

Si specifica, infine, considerata la fase preliminare di pianificazione e la tipologia di strumenti previsti dal Piano, come sopra delineati, che questo Ufficio si riserva di esprimersi più compiutamente, per quanto di competenza e laddove previsto in base alla normativa in materia, in sede di approvazione dei singoli progetti, valutando la compatibilità paesaggistica delle opere e le eventuali interferenze con il patrimonio culturale.

Ai soli fini archeologici:

Nel premettere che le attività oggetto del Piano Strategico Nazionale della Politica Agricola Comune potrebbero risultare impattanti rispetto alle evidenze archeologiche, ampiamente diffuse sul territorio di competenza della Scrivente Soprintendenza, si ritiene che la progettazione delle trasformazioni del territorio non possa prescindere dal considerare il rischio archeologico derivante dalle attività suddette.

In questa direzione si evidenzia che tra le aree che potrebbero subire gravi danni a seguito di scavi o indagini non preventivamente autorizzate da questa Soprintendenza, oltre alle aree sottoposte a tutela ai sensi della Parte II del D. Lgs. 42/2004, vanno annoverate le aree di interesse archeologico segnalate nella cartografia della scrivente Soprintendenza oltre che negli strumenti urbanistici dei singoli Comuni.

Si evidenzia inoltre che, al fine di tutelare il patrimonio archeologico sepolto, caratterizzante fortemente il territorio, non ancora inserito in areali vincolati, in fase di redazione del Piano giova tener presente quanto indicato nel Quadro Territoriale Regionale Paesaggistico, approvato con D.C.R. n. 134 del 01.08.2016 e pubblicato sul BURC n. 84 del 05.08.2016, al Tomo 1, cap. 6.4, p. 293.

Pertanto, pare opportuno sottolineare l'importanza di integrare come requisiti imprescindibili, nella predisposizione dei bandi finalizzati ad individuare gli interventi attuativi, il rispetto delle indicazioni legislative in merito alla tutela archeologica, con particolare riguardo al D. Lgs. 42/2004 e al D. Lgs. 50/2016, art. 25.

Si specifica, infine, considerata la fase preliminare di pianificazione e la tipologia di strumenti previsti dal Piano, come sopra delineati, che questo Ufficio si riserva di esprimersi più compiutamente, per quanto di competenza e laddove previsto in base alla normativa in materia, in sede di approvazione dei singoli progetti, valutando le eventuali interferenze con il patrimonio archeologico.>

REGIONE SICILIANA

La **Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Messina**, con parere endoprocedimentale di competenza, prot. n. 16604 del 28/10/2022, osserva quanto segue:

< (... ...)

per quanto di competenza di questo Ufficio si riportano le seguenti valutazioni:

- Il territorio della Città Metropolitana di Messina è suddiviso dal Piano Territoriale Paesistico Regionale in distinte macro aree: Ambito 9 – Area della catena settentrionale Monti Peloritani; in cui D.A. n. 90 del 23/10/2019 ne dispone l'adozione,
- Piano Paesaggistico delle Isole Eolie D.A. 5180 del 23.02.2011;
- Area della catena settentrionale Monti Nebrodi, Ambito 8 ad oggi in itinere.

A tal proposito i Piani Paesaggistici Area della catena settentrionale Monti Peloritani e delle Isole Eolie possono essere considerati come ulteriori strumenti conoscitivi utili alla raccolta dei dati finalizzati ad individuare eventuali criticità ricadenti sui territori interessati direttamente o meno dalle azioni del Piano Strategico Nazionale della Politica Agricola Comune.

I suddetti Piani sono consultabili dal seguente indirizzo del Dipartimento,

<https://www2.regione.sicilia.it/beniculturali/dirbenicult/bca/ptpr/pianopaesistico.html>

Si ritengono comunque chiari ed esauritivi i contenuti del Rapporto Ambientale, pertanto questo Ente che comunica di non aver altro da aggiungere o da osservare.>

La **Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Palermo**, con parere endoprocedimentale di competenza, prot. n. 21351 del 14/11/2022, osserva quanto segue:

< (... ...)



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SERVIZIO V- TUTELA DEL PAESAGGIO

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554

PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

AS A

questa Soprintendenza per quanto attiene il Paesaggio ed il Patrimonio Cultura della provincia di Palermo, dovranno essere indagati ed approfonditi gli aspetti potenzialmente conflittuali derivanti dalle innovazioni tecnologiche tipo impianti "agrofotovoltaici" e dovranno essere tutelati gli impianti di irrigazione storici tipo "saie", "ricettacoli", catusi..,

al fine di garantire la tutela archeologica, si segnalano, le aree di interesse archeologico note a questa Soprintendenza, con specifico riferimento a quelle attestata agli atti d'ufficio, a quelle indicate nel Piano Paesaggistico della città metropolitana di Palermo, che ha avuto parere favorevole all'adozione da parte dei Componenti della Commissione dell'O.R.P. il 04.04.2022, nei PRG dei Comuni e al Parco archeologico di Himera, Solunto e Monte Iato, per il quale le attività consentite e i divieti sono declinate nei regolamenti pubblicati in Suppl. n. 2 alla GURS (p.1) n. 37 del 28-8-2021 (n.53).

Ci si riserva di esprimersi su progetti specifici inerenti le aree sottoposte a tutela della provincia di Palermo. >;

La **Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Catania**, con parere endoprocedimentale di competenza, prot. n. 18448 del 23/11/2022, osserva quanto segue:

< (... ...)

PREMESSO che il Piano Strategico Nazionale della Politica Agricola Comune 2023-2027 non prevede in questa fase una specifica individuazione e localizzazione degli interventi che si andranno a realizzare, e dunque una valutazione di merito sulla compatibilità di tali interventi rispetto ai principi di tutela del paesaggio e del patrimonio culturale non può che essere condotta sulla base dei successivi livelli di attuazione e progettazione;

questa Soprintendenza ritiene esaustivi il Rapporto Ambientale e la documentazione inerente per ciò che riguarda l'enunciazione dei contenuti degli obiettivi generali e di sostenibilità ambientale, la considerazione delle caratteristiche culturali e paesaggistiche su scala nazionale, la coerenza del metodo di analisi dei contesti territoriali e ambientali e delle strategie di intervento proposte con gli strumenti di pianificazione paesaggistica vigenti e la considerazione dei possibili impatti significativi sul paesaggio e il patrimonio culturale.

Si rimanda alle fasi successive una valutazione puntuale degli interventi, della loro compatibilità e delle misure di mitigazione eventualmente necessarie.>;

La **Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Ragusa**, con parere endoprocedimentale di competenza, prot. n. 18448 del 23/11/2022, osserva quanto segue:

< (... ...)

questa Soprintendenza, esaminata la documentazione allegata, segnala che, per quanto riguarda il Paesaggio e il Patrimonio culturale, il territorio di competenza della scrivente Struttura è caratterizzato dalla presenza di aree agricole di prego, di formazioni boschive, di aree di interesse naturalistico e ambientale, di aree naturali protette (SIC e ZPS), parchi archeologici, siti Unesco e beni monumentali isolati e non. Si ritiene opportuno, pertanto, integrare il Rapporto Ambientale con i vincoli paesaggistici ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. e con le prescrizioni e gli indirizzi contenuti nel Piano Paesaggistico degli ambiti ricadenti della provincia di Ragusa (Amb. 15,16 e 17), adottato con D.A. n. 32/Gab. Del 3/10/2018 e ss.mm.ii. di cui ai DD.AA. nn. 874 del 26/02/2018 e 63 del 12/06/2019.

Per quanto concerne gli aspetti archeologici, premesso che le attività oggetto del Piano in parola potrebbero risultare impattanti rispetto alle evidenze archeologiche ampiamente diffuse sul territorio di competenza della scrivente Soprintendenza, caratterizzato da un ingente patrimonio archeologico sepolto e solo in parte riportato in luce e reso fruibile attraverso la restituzione alla comunità tutta, si ritiene che la progettazione delle trasformazioni del territorio non possa prescindere dal considerare il rischio archeologico derivante dalle attività oggetto del summenzionato Piano.

Infatti, dal momento che un'elevata incisività delle attività pubbliche e private potrebbe causare depauperamento del patrimonio storico-archeologico e/o danneggiamenti in occasione di interventi di trasformazione del territorio, risulta necessario acquisire un'approfondita conoscenza del patrimonio archeologico sepolto, mediante appunto la valutazione del rischio archeologico-assoluto e relativo- di cui è necessario tener conto nell'ambito delle possibili strategie di intervento.



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SERVIZIO V- TUTELA DEL PAESAGGIO

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554

PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

AB *

Siffatta valutazione potrà essere fatta attraverso le seguenti attività:

- raccolta dei dati bibliografici e di archivio delle aree interessate dalle opere di progetto;
- approfondita ricognizione sul campo in tutte le aree interessate dalle opere di progetto, con identificazione e posizionamento di ogni eventuale emergenza antica e, laddove ritenuto utile, anche mediante carotaggi o prospezioni elettromagnetiche, da eseguire in ogni caso tramite personale tecnico in possesso di adeguata formazione e qualificazione in campo archeologico;
- conseguente realizzazione di cartografia georeferenziata sulla quale dovranno essere riportate tutte le informazioni di archivio e da ricognizioni di superficie;
- esecuzione, nelle tratte in cui sia stato riscontrato un effettivo interesse archeologico, di scavi con metodo stratigrafico sino a raggiungere lo strato archeologicamente sterile, da eseguire mediante personale tecnico in possesso di adeguata formazione e qualificazione in campo archeologico;
- al termine delle indagini archeologiche le eventuali emergenze individuate dovranno in ogni caso essere conservate e valorizzate secondo le prescrizioni che verranno appositamente impartite dalla competente Soprintendenza e che potranno comportare variazioni al progetto.

Inoltre, pare opportuno sottolineare che si ritiene necessario che si ottemperi a tutte le indicazioni legislative in merito alla tutela archeologica, con particolare riguardo al D.Lgs. 42/2004, al D.Lgs. 50/2016, art. 251 tenendo conto delle aree sottoposte a tutela archeologica diretta, ex artt. 10-13 del D.Lgs 42/2004, nonché delle aree a tutela indiretta, ex art.45 del W45.42/2004.

Infine, si raccomanda di tener presente che i beni oggetto di specifico provvedimento di vincolo, ai sensi della parte seconda del D.Lgs. 42/2004, sono individuati quali zone di interesse archeologico, pertanto sono aree tutelate per legge anche ai sensi dell'art.142, c.1, lett. m) del D.Lgs 42/2004. Sarà quindi necessario considerare le specifiche norme di salvaguardia e tutela anche del paesaggio archeologico, ovvero del contesto ambientale in cui sono inseriti.>

La **Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Caltanissetta**, con parere endoprocedimentale di competenza, prot. n. 8394 del 28/11/2022, osserva quanto segue:

< (... ...)

Con D.A n 185R del re) 07 901i veniva approvato il Piano Paesaggistico degli Ambiti 6, 7, 10, 11, 12 e 15 "Area dei rilievi di Lercara, Cerda e Caltavuturo, Area della catena settentrionale (Monti delle Madonie), Area delle colline della Sicilia centro-meridionale, Area delle colline di Mazzarino e Piazza Armerina, Area delle colline dell'ennese, Area delle pianure costiere di Licata e Gela" dei territori dei comuni di: Acquaviva Platani, Bonpensiere, Butera, Caltanissetta, Campofraneo, Delia, Gela, Marianopoli, Mazzarino, Milena, Montedoro, Mussomeli, Niscemi, Resuttano, Riesi, Sani Cataldo, Santa Caterina Villarmosa, Serradifalco, Sommatino, Sutera, Valledlunga Pratameno e Villalba, ricadenti nella Provincia di Caltanissetta, pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale Regione Siciliana (G.U.R.S.) n. 31 del 31/07/2015.

Il Piano Paesaggistico considera le componenti strutturanti del paesaggio che attengono essenzialmente ai contenuti della geomorfologia del territorio, ai suoi aspetti dal punto di vista biotico, nonché alla forma e alla tipologia dell'insediamento, e le cui qualità e relazioni possono definire aspetti configuranti specificamente un determinato territorio; le componenti qualificanti, derivanti dalla presenza e dalla rilevanza dei beni culturali e ambientali.

I paesaggi locali - che rappresentano il più diretto recapito visivo, fisico, ambientale e culturale delle azioni e dei processi, le componenti dei sistemi e dei sottosistemi del paesaggio - rivelano la loro interdipendenza e la loro natura sistemica, secondo scherni e criteri soggetti alle diverse interpretazioni, relazioni, valori, persistenze culturali, riconoscibilità e identità del territorio.

Pertanto detto Piano Strategico dovrà avere come riferimento prioritario, gli indirizzi e le prescrizioni programmatici e pianificatori contenuti nelle norme di attuazione del Piano Paesaggistico con particolare riguardo:

- **Sistema naturale - Sottosistema abiotico - Geologia, geomorfologia e idrologia:** La conoscenza di tali caratteri concorre alla tutela e alla conservazione del paesaggio. L'analisi fisica del territorio è finalizzata non solo ad identificare la geomorfologia del paesaggio attuale, ma anche i suoi caratteri di rarità e pregio che concorrono alla definizione dell'identità culturale del territorio ed in tale accezione divengono elementi strutturanti del paesaggio;



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SERVIZIO V- TUTELA DEL PAESAGGIO

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554

PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

Ab A

- **Sistema naturale - Sottosistema biotico:** Ai fini del Piano Paesaggistico vengono considerati soggetti alla tutela di cui all'art. 142 lett. g) del Codice le formazioni "boschive", sia di origine naturale che antropica, e la vegetazione ad essa assimilata così come definite dal D.Lgs. 18 maggio 2001, n.227 e s.m.i., cui lo stesso Codice e la legislazione regionale fanno riferimento. Per l'individuazione delle relative superfici, il presente Piano fa riferimento all'Inventario Forestale Regionale (approvato con delibera di Giunta del 10.01.2012), redatto dal Comando del Corpo Forestale della Regione Siciliana ai sensi dell'art. 5 della L.R. 16/1996 e s. m. i., in cui la Carta forestale regionale è rappresentata anche con riferimento agli aspetti definiti dall'art. 2 del D.lgs. 227/2001;
- **Sistema antropico - Sottosistema agricolo-forestale:** Le componenti del paesaggio agrario, sia nella qualità delle colture che nelle forme delle lavorazioni e delle sistemazioni, accompagnate dalla forma e dalla tipologia dell'insediamento e dalle architetture produttive, partecipano in maniera talvolta decisiva alla qualità dei quadri paesaggistici, testimoniando inoltre la capacità del lavoro umano di creare paesaggi culturali che talvolta mostrano elevate caratteristiche di stabilità ecologica e biodiversità vegetale e animale. L'indirizzo generale deve presupporre il mantenimento degli agro ecosistemi al fine di favorire una più elevata connettività ed integrazione ecologica degli habitat naturali seminaturali ed antropizzati;
- **Sistema antropico - Sottosistema insediativo - Archeologia:** Il Piano Paesaggistico, oltre alla tutela delle aree accertate e vincolate ai sensi delle leggi nazionali, individua le aree di interesse archeologico promuovendone la tutela attiva in modo da consentirne la tutela la valorizzazione a fini scientifici, didattici, e per le finalità del turismo culturale. Inoltre, considerata la particolare conformazione del territorio della provincia di Caltanissetta, dove l'intervisibilità degli elementi paesaggistici è estremamente elevata la compatibilità degli interventi da realizzare dovrà essere oggetto di studi dei bacini di intervisibilità da sottoporre all'approvazione della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali ai sensi dell'art. 152 del D.lgs. 42/2004 s.m.i.. Nello specifico della tutela archeologica si dovranno tenere in considerazione le aree di rischio archeologico riconosciute e non e pertanto si osserva che i successivi livelli di progettazione del Piano Strategico dovranno essere soggetti alla disciplina di cui all'art. 28, comma 4, del D.Lgs. n. 42/2004 s.m.i., prevista dall'art. 25 del D.lgs. n. 50/2016, relativa alla verifica dell'interesse archeologico che dovrà contenere tutte le indicazioni previste dallo stesso articolo nonché quelli derivanti da un'attenta analisi antropica sul terreno.
- **Beni Isolati:** i beni isolati, rappresentati nella relativa cartografia del Piano e riportati nelle schede descrittive, costituiscono: testimonianza irrinunciabile delle vicende storiche del territorio; rapporto funzionale e visuale con il sito e il territorio circostante configurandosi quali elementi primari nella percezione del paesaggio. Essi, ove non già ricadenti all'interno di aree sottoposte a tutela ai sensi degli art. 136 e 142 del Codice, nei casi di riconosciuta particolare rilevanza, sono classificati come beni paesaggistici di cui all'art. 134 lett. c), unitamente alle eventuali pertinenze percettive considerate complemento paesaggistico e ambientale essenziale per la comprensione del rapporto bene-paesaggio.
- **Viabilità storica:** Il Piano Paesaggistico riconosce nell'infrastrutturazione viaria storica del territorio valori culturali ed ambientali in quanto testimonianza delle trame di relazioni antropiche storiche ed elemento di connessione di contesti culturali e ambientali di interesse testimoniale, relazionale e turistico-culturale. La tutela si orienta in particolare sulla rete delle viabilità storica secondaria, che costituisce parte integrante della trama viaria storica, oltre che sui rami dismessi delle reti ferroviarie, a scartamento ridotto, a servizio di impianti minerari ed industriali. È considerata viabilità storica quella desumibile dalla cartografia I.G.M. di primo impianto in scala 1:50.000, realizzata a partire dal 1852 e riconosciuta per le strade rotabili nel 1885;
- **Punti e percorsi panoramici:** Il Piano Paesaggistico tutela i punti panoramici che consentono visuali particolarmente ampie e significative del paesaggio, poiché offrono alla pubblica fruizione immagini rappresentative delle valenze ambientali e culturali del territorio. I punti e percorsi panoramici sono indicati nella cartografia di Piano Paesaggistico, che ne esplicita il ruolo di punti e percorsi privilegiati per l'apprezzamento dei vari quadri paesaggistici e delle relative componenti qualificanti del paesaggio.
- **Rete Natura 2000 (ZSC e ZPS) e rete ecologica:** La Regione Siciliana assicura per la Rete Natura 2000 (ZSC,



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SERVIZIO V- TUTELA DEL PAESAGGIO

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554

PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

AB A

SIC e ZPS) opportune misure di conservazione e tutela per evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie come previsto dal Regolamento di attuazione della direttiva 92/43/CEE (DPR n.397/1997) attraverso specifici **Piani di Gestione** redatti secondo le Linee Guida per la gestione dei siti Natura 2000 (D.M. del 3.9.2002). – **Impianti tecnologici**: Nella progettazione degli impianti tecnologici si deve porre particolare attenzione ai tracciati, ai rischi connessi ad eventuali disfunzioni degli impianti e ai conseguenti pericoli e danni all'ambiente e al paesaggio. Vanno esclusi i siti di elevata vulnerabilità percettiva quali le singolarità geolitologiche e geomorfologiche, i crinali, le cime isolate, i timponi, ecc. e comunque le aree ricadenti nei livelli 2) e 3) di cui all'art. 20 delle N.d.A. del Piano.

Per quanto sopra si ritiene opportuno nelle successive fasi di progettazione acquisire analisi di maggiore dettaglio con approfondimenti sulla base di valutazioni derivanti dal Piano Paesaggistico della provincia di Caltanissetta e dalle valutazioni delle carte del potenziale archeologico da elaborare ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. 50/20016.>;

La **Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Siracusa**, con parere endoprocedimentale di competenza, prot. n. 9780 del 07/12/2022, osserva quanto segue:

< (... ...)

Con riferimento alla nota sopra emarginata, pervenuta al protocollo di questo Ufficio al n. 8989 del 21/11/2022, esaminata la documentazione inviata, si prende atto che esso non prevede, allo stato attuale, progetti specifici, ricadenti nella Provincia di Siracusa, di competenza della Scrivente.

Si rappresenta che le valutazioni di competenza di questo Ufficio saranno espresse in fase di attivazione degli interventi a seguito dell'approvazione del Piano.

Per quanto attiene alle competenze archeologiche, si riporta integralmente la nota prot. n. 9302 del 28/11/2022 dalla S18.3:

Con riferimento alla nota di pari oggetto, al prot. n. 8989 del 21.11.2022 questa Sezione Beni Archeologici, relativamente alla tutela archeologica, raccomanda di tener conto, tra gli indicatori di natura vincolistica per lo Provincia di Siracusa, dei seguenti strumenti di pianificazione:

- Piano Territoriale Paesaggistico della Provincia di Siracusa, Ambiti 14 e 17, approvato con DA n. 5040 del 20/10/2017, pubblicato sulla G.U.R.S n. 12 del 16/03/2018;

- Parco Archeologico di Siracusa, Akrai, Eloro e Villa del Tellaro:

• DA n. 936 del 03/04/2014, pubblicato in GURS n. 18, parte I, del 05/02/2014 che individua il perimetro del "Parco archeologico di Siracusa";

• DA n. 1500 del 28/05/2015 che individua il perimetro del Parco archeologico di Akrai, Eloro e Villa del Tellaro;

• DA n. 18 del 11/04/2019, pubblicato in GURS n. 28 del 14/06/2019 che istituisce il Parco Archeologico di Siracusa, Eloro e Villa del Tellaro;

• D.A n. 54 del 3 Agosto 2021 di approvazione del regolamento del Parco Archeologico di Siracusa, Eloro, Villa del Tellaro e Akrai;

- Parco Archeologico di Leontinoi e Megara Iblaea:

• DA n. 756 del 11.04.2019 pubblicato in GURS n. 15 del 11.04.2019, che individua il perimetro del Parco archeologico di Leontinoi;

• DA n. 11 del 7.03.2019 che istituisce il Parco Archeologico di Leontinoi;

• DA n. 54 del 03.08.2021, pubblicato in G.U.R.S. n.n. 37 suppl. ord. N, 2 del 27.08.2021, che approva il "Regolamento recante le modalità d'uso ed i divieti vigenti nel Parco Archeologico di Leontinoi e Megara Iblaea;

- "World Heritage List Unesco" - Sito "Siracusa e le Necropoli di Pantalica;

- "World Heritage List Unesco" - Sito "Le città tardobarocche del Val di Noto".

Attesa l'impossibilità di valutare ex ante un probabile impatto significativo sul patrimonio archeologico non ancora conosciuto dei singoli progetti, si raccomanda, in fase di presentazione dei progetti, di corredare la documentazione, per l'autorizzazione di competenza di questa Soprintendenza, con gli esiti della Valutazione Preventiva dell'Impatto Archeologico ai sensi del combinato disposto del D.Lgs.n. 50/2016, art. 25 e del DPCM del 14/02/2022.>;



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SERVIZIO V- TUTELA DEL PAESAGGIO

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554

PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

AB A

La **Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Enna**, con parere endoprocedimentale di competenza, prot. n. 6981 del 19/12/2022, osserva quanto segue:

< (... ...)

PRESO ATTO che il Piano strategico Nazionale della Politica Agricola Comune 2023-27 non prevede, in questa fase, una specifica individuazione e localizzazione degli interventi che si andranno a realizzare, dipendendo questi elementi dall'esito delle procedure di selezione successive all'emanazione dei bandi;

EVIDENZIATO che gli interventi previsti dal citato Piano da realizzare nel territorio della provincia di Enna, che possono maggiormente produrre effetti potenzialmente significativi (positivi o negativi) sul patrimonio culturale (inteso come insieme dei beni architettonici, archeologici e paesaggistici), dovranno essere avviati coerentemente alle previsioni normative nazionali e internazionali in materia paesaggistica e archeologica, affinché i soggetti che realizzeranno gli interventi previsti, abbiano ben evidenti le norme di tutele di cui al d.lgs. n. 42/2004 e la correlata necessità di acquisire preventivamente i pareri vincolanti e/o prescritte autorizzazioni.

TUTTO CIO' PREMESSO, per quanto di competenza territoriale, questa Soprintendenza esprime parere favorevole.>

REGIONE VENETO

La **Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Venezia e Laguna**, con parere endoprocedimentale di competenza, prot. n. 18922 del 03/11/2022, osserva quanto segue:

< (... ...)

questa Soprintendenza, in base alle proprie competenze territoriali e in ottemperanza alla Circolare n. 26 del 15/05/2012 della Direzione Regionale del Veneto e alla nota di coordinamento n. 16419 del 21/12/2015 del Segretariato regionale del MIC per il Veneto, formula le seguenti valutazioni e osservazioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32, comma 2, lett. e) del D.P.C.M. 171/2014:

a) si ritiene esaustiva l'illustrazione dei contenuti degli obiettivi generali e specifici del Piano e del rapporto con altri pertinenti piani o programmi, in particolare con i piani paesaggistici per operare strategie in grado di garantire la tutela, il recupero e la valorizzazione del paesaggio, nonché con i Piani di gestione dei siti Natura 2000 e Piani di gestione UNESCO;

b) si ritiene esaustivo il metodo di analisi dei contesti territoriali per la valutazione delle strategie di intervento coerentemente con gli strumenti di pianificazione paesaggistica.

c) si ritiene esaustiva la considerazione dei possibili impatti significativi sull'ambiente, compresi, tra gli altri, quelli relativi ai beni materiali, al patrimonio culturale, archeologico, architettonico, il paesaggio e l'interazione tra questi e gli altri fattori ambientali, in particolare relativamente alle aree tutelate per legge ex art. 142 e ai beni paesaggistici ex art. 136 del D.Lgs. n.42/2004;

d) si ritiene non esaustiva la descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio e al controllo degli impatti ambientali significativi, e quindi anche sui beni culturali e sul paesaggio, derivanti dall'attuazione del Piano, che risultano calibrate unicamente sugli aspetti naturali, senza comprendere i beni culturali nel loro complesso. Per tale ragione, per poter esprimere un parere in merito, si resta in attesa di conoscere i set di indicatori che verranno scelti al fine della valutazione degli impatti in fase di monitoraggio del Piano, per i quali, si anticipa, ci dovrà essere specifico riferimento al paesaggio e ai beni culturali, oltre ai fattori prettamente ambientali.>

La **Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza**, con parere endoprocedimentale di competenza, prot. n. 32007 del 07/11/2022, osserva quanto segue:

< (... ...)

questa Soprintendenza, in base alle proprie competenze territoriali formula le seguenti valutazioni e osservazioni relative al Piano Strategico Nazionale della Politica Agricola

a) si ritiene non esaustiva l'illustrazione dei contenuti degli obiettivi principali del piano che non considerano la coerenza con altre tutele di rango costituzionale come i beni culturali e il paesaggio. Una visione coerente e integrata dovrebbe tener conto dei potenziali conflitti tra i due interessi e contemplare tra gli obiettivi la sostenibilità delle azioni con la tutela dei beni culturali e paesaggistici in un'ottica di generale miglioramento della qualità della vita.



**MINISTERO
DELLA
CULTURA**

SERVIZIO V- TUTELA DEL PAESAGGIO

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554

PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

RB A

b) si ritiene non esaustiva la considerazione degli aspetti pertinenti allo stato attuale dell'ambiente. In particolare, per la regione Veneto, dove non è ancora presente un Piano Paesaggistico Regionale e la tutela paesaggistica è realizzata attraverso la gestione dei decreti ex art. 136 del D.lgs. 42/2004 e alle tutele ope legis di cui all'art. 142 del medesimo decreto. Dalla documentazione presentata non risulta che siano sufficientemente dettagliati gli effetti sui beni culturali e sul paesaggio rispetto all'uso principale della pesca e a quelli secondari in particolare del trasporto marittimo e del turismo che avrebbero comunque incidenza anche sulla terraferma. Il Rapporto di Valutazione Ambientale Strategica, non prende in

specifiche considerazione la tutela del patrimonio culturale architettonico se non in maniera molto generica nell'ambito della descrizione delle misure da adottare ai fini della tutela del paesaggio. Ciò premesso, pur condividendo in generale gli obiettivi e le strategie operative volte a scongiurare l'impatto delle attività del PSP con la tutela del patrimonio culturale, si ritiene che il Rapporto di Valutazione non sia sufficientemente esaustivo circa la considerazione dei possibili impatti significativi sull'ambiente, al patrimonio culturale architettonico e l'interazione tra questi e gli altri fattori ambientali. Una valutazione approfondita dovrà tenere conto di tali emergenze architettoniche che nel territorio di competenza della

Scrittore spaziano dall'architettura rurale (Corti e abitazioni rurali) al complesso delle Ville Venete che in origine erano parte integrante del territorio agrario e che per molte di esse tale interazione è ancora presente.

c) si ritiene non esaustiva la considerazione delle caratteristiche culturali e paesaggistiche delle aree che potrebbero essere significativamente interessate (vincoli di dichiarazione di notevole interesse pubblico che insistono sul territorio interessato dal piano, parchi nazionali e/o regionali, siti UNESCO, beni culturali diffusi sul territorio, zone e aree archeologiche ecc...) – manca una approfondita valutazione degli impatti potenziali sulle componenti paesaggio e patrimonio culturale connessi all'attuazione delle misure/azioni a partire da un'attenta e puntuale ricognizione dei beni culturali e paesaggistici direttamente ed indirettamente coinvolti.

d) si ritiene non esaustiva la considerazione di qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al piano, con particolare riferimento alle aree di particolare rilevanza culturale e paesaggistica – si rileva la necessità di riservare specifica attenzione al potenziale conflitto tra gli usi previsti per la transizione energetica e per il ripristino delle colture e la tutela paesaggistica nelle forme delle azioni di concreta attuazione, attraverso la realizzazione delle necessarie infrastrutture di costa. Si rileva inoltre, il potenziale conflitto tra gli obiettivi del "Registro nazionale dei paesaggi rurali di interesse storico, delle pratiche agricole e delle conoscenze tradizionali" del Mipaaf senza nessun coordinamento con il Mic e che non può essere considerato uno strumento di tutela in quanto predilige la sola riproposizione delle colture. Questa logica è contraria alla visione del paesaggio come dichiarato nella Convenzione europea e che analizza e contestualizza una complessità di elementi che lo compongono.

e) si ritiene non esaustiva la considerazione degli obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o dagli stati membri, pertinenti al piano mancano specifiche misure/azioni per impedire, ridurre e compensare eventuali effetti negativi significativi connessi all'attuazione del piano sulle componenti paesaggio e patrimonio culturale, compresi i siti UNESCO, nonché specifiche misure in merito al monitoraggio e al controllo degli effetti ambientali significativi derivanti dall'attuazione del piano proposto sulle componenti ambientali di competenza. Si rileva che la Regione del Veneto è priva di Piano Paesaggistico, pertanto le previsioni circa il rispetto di quanto individuato nei Piani non è attuabile, dovrà essere prevista una maggiore e più significativa sinergia con il MIC per tutte le Regioni prive di Piani paesaggistici.

Per quanto riguarda la tutela del patrimonio archeologico nel condividere in generale gli obiettivi e le strategie operative volte a scongiurare l'impatto delle attività del PSP con i beni culturali sepolti, contenute nel Rapporto di Valutazione Ambientale Strategica (pp. 323-324), si raccomanda nello specifico che le valutazioni preliminari prendano in considerazione non solo le aree già sottoposte a tutela ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e le zone archeologiche tutelate ai sensi dell'art. 142, lettera m) del D.Lgs n. 42/2004 ma anche i numerosissimi siti a rischio archeologico (spesso tutelati nell'ambito dei piani regolatori comunali). Per una valutazione aggiornata del patrimonio archeologico si dovranno consultare anche le diverse banche dati disponibili e in parte già pubblicate (tra cui la Carta Archeologica del Veneto; l'Atlante dei Vincoli archeologici), oltre al sistema RAPTOR e all'archivio della Soprintendenza. Si rinvia una valutazione più approfondita alle fasi successive del Piano.



SERVIZIO V- TUTELA DEL PAESAGGIO

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554

PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

AB. *

Questo Ufficio si riserva di esprimere ulteriori di valutazioni di competenza nelle successive fasi di definizioni del piano e nell'ambito delle specifiche istanze di autorizzazione.>;

La Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Venezia e le Province di Belluno, Padova e Treviso, con parere endoprocedimentale di competenza, prot. n. 38669 del 25/11/2022, osserva quanto segue:

< (... ...)

QUESTA SOPRINTENDENZA FORMULA LE SEGUENTI VALUTAZIONI E OSSERVAZIONI

trasmettendole a codesta Direzione Generale per l'espressione del parere di competenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 16, co. 1 lett. l) del D.P.C.M. 02 dicembre 2019, n. 169.

a) si ritiene esaustiva l'illustrazione dei contenuti degli obiettivi principali del piano e il rapporto con altri pertinenti piani o programmi. Sebbene non presenti tra gli obiettivi fondanti della PAC 2023-2027, non prescindibili dalla PSN, tra i nuovi obiettivi volti a promuovere azioni che comprendano la sostenibilità e l'inclusività, la riduzione della pressione delle attività agrosilvopastorali sul paesaggio era presente già nel RP. In particolare si ritiene degno di nota che, per il miglioramento delle performance climatiche e ambientali, si preveda di recuperare e/o salvaguardare i paesaggi agrosilvopastorali e tutelando habitat naturali e ecosistemi agricoli e forestali, comprendendo tra i 9 CAP Objectives del processo di prioritizzazione anche la tutela dei paesaggi e della biodiversità. Si ritiene altresì utile l'incentivazione di una gestione forestale sostenibile coordinata a validi sistemi di pianificazione. Va tuttavia precisato che gli sviluppi applicativi previsti per i suddetti interventi nell'ambito delle specifiche misure previste per preservare gli habitat e i paesaggi (OS6) appaiono orientate principalmente a considerare gli aspetti ambientali, senza riflettere pienamente le opportunità derivanti da una attenzione ai paesaggi storici intesi come forma coerente e circolare di gestione di quegli ambienti antropizzati, presi in considerazione nel RA esclusivamente per le olivicolture. Desta al contrario preoccupazione che per "Contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento a essi, anche attraverso la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra...etc (OS4)" sia correttamente incoraggiata la produzione e l'uso di energia da fonti rinnovabili senza che, nel caso di utilizzo di impianti fotovoltaici, come avveniva nel RP, venga specificato la collocazione degli stessi su fabbricati o strutture esistenti piuttosto che in sovrapposizione/sostituzione di suolo agricolo. Considerata l'importanza data alla misura "Parco Agrisolare" dal PNRR, e le sinergie previste con quel Piano, la questione assume il massimo rilievo. Fatta eccezione per questo non trascurabile aspetto, il rapporto con altri Piani o Programmi appare elencato sistematicamente nonostante non risultino sufficientemente chiare le relative condizioni di applicabilità e non vengano sempre definiti gli strumenti sostitutivi in caso di inadempienza, quali la mancanza di Piani Paesaggistici Regionali adottati.

b) si ritiene non esaustiva la considerazione degli aspetti pertinenti allo stato attuale dell'ambiente con specifico riferimento agli aspetti attinenti le competenze del MiC poiché, mentre per molte altre componenti ambientali vengono prodotte cartografie tematiche estese a tutto il territorio nazionale, comprensive di valutazioni critiche sullo stato delle stesse, gli aspetti di competenza vengono rappresentati esclusivamente con elenchi di categorie di strumenti e/o beni che, fatta eccezione per considerazioni di ordine generale, nulla aggiungono sullo stato dei singoli elementi che compongono tali elenchi, privi di rappresentazioni cartografiche. Non viene fatta eccezione neanche sullo stato di consumo del suolo, questione che manifesta una elevata criticità, con picchi di particolare evidenza in alcune regioni, prima fra tutte la regione del Veneto, emergenza non sempre considerata con la giusta attenzione negli ulteriori contenuti del RA.

c) si ritiene non esaustiva la considerazione delle caratteristiche culturali e paesaggistiche delle aree che potrebbero essere significativamente interessate poiché sebbene le fattispecie relative al paesaggio e ai beni culturali vengano individuate in termini generali in un'ampia disamina descrittiva, la mancata individuazione con cartografie tematiche non permette di ricomprendere tra le linee programmatiche strategiche proprie del RA l'entità del territorio nazionale coinvolto soggetto a strumenti di tutela paesaggistica o culturale. La possibilità di utilizzare strumenti utili a conseguire tale risultato, segnalata in sede di osservazioni al RP, non è stata pertanto presa in considerazione, nonostante la indubbia utilità conseguente ad una immediata visualizzazione delle aree coinvolte. In particolare si evidenzia che non siano state rappresentate le aree tutelate paesaggisticamente, ai sensi dell'art. 136 o dell'art 142 del D. Lgs. 42/04 o che, per lo meno, venissero rappresentata figurativamente le aree dichiarate patrimonio dell'umanità dall'UNESCO, alcune delle quali espressamente riguardanti paesaggi agrari. Non sono altresì presenti le



SERVIZIO V- TUTELA DEL PAESAGGIO

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554

PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

AB
X

rappresentazioni di categorie specificatamente riguardanti i paesaggi rurali, come individuati dall'“Osservatorio nazionale del paesaggio rurale, pratiche agricole e conoscenze tradizionali”. Al di là della assenza di una valutazione sullo stato delle singole aree, lamentata al punto precedente ma di non agevole espressione in considerazione della complessità del tema, tale mancanza non permette di comprendere l'entità del territorio nazionale destinato ad usi agricoli e, pertanto, direttamente coinvolto nel PA, compreso in strumenti di tutela diversamente qualificabili. Si tratta di una genericità che, in relazione ai futuri interventi di attuazione del Piano, pone in dubbio l'effettiva capacità di prevedere e governare gli effetti potenzialmente significativi sul patrimonio culturale e sui beni paesaggistici.

In riferimento alla tutela archeologica, **si ritiene esaustivo** il richiamo al quadro normativo nella previsione di una corretta valutazione del rischio di impatto del Piano in oggetto con il patrimonio archeologico sepolto. Si prende atto di quanto esplicitato al paragrafo 7.3.6 “Paesaggio e beni culturali” in riferimento alla coerenza degli interventi che discenderanno dal piano con le previsioni normative nazionali e internazionali in materia paesaggistica e archeologica, e del richiamo alle norme di tutela di cui al D. Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii. In riferimento alla valutazione del rischio archeologico, si condivide quanto osservato alla p. 323 del RA ove si esplicita che “le trasformazioni del territorio dovranno essere sensibili al rischio archeologico derivante dalle attività oggetto del PSP.” e alla p. 337, ove si richiama alla procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico nell'ambito dei lavori pubblici.

d) si ritiene non esaustiva la considerazione di qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al piano, poiché a fronte della asserita importanza per la efficacia delle politiche agricole nazionali della presenza di uno strumento di pianificazione paesaggistica regionale che, con particolare riferimento al paesaggio agrario, permetta di favorire il recupero e la conservazione dei caratteri identitari dei luoghi in funzione delle caratteristiche del territorio, non viene sufficientemente rimarcato il deficit provocato dalla assenza di tale strumento, come nel caso della Regione del Veneto.

Inoltre, con particolare riferimento alle aree di particolare rilevanza ambientale, culturale e paesaggistica, considerato che, in ambiti rurali tutelati paesaggisticamente o addirittura dichiarati patrimonio dell'umanità dall'UNESCO soggetti a sviluppi importanti, con specifico riferimento all'attività vitivinicola, non viene presa alcuna posizione affinché venga impedita o per lo meno limitata la possibilità che le strutture a servizio dell'attività agroproduttiva possano introdurre in quegli ambiti strutture di rilevanza volumetrica e dimensionale sproporzionata causata da attività afferenti gli aspetti di industrializzazione del prodotto che nulla hanno a che fare con la produzione agricola vera e propria.

e) si ritiene esaustiva la considerazione degli obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o dagli stati membri, pertinenti al piano in quanto vengono compiutamente elencati, sebbene in forma di riferimento generico, gli obiettivi di sostenibilità e di protezione ambientale che il Piano intende conseguire anche se, a fronte di una definizione per sua natura estesa in forma ampia, non vengono adeguatamente evidenziati gli elementi di criticità che l'applicazione del Piano potrebbe mettere in evidenza.

f) si ritiene non esaustiva la considerazione dei possibili impatti significativi sull'ambiente, compresi, tra gli altri, quelli relativi ai beni materiali, al patrimonio culturale, anche architettonico, archeologico, il paesaggio e l'interrelazione tra questi e gli altri fattori ambientali poiché, sebbene il Piano preveda, tra i suoi obiettivi strategici il contributo ai cambiamenti climatici ed all'adattamento ai cambiamenti climatici, con promozione delle energie rinnovabili e conseguente possibilità di coltivazioni con impianti “agrofotovoltaici”, nonostante sia accertato il conflitto derivante dalla compromissione degli aspetti culturali e colturali tradizionali che tali impianti comportano, non viene individuato con la massima chiarezza la necessità che tali impianti non debbano riguardare aree ricomprese tra quelle tutelate paesaggisticamente. Tale condizione dovrebbe essere rimandata alle competenze regionali, che a riguardo avrebbero dovuto già individuare le aree idonee che, per ovvie ragioni, non dovranno essere comprese tra quelle ricomprese nei suddetti vincoli paesaggistici. Tuttavia, in mancanza di tale individuazione, nel RA non viene espressa strategicamente una direzione imprescindibile dalla preservazione dei paesaggi rurali di interesse paesaggistico potenzialmente interessati da interventi di tale portata, peraltro incentivati dal PNRR, che se realizzati determinerebbero una radicale snaturamento dei caratteri fondativi di quel paesaggio, laddove è fortemente auspicabile se non prescrivibile che grazie ai contributi volti a conseguire gli obiettivi di promozione delle energie rinnovabili (fotovoltaico) sia possibile provvedere ad una riqualificazione e modernizzazione di volumi e fabbricati agroproduttivi presenti, spesso gravati da concezioni compositive casuali e obsolete.



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SERVIZIO V- TUTELA DEL PAESAGGIO

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554

PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

AS X

Nel merito di potenziali conflitti tra il Piano in esame e il PNRR va rimarcata l'importanza che, alla luce di possibili interventi di ammodernamento volti a conseguire una maggiore efficienza, la preservazione del sistema di irrigazione storico ha quale elemento strutturale non rinunciabile per l'identità storico-ambientale del territorio in generale, con particolare riferimento alle aree soggette a tutela paesaggistica.

Si ritiene PARZIALMENTE esaustiva la descrizione dei possibili impatti significativi relativi al patrimonio archeologico e derivanti dal rischio di interferenze con contesti archeologici sepolti o di rinvenimenti fortuiti o di alterazione delle tracce del paesaggio antico che ancora sopravvivono in quello attuale. Per un corretto inquadramento del potenziale archeologico, oltre alla mappatura delle aree soggette a tutela archeologica ex art. 12 e 13 del D.Lgs. 42-2004, e delle zone di interesse archeologico tutelate ex art. 142, c. 1 lett. m) del citato Decreto, altrettanto importante è l'analisi del quadro insediativo antico nella sua complessità: esso infatti si compone non solo dei numerosi siti a rischio archeologico presenti nel territorio di competenza e connessi ad una diffusa frequentazione antropica che ha inizio già a partire dall'epoca pre-protostorica (per i quali si richiamano, ad esempio, i volumi della Carta archeologica del Veneto e dell'Atlante delle zone di interesse archeologico del Veneto oltre alla mappatura disponibile nel sistema gestionale RAPTOR consultabile online), ma anche da altre evidenze quali la paleoidrografia o l'antica rete viaria (si pensi ad esempio alle vie consolari quali la Postumia e l'Annia, solo per ricordare le più note, il cui percorso è ormai in buona parte tracciato grazie all'aerofotointerpretazione e confermato dai dati di scavo) e gli agri centuriati di epoca romana, che talvolta si conservano ancora oggi nell'attuale assetto agrario (come il ben noto caso della centuriazione a N-E di Padova, tutelata ai sensi dell'art. 142 c. 1 lett. m) del D.Lgs. 42-2004) o le cui tracce sepolte sono state messe in evidenza dal telerilevamento.

g) si ritiene non esaustiva la considerazione delle misure previste per impedire, ridurre o compensare nel modo più completo possibile gli eventuali impatti negativi significativi sull'ambiente poiché viene sostenuto che tale valutazione debba essere necessariamente rimandata alla fase attuativa del PSP, reiterando il riferimento al confronto con i Piani Paesaggistici Regionali anche se, come si è detto e come è possibile constatare dall'esame dei dati aggregati al RA, le regioni prive di Piano Paesaggistico valido sono ben 14 su 20. Si ritiene al contrario doveroso che un quadro di riferimento degli impatti non compatibili e, come tali, da evitare debba essere individuato strategicamente proprio in questa sede al fine di non dar luogo a progettazioni e proposte di intervento che sarebbero in conflitto con i valori paesaggistici e culturali esistenti e conclamati, con conseguente spreco di energie e risorse progettuali ed amministrative. In particolare, anche in assenza dei citati Piani Paesaggistici e/o dell'individuazione delle aree idonee alla realizzazione dei "parchi agrivoltaici", è di fondamentale importanza che, al fine di garantire un'interazione effettivamente sostenibile fra produzione energetica e produzione agricola, venga prospettato un quadro delle invarianti strutturali dei paesaggi rurali ai quali il Piano deve attenersi, con interventi volti ad una preservazione e ad una valorizzazione attenta ai valori fondativi di quei paesaggi.

h) si ritiene PARZIALMENTE esaustiva la disanima delle possibili alternative individuate e la descrizione di come è stata effettuata la valutazione poiché il R.A., nel rimarcare l'importanza della vegetazione quale elemento principale nella configurazione dei paesaggi agrari, si limita ad elencare le indicazioni fornite dai diversi SCA in fase di scoping, tutte in linea generale condivisibili, facendole proprie senza operare un ordine unitario e coerente nell'intero territorio nazionale.

i) si ritiene non esaustiva la descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio e al controllo degli impatti ambientali significativi (e, quindi, anche sul patrimonio culturale) derivanti dall'attuazione del piano rimandando alla successiva approvazione del PMA senza evidenziare alcun indicatore e senza specificare la periodicità di verifica e controllo degli stessi.

l) si ritiene adeguata, per la consultazione pubblica, l'elaborazione della sintesi non tecnica delle informazioni previste dall'allegato VI del D. Lgs. n. 152/2006 s.m.i. sebbene si ritiene che debbano trovare spazio anche le criticità emerse riguardo ai contenuti del RA.>

REGIONE MARCHE

La **Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata**, con parere endoprocedimentale di competenza, prot. n. 12487 del 07/11/2022, e la **Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Ancona e Pesaro e Urbino**, con parere endoprocedimentale di competenza, prot. n. 11908 del 03/11/2022, osservano quanto segue:



SERVIZIO V- TUTELA DEL PAESAGGIO

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554

PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

AB *

< (... ...) questa Soprintendenza esprime le seguenti osservazioni:

1. In primo luogo si auspica che il Piano, attraverso un sistema di azioni integrate e sostenibili (Agricoltura, Foreste, Corpi Idrici, ecc.), possa contribuire ad un fattivo processo di **salvaguardia, recupero e valorizzazione del paesaggio rurale tradizionale locale**, attraverso anche l'incentivazione all'utilizzo di tecniche, pratiche e colture tradizionali;
2. Il Piano dovrà perseguire l'obiettivo del **contenimento del consumo del suolo**, in linea anche con la Convenzione Europea del Paesaggio, privilegiando iniziative di sviluppo orientate verso un'**economia circolare sostenibile**, ben integrate e rispettose del contesto paesaggistico interessato (montano, collinare, pianeggiante);
3. Occorrerà porre attenzione al tema delle **fonti di energia rinnovabili**, tra le esigenze del PSP, in particolare all'incentivare la produzione e l'utilizzo di energia da fonti rinnovabili come i **Parchi Agricoli e l'Agrivoltaico**, che per la notevole estensione potrebbero dare luogo a **fenomeni di completa trasformazione del territorio agricolo sotto il profilo ambientale e paesaggistico**.

A proposito di questa rilevante tematica, seppur il Piano non prevede, in questa fase, una specifica individuazione e localizzazione degli interventi che si andranno a realizzare, si ravvisa che occorrerà in prima istanza escludere quelle parti di territorio di particolare pregio paesaggistico, naturale e/o caratterizzate dalla presenza di beni storico-architettonici, soprattutto laddove la creazione dell'impianto e delle infrastrutture annesse determinerebbero significative trasformazioni dei luoghi, **con particolare riferimento alle aree sottoposte a tutela paesaggistica ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii.** (Art. 142 - Aree tutelate per legge; Art. 136 - Immobili ed aree di notevole interesse pubblico). Nelle successive fasi di attuazione del Piano pertanto dovranno essere fornite idonee **misure di localizzazione** degli interventi e ove possibile **misure di dimensionamento**, attraverso analisi e valutazioni di competenza da effettuare alle diverse scale territoriali (Regionale, Provinciale, Comunale), **con particolare riferimento ai vincoli e agli ambiti di tutela paesaggistici e storico-culturali (D.LGS. N. 42/2004, PPAR, REM, PTCP, PRG)**, al fine di escludere localizzazioni con potenziali effetti negativi (singoli o cumulativi).

La futura pianificazione dovrà quindi tenere conto di ogni categoria di bene tutelato con provvedimento espresso e "ope legis" ivi compreso il patrimonio architettonico se ubicato nell'ambito del paesaggio agrario/rurale; si dovrebbero considerare anche le case coloniche censite (pur non appartenendo a contesti tutelati dal codice) e il loro rapporto con il paesaggio circostante e il contesto ambientale di riferimento; particolare attenzione dovrà essere data ai siti Unesco;

4. Nello specifico della **Tutela del Patrimonio Archeologico**, premesso che si condivide, in linea generale, lo scopo del Piano di protezione e salvaguardia dei suoli, mediante minor consumo e riduzione di agenti inquinanti, circostanze che possono entrambe portare a un significativo degrado del patrimonio archeologico sepolto, **nelle successive fasi di attuazione si richiede un approfondimento sull'impatto sul patrimonio culturale, e particolarmente archeologico**, che non sembra essere stato preso in considerazione; si rammenta inoltre che tutti gli interventi che ricadano all'interno del Codice dei Contratti Pubblici (**D. Lgs. 50/2016**), dovranno essere assoggettati in seguito alla presentazione del progetto di fattibilità alle **procedure di verifica preventiva dell'interesse archeologico** secondo quanto indicato dal comma 1 dell'art. 25 del sopracitato codice;
5. Il Piano dovrà garantire un adeguato sistema di **monitoraggio** per la corretta gestione delle dinamiche di trasformazione del territorio agricolo, al fine di meglio indirizzare gli interventi e di escludere potenziali fenomeni di completa trasformazione sotto il profilo paesaggistico-ambientale;
6. Nel merito degli indicatori ambientali inerenti alla risorsa "Paesaggio" e ai "Beni Culturali", anche ai fini del monitoraggio, è opportuno recepire i seguenti riferimenti: **Integrità/frammentarietà** del territorio agricolo; **percezione visiva** (qualità/intrusione); **cartografie dei beni culturali e delle aree sottoposte a vincolo paesaggistico/archeologico**
(<http://www.cartadelrischio.beniculturali.it/>; <http://www.vincoliinrete.beniculturali.it/>).



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SERVIZIO V- TUTELA DEL PAESAGGIO

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554

PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

AB J

In ultimo, questa Soprintendenza potrà esprimere il proprio parere di competenza, ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii., nel corso delle successive fasi di attuazione del Piano e/o di progettazione degli interventi.>;

REGIONE PIEMONTE

La **Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino**, con parere endoprocedimentale di competenza, prot. n. 21254 del 04/11/2022, la **Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli**, con parere endoprocedimentale di competenza, prot. n. 14369 del 07/11/2022, e la **Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Alessandria, Asti e Cuneo**, con parere endoprocedimentale di competenza, prot. n. 17055 del 08/11/2022, osservano quanto segue:

< (... ...)

Esaminato il "Contesto programmatico, normativo e pianificatorio internazionale e nazionale di riferimento del PSP 2023-2027" all'interno del quale sono indicati i principali documenti di riferimento, di livello internazionale e nazionale relativi ai vari tematismi, tra cui "Paesaggio e beni culturali" (pp. 48 e 51);

Considerati gli obiettivi di sostenibilità e protezione ambientale e la verifica di coerenza in rapporto ad altri pertinenti Piani e Programmi;

Preso atto che nella Tabella 7-29 "Piani territoriali paesaggistici vigenti in Italia" (p. 320) si cita correttamente il Piano Paesaggistico Regionale del Piemonte (Ppr), punto di riferimento anche per la pianificazione locale e dei vari piani sotto-ordinati, i cui elaborati sono consultabili al link

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/paesaggio/piano-paesaggistico-regionale-ppr>, che potrà essere consultato anche per i temi archeologici, dello sviluppo sostenibile, dell'energia, natura e biodiversità, etc. Nel paragrafo "Implicazioni del PSP sul paesaggio" 7.3.6.1 a p. 339 si cita inoltre il contributo della Regione Piemonte in fase di Scoping, che indica un "set" di azioni che possono favorire la coerenza con gli obiettivi della PAC/PSP al Ppr - ribadito poi a p. 346 nell'ottica di mitigazione degli impatti - che gli Uffici scriventi ritengono condivisibile, essendo azioni attinenti al presente Piano strategico. Si ritiene inoltre che nelle fasi successive una lettura specifica delle Norme di Attuazione del Ppr - ed in particolare l'art. 25 "Patrimonio rurale storico", l'art. 32 "Aree rurali di specifico interesse paesaggistico" - che riportano alla cartografia di Piano, possa essere di aiuto nelle scelte localizzative dei Comuni - molti dei quali proseguono l'adeguamento del loro PRGC al Ppr - nel perseguire la tutela ed il mantenimento dei paesaggi agrari e più in generale possa suggerire scelte coerenti anche a livello di piano strategico.

Sul tema dell'agrofotovoltaico, così come indicato alle pp. 349 e 351, si condividono i principi del "rispetto dei segni permanenti del paesaggio agrario, la chiarezza del progetto avulso da operazioni artificiose di mascheramento degli impatti e la reversibilità, la possibilità di restituire i terreni alla sola attività agricola". Si dovranno tenere in considerazione i possibili effetti cumulativi degli impianti; pertanto le aree idonee dovranno essere selezionate in base a criteri di esclusione che tengano conto dei valori paesaggistici, culturali e archeologici delle aree rurali interessate, salvaguardando e valorizzando anche, in merito alla conservazione dei paesaggi rurali storici, i relitti delle partizioni agrarie di età romana (centuriazioni) ancora ricalcati da elementi rurali tradizionali quali siepi, filari e canalizzazioni. Si suggerisce, inoltre, di introdurre misure di miglioramento della qualità del paesaggio agrario, ove necessario, con la reintroduzione di segni leggibili in seguito alla dismissione degli impianti.

Verificata inoltre, in merito agli strumenti di mitigazione degli impatti sui beni archeologici, la corretta citazione delle Convenzioni internazionali inerenti il coinvolgimento degli archeologi nei processi di pianificazione territoriale e l'esauriente disamina delle fasi di sviluppo delle procedure di Verifica Preventiva dell'Interesse Archeologico ex art. 25 del D. Lgs. 50/2016, e considerato che il Piano non prevede, in questa fase, una specifica individuazione e localizzazione degli interventi da realizzarsi, non consentendo pertanto di valutare più nel dettaglio eventuali interferenze con siti d'interesse archeologico o aree con potenzialità archeologica individuate dagli strumenti urbanistici comunali vigenti e riconosciuti dal Piano Paesaggistico Regionale;

Considerato inoltre che "il paesaggio agrario è un patrimonio complesso di bellezza storico-artistica e naturale" che comprende tutte le componenti connotanti un dato contesto agrario-rurale, e quindi oltre alle "strutture



SERVIZIO V- TUTELA DEL PAESAGGIO

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554

PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

AS *

fondamentali che definiscono gli assetti culturali” anche i fabbricati rurali tradizionali e le corti di pertinenza nelle differenti tipologie;

Considerato altresì che è necessario tutelare e conservare adeguatamente le caratteristiche storico-architettoniche e tipologiche dei complessi rurali, i manufatti e le testimonianze storiche di pregio ad esso riferibili, le varietà e distribuzione delle colture e della trama viaria storica e prevedere il ripristino qualificato delle aree degradate;

Verificato infine, per quanto concerne nello specifico il patrimonio culturale, che sono stati richiamati, oltre alle convenzioni, i riferimenti normativi internazionali e nazionali, in particolare il Codice dei beni culturali e del paesaggio, il D. Lgs. 42/2004 e s.m.i., e considerato che “gli interventi che discenderanno dal Piano, dovranno essere avviati coerentemente alle previsioni normative nazionali” (cfr. Rif. paragrafo 7.3.6 pag. 318) e quindi nel rispetto delle disposizioni di detto Codice, che evidenzia proprio all’art. 10 comma 4) lettera l), fra i beni culturali identificabili per il loro valore storico-culturale anche “le architetture rurali aventi interesse storico od etnoantropologico quali testimonianze dell’economia rurale tradizionale”;

In considerazione del fatto che, in riferimento al paragrafo 6.3.7 “Beni culturali” si evidenzia giustamente come “il patrimonio culturale (nella sua interezza e complessità di componenti)” assuma “un peso fondamentale, non solo dal punto di vista gnoseologico, ma anche e soprattutto dal punto di vista identitario” per l’intera comunità e si mette altresì in luce anche la complessità legata all’individuazione e riconoscimento dei beni culturali, e dato che il Piano “non prevede, in questa fase, una specifica individuazione e localizzazione degli interventi che si andranno a realizzare” ma che produrranno effetti sul patrimonio culturale e sul paesaggio, al fine di favorire la prevista attivazione dei relativi specifici procedimenti per il rilascio di autorizzazioni/pareri previsti dal Codice si segnala che ai seguenti link: <http://www.sabap-to.beniculturali.it/index.php/vincoli/14-applicazioni/49-gestione-vincoli-monumentali> e <https://www.sabap-al.beniculturali.it/index.php/attivita/vincoli> sono consultabili i provvedimenti di tutela aggiornati dei beni culturali relativi ai territori di competenza di questi Uffici. Si rammenta inoltre che in linea generale sono sottoposti a tutela “ope legis” per effetto del combinato disposto degli artt. 10-12 del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i. anche le cose immobili e mobili appartenenti allo stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni fino a quando non sia stata effettuata la verifica dell’interesse culturale di cui all’art.12 comma 2); tutto ciò visto e considerato, queste Soprintendenze ritengono che il Rapporto Ambientale presenti una disamina esaustiva e completa della PAC in oggetto e restano in attesa delle successive fasi del Piano in oggetto, rimanendo a disposizione per gli aspetti di competenza.>;

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Il Dipartimento Territorio e Trasporti, Ambiente, Energia e Cooperazione della Provincia Autonoma di Trento, con parere endoprocedimentale di competenza, trasmette in allegato le osservazioni formulate dal Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio prot. n. 755497 del 4/11/2022, osserva quanto segue:

< (... ...)

Paesaggio e beni culturali

Con riferimento al capitolo 7.3.6 del Rapporto ambientale, e in particolare alla tabella 7-29, si precisa che l’articolo 21 comma 2 della L.P. 15/2015 riporta: “Il PUP ha valenza di piano paesaggistico ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137).”

La relazione illustrativa del PUP inoltre recita: “Rispetto alle aree di tutela ambientale si configurano come elementi di eccellenza i beni ambientali, individuati secondo l’ordinamento urbanistico provinciale. Tali beni, che rappresentano bellezze naturali, particolarità ecologiche o ambientali, insediamenti di notevole valenza paesaggistica, sono individuati sulla carta delle tutele paesistiche e compresi nell’elenco di invarianti, allegato al piano. Se, come detto, la tutela delle aree di tutela ambientale si attua secondo le procedure stabilite dall’ordinamento urbanistico provinciale, sulla carta delle tutele paesistiche per completezza del quadro sono indicate altre categorie di beni che presuppongono precise norme di tutela. Si tratta dei beni culturali, distinti nei beni archeologici, architettonici e storico-artistici dichiarati di interesse culturale secondo le norme di riferimento (ora il d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, il cosiddetto “Codice dei beni culturali”).” Con riferimento all’uso efficiente delle risorse naturali e alla preservazione



**MINISTERO
DELLA
CULTURA**

SERVIZIO V- TUTELA DEL PAESAGGIO

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554

PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

RB *

degli habitat richiamati nel Rapporto ambientale, preme inoltre sottolineare che il PUP individua le "invarianti", ovvero quegli elementi aventi carattere di permanenza e di insostituibilità, in quanto strettamente e durevolmente relazionati con l'ambiente e il territorio, nonché con la comunità che in essi si riconosce e si identifica. Il riconoscimento di tali elementi, che non solo strutturano in modo permanente ma anche identificano il territorio provinciale, richiede cautele e usi tali da garantirne l'approfondimento e la valorizzazione, conferendogli duratura riconoscibilità, unicità e non sostituibilità. Le invarianti sono dunque intese "come gli elementi, i connotati, gli aspetti del territorio dei quali tutelare, mantenere e arricchire le caratteristiche distintive di stabile configurazione o di lenta modificazione", vale a dire l'insieme degli elementi (areali, lineari, puntuali) diffusi, strettamente relazionati con l'ambiente e con il territorio che li esprime e assimilabili alle categorie di "beni" in cui le comunità si riconoscono e si identificano. Le invarianti sono disciplinate dall'articolo 8 delle Norme di attuazione del PUP. Pare pertanto utile ricordare, anche in ottica pianificatoria nazionale, che a livello provinciale le invarianti sono individuate in:

1. i principali elementi geologici e geomorfologici compresi nell'allegato D, quali morfosculture, morfologie carsiche, morfologie glaciali, aree d'interesse paleontologico, mineralogico e stratigrafico, da tutelare e valorizzare secondo le specifiche disposizioni di legge e nel rispetto delle indicazioni contenute nella relazione illustrativa;

2. i beni del patrimonio dolomitico compresi nell'allegato D;

3. la rete idrografica, costituita da tutto il sistema delle acque superficiali e sotterranee, cioè laghi, fiumi e torrenti, pozzi e sorgenti selezionati, nonché dai ghiacciai compresi nell'allegato D;

4. le foreste demaniali, come definite e individuate ai sensi delle disposizioni provinciali in materia di foreste, e i boschi di pregio per la particolare funzione di protezione e valenza paesaggistico-ambientale, specificamente individuati mediante i piani forestali e montani, le aree a elevata naturalità comprese nell'allegato D, cioè parchi naturali, siti e zone della rete "Natura 2000", riserve naturali provinciali, da tutelare e valorizzare secondo specifiche disposizioni di legge;

5. le aree agricole di pregio di cui all'articolo 38, da riconoscere e tutelare ai fini della valorizzazione produttiva e paesaggistica nonché dell'attrattività complessiva del territorio;

6. i paesaggi rappresentativi, cioè beni ambientali, beni archeologici, architettonici, storico-artistici rappresentativi, in quanto elementi identificativi dei luoghi, da riconoscere e approfondire al fine della conservazione dell'identità territoriale, compresi nell'allegato D.

Con riferimento all'obiettivo di invertire la perdita di biodiversità e migliorare i servizi ecosistemici, si precisa inoltre che l'interpretazione della perimetrazione delle Reti ecologiche ambientali (Capo V del PUP) da tutelare es. agricole di pregio, forestali, lacuali, fluviali, sorgenti, siti e zone della Rete Natura 2000, ..., deve essere effettuata considerando le zone ecotonali circostanti, che, in alcuni casi, possono presentare un valore paesaggistico ed ecologico rilevanti. La compromissione di tali zone, si potrebbe configurare come processo irreversibile che danneggerebbe anche le aree stesse, rilevanti dal punto di vista paesaggistico per quanto di competenza, ma riducendo anche la capacità tamponante "autodepurativa" intrinseca delle formazioni naturaliformi e la variabilità genetica che sta alla base della biodiversità e/o integrità delle aree stesse. In Provincia autonoma di Trento, ad esempio, il PUP disciplina in tal senso le Aree di protezione dei laghi (art. 22), le aree di protezione fluviale (art. 23), la Carta delle Risorse idriche (art. 21).

Aree agricole e aree agricole di pregio

Con riferimento alla strategicità dell'attività agricola, anche dal punto di vista della tutela della qualità del paesaggio, si precisa che il Capo I del Titolo IV del Regolamento urbanistico-edilizio provinciale in esecuzione della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15, approvato con Decreto del presidente della provincia 19 maggio 2017, n. 8-61/Leg, reca le "Disposizioni in materia di interventi nelle aree agricole e nelle aree agricole di pregio". Coerentemente con quanto sopra richiamato, "il PUP delinea i criteri per la distribuzione territoriale degli ambiti specializzati per funzioni e attività economiche rilevanti rispetto alla politica agricola e produttiva della Provincia, individuando le aree da consolidare e quelle idonee a essere ampliate per assumere rilievo sovralocale"; inoltre "il piano intende tutelare e orientare l'attività agricola e agro-industriale in particolare nelle aree che sulla base di una vocazione consolidata, offrono specializzazioni riconosciute, elevata produttività, distintività rispetto ad altri territori ed eccellenza qualitativa".

Infatti "il PUP stabilisce nei valori del paesaggio e del territorio, in primo luogo attraverso le invarianti e le aree agricole di pregio, quelli cui ispirarsi per contribuire a creare identità. Più precisamente il nuovo piano attribuisce a



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SERVIZIO V- TUTELA DEL PAESAGGIO

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554

PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

RB A

questi valori, presenti sull'intero territorio, il significato di fonti irrinunciabili di identità, di criteri ispiratori per la pianificazione a tutte le scale, di essenziale risorsa culturale ed economica.”>;

REGIONE LAZIO

Il **Parco Archeologico dell'Appia Antica**, con parere endoprocedimentale di competenza, prot. n. 4187 del 04/11/2022, osserva quanto segue:

< In riferimento all'avvio della fase di consultazione pubblica in oggetto, vista la documentazione disponibile sul portale delle Valutazioni e Autorizzazioni ambientali VAS-VIA-AIA del MiTE al link: <https://va.mite.gov.it/it-IT>, si riscontra quanto segue.

1. Si prende atto che, in questa fase, volta a delineare gli obiettivi strategici da perseguire, nel PSP non è volutamente riportato alcun riferimento alla localizzazione degli interventi da realizzare, all'interno del territorio regionale. A tale proposito si rappresenta la necessità, durante il prossimo approfondimento, di tenere in debita considerazione, oltre al PTPR vigente della Regione Lazio, anche altri strumenti di pianificazione territoriale quali il PTP 15/12 e il Piano di Assetto del Parco Regionale dell'Appia Antica, imprescindibili per la valutazione di idoneità delle aree.
2. All'interno di questa iniziale definizione degli obiettivi strategici, si apprezza nel complesso la volontà di applicare una valutazione non basata unicamente sul criterio meramente ambientale, ma che tenga in debita considerazione altri aspetti legati alla qualità del territorio che comprendano anche la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico e che consentano di preservare i caratteri e l'identità dei luoghi, promuovendone la gestione e la pianificazione. A tale riguardo gli strumenti di pianificazione, menzionati nel punto precedente, aiutano a comprendere immediatamente l'articolata situazione paesaggistica e vincolistica di alcune aree del territorio regionale e la delicatezza legata a interventi di qualsiasi natura. Si richiede a tal proposito di porre particolare attenzione al livello di frammentazione dei paesaggi: nel caso di Roma le condizioni paesistiche sono, allo stato attuale, già fortemente compromesse e disgregate ed è pertanto necessario lavorare in termini di ricomposizione e ricucitura.
3. Nel paragrafo 7.3.6 del RA ("Paesaggio e beni culturali") si apprezza l'approfondimento di due tematiche di grande rilevanza a causa del loro impatto sul paesaggio: il consumo del suolo e la pianificazione della produzione da fonti rinnovabili, con particolare riguardo all'agrivoltaico. In particolare, per quest'ultimo si rappresenta l'importanza di un approccio volto alla realizzazione di impianti integrati, localizzati in aree industriali o in zone degradate, minimizzando l'uso di suolo non artificializzato e garantendo la permanenza dell'uso agricolo. Si specifica però che anche in questi casi è necessario prevedere un attento studio di inserimento paesaggistico non solo del luogo specifico ma anche del suo immediato intorno con l'intento di operare un recupero dei valori paesaggistici degradati. Si condivide pertanto la necessità di porre l'attenzione sulla questione degli impatti cumulativi (pg. 344 del RA), non solo visivi, nella scelta della localizzazione degli impianti, che necessariamente dovrà tenere conto delle interazioni tra quanto previsto nel PSP e le modificazioni in atto sul territorio, prendendo in considerazione anche eventuali programmi e progettazioni in essere in relazione a quelle di nuova definizione.
4. Si rappresenta infine che anche per gli aspetti legati al monitoraggio, contenuti nel capitolo 11 del RA ("Piano di monitoraggio ambientale e gli indicatori"), si dovrà porre la giusta attenzione agli effetti del programma sul patrimonio culturale, inteso come l'insieme di beni culturali e paesaggistici. Si specifica infatti che le aree rurali, come nel caso del territorio tutelato dallo Scrivente Parco, oltre al proprio innegabile valore intrinseco, contengono al loro interno una moltitudine di beni monumentali e archeologici che devono essere preservati non solo direttamente ma anche indirettamente, tutelandone le visuali e le prospettive.

Tutto ciò premesso, considerata la natura generica del Piano, nonché l'assenza di una specifica localizzazione delle azioni previste, questo Ufficio, per quanto di propria competenza, rimanda le più puntuali valutazioni ai successivi indispensabili approfondimenti. In particolare, sarà cura di questo Ufficio verificare la compatibilità dei singoli piani o progetti proposti nel proprio territorio di competenza con le esigenze di tutela monumentale, archeologica e paesaggistica.>;



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SERVIZIO V- TUTELA DEL PAESAGGIO

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554

PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

AB *

REGIONE PUGLIA

La **Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Bari**, con parere endoprocedimentale di competenza, prot. n. 12139 del 07/11/2022, osserva quanto segue:

< (... ...)

Il Piano Strategico ha recepito le numerose osservazioni pervenute dai diversi Istituti del Ministero della cultura e dalle Regioni in merito alle possibili conseguenze sulla componente del paesaggio e dei beni culturali, sviluppando in maniera esaustiva, rispetto al Rapporto Preliminare, gli aspetti del paesaggio e le possibili interazioni fra le azioni promosse dal Piano e le istanze di tutela.

Il Piano sottolinea correttamente che le "problematiche che possono gravare sul paesaggio e sui beni culturali sono in primo luogo i cambi culturali che alterano in alcuni casi i paesaggi storici introducendo nuove culture spesso non autoctone, ma anche la possibile creazione di nuove infrastrutture che migliorino la logistica deve essere condotta attraverso uno studio attento del paesaggio al fine di rispettare i caratteri storici e le invarianti strutturali del territorio. Notevole preoccupazione è legata all'incentivazione "Incentivare la produzione e l'utilizzo di energia da fonti rinnovabili" in quanto tali strutture comportano la perdita di elementi costruttivi storici, come i tetti in coppo, oppure la compromissione di estese porzioni di paesaggio per la realizzazione di impianti fotovoltaici o agrivoltaici e il contemporaneo aumento del consumo di suolo che da agricolo diventa industriale. Si sottolinea in particolare che le due esigenze precedenti entrano in contrasto spesso nella pratica comune con la esigenza, anche questa prevista dal piano, di "Tutela, valorizzazione e ripristino del paesaggio rurale" in mancanza di specifiche direttive e indicazioni di pianificazione".

Il Piano chiarisce però che "il PSP non prevede, in questa fase, una specifica individuazione e localizzazione degli interventi che si andranno a realizzare (dipendendo questi elementi dall'esito delle procedure di selezione successive all'emanazione dei bandi). Tuttavia, va tenuto conto sin da ora, che i futuri interventi di attuazione del Piano, potrebbero interferire con la componente ambientale, dal momento che gli obiettivi generali che riguardano "Ambiente e Clima" e "Sviluppo Aree Rurali", appaiono quelli da cui dipenderanno misure e azioni che possono maggiormente produrre effetti potenzialmente significativi (positivi o negativi) sul patrimonio culturale (inteso come insieme dei beni architettonici e archeologici) e paesaggistici. Ne deriva che gli interventi che discenderanno dal Piano, dovranno essere avviati coerentemente alle previsioni normative nazionali e internazionali in materia paesaggistica e archeologica, affinché i soggetti che realizzeranno gli interventi previsti, abbiano ben evidenti le norme di tutela di cui al D. Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii., per i beni culturali e paesaggistici. In particolare, oltre le su menzionate tutele previste dalla Parte II del Codice, anche le tutele relative ai beni paesaggistici previste dalla Parte III (da cui deriva quindi la necessità di acquisire i pareri vincolanti degli organi Ministeriali competenti)".

Questa Soprintendenza giudica molto positivamente la valutazione eseguita dal Rapporto Ambientale in merito alle problematiche connesse alla realizzazione degli impianti agrivoltaici, infatti il Rapporto riporta: "di rilevante importanza è anche il considerare le previsioni della pianificazione delle fonti di energia rinnovabili, delle reti di comunicazione e della trasmissione energetica in maniera sinergica con il PSP, considerato gli impatti che tali opere possono avere sul paesaggio agrario. [...] Questo ultimo aspetto, risulta potenzialmente conflittuale perché deriva dalle innovazioni tecnologiche applicate alla produzione di energie rinnovabili (di cui anche al PNRR), in particolare la modalità di coltivazione con impianti "agrofotovoltaici" che compromettono gli aspetti culturali e colturali tradizionali, individuando idonei ambiti potenzialmente convertibili. La valutazione sulle aree compromesse e degradate deve considerare prioritariamente la possibilità del recupero ai fini colturali tradizionali, garantendo il mantenimento anche del sistema di irrigazione storico che ha determinato l'attuale disegno del territorio".

Questa Soprintendenza non può che concordare sulla necessità che tutti gli interventi connessi al Piano dovranno essere valutati puntualmente in base alla localizzazione sul territorio, ma si esprime fin d'ora forte perplessità in merito al finanziamento per il cambio colturale in modo da disincentivare le colture estensive: come riportato nelle analisi dei diversi ambiti paesaggistici eseguita dal Piano Paesaggistico della Regione Puglia (PPTR) le colture estensive, infatti, sono elementi caratterizzanti in molte porzioni del paesaggio pugliese, come per esempio l'area dell'Alta Murgia, per limitarsi al territorio di competenza della Scrivente; promuovere in maniera incontrollata il



SERVIZIO V- TUTELA DEL PAESAGGIO

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554

PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

AB A

cambio culturale e l'abbandono delle produzioni tradizionali può compromettere i caratteri costitutivi del paesaggio ed essere, di conseguenza, incompatibile con le istanze di tutela.

Inoltre si esprime forte perplessità sulla mancanza tra le azioni sostenute e previste dal Piano Nazionale di azioni a sostegno del settore olivicolo-oleario, colpito dall'emergenza fitosanitaria da Xylella fastidiosa che interessa parte del territorio pugliese.

Per tutte le azioni e tipologie d'intervento che interferiscono con il sottosuolo, si evidenzia la necessità di prevedere per le scelte localizzative e dimensionali dei piani e dei progetti ricadenti nel territorio di competenza particolari misure di cautela per le presenze storico archeologiche. Ai fini della localizzazione di possibili tracce archeologiche e della individuazione delle possibili opere di mitigazione del rischio archeologico, dovranno essere acquisite nelle fasi successive analisi di maggior dettaglio sulla base di valutazioni derivanti dalle carte del rischio e del potenziale archeologico da elaborare ai sensi dell'art.25 del D. L.vo 50 del 2016.>;

La Soprintendenza Nazionale per il Patrimonio Culturale Subacqueo, con parere endoprocedimentale di competenza, prot. n. 8992 del 25/11/2022, osserva quanto segue:

< (... ...)

Tra gli obiettivi specifici del Piano, descritti nel paragrafo 5.4 del R.A. insieme agli interventi previsti per ciascuno di essi, per quanto di competenza, si ritiene che possano determinare ricadute significative sul patrimonio culturale e sul paesaggio in particolare quelli indicati di seguito: "Contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento a essi, anche attraverso la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e il miglioramento del sequestro del carbonio, nonché promuovere l'energia sostenibile (OS4)"; "Contribuire ad arrestare e invertire la perdita di biodiversità, migliorare i servizi ecosistemici e preservare gli habitat e i paesaggi (OS6)"; "Promuovere l'occupazione, la crescita, la parità di genere, inclusa la partecipazione delle donne all'agricoltura, l'inclusione sociale e lo sviluppo locale nelle zone rurali, comprese la bioeconomia circolare e la silvicoltura sostenibile (OS8)".

Per quanto riguarda l'OS4 si evidenzia che promuove non solo "lo sviluppo e l'impiego delle energie rinnovabili, dei prodotti e sottoprodotti di origine agricola, zootecnica e forestale e l'efficienza energetica, incentivandone la produzione all'interno delle aziende, favorendo il raggiungimento di bilanci territoriali ambientali neutri o positivi e lo sviluppo di comunità energetiche" ma anche "azioni di tutela del territorio e del paesaggio per contenere fenomeni di dissesto e degrado, inclusi quelli derivati dagli eventi estremi".

Per questo obiettivo specifico, che si integra con gli obiettivi del PNRR, il Piano prevede numerosi interventi tra eco-schemi, pagamenti agroambientali, misure forestali e misure di investimento, tra cui si ritiene che possano avere più direttamente potenziali impatti negativi sul paesaggio e sul patrimonio culturale quelli mirati alla produzione di energie rinnovabili e da prodotti e sotto-prodotti di origine agricola, zootecnica e forestale nonché a contenere fenomeni di dissesto idrogeologico, effettuare interventi di manutenzione straordinaria dei sistemi di idraulica forestale e del reticolo idraulico minore.

Con riferimento all'OS6, invece, si ritiene che le misure previste determinino prevalentemente effetti positivi sul paesaggio, in quanto comprendono uno specifico eco-schema per la salvaguardia degli ulivi di particolare valore paesaggistico, che connotano i paesaggi rurali del territorio di competenza di questo Ufficio, che si combina con interventi di sviluppo rurale specifici per la tutela e valorizzazione dei paesaggi rurali storici e tradizionale con una particolare attenzione ai siti Natura 2000 mediante interventi a carattere sia aziendale sia territoriale.

L'OS8, infine, prevede tra le altre misure investimenti finalizzati a superare il gap infrastrutturale, con particolare attenzione al "digital divide", a migliorare l'accessibilità ai servizi per la popolazione e le imprese, attraverso la riorganizzazione e la creazione di servizi, ma anche l'attrattività delle zone rurali sia per la residenzialità, sia per altre attività produttive, attraverso investimenti volti alla valorizzazione culturale, alla messa in sicurezza e ristrutturazione delle strutture abitative, dei centri abitati e dei borghi rurali. L'OS8 prevede, ancora, il recupero e riuso delle strutture rurali e beni collettivi, l'efficientamento energetico e l'adeguamento antisismico dell'edilizia abitativa rurale. Per il perseguimento dell'obiettivo, ancora, sono previste azioni che contribuiscono alla gestione sostenibile del territorio, favorendo il recupero di aree abbandonate o degradate anche per finalità turistico-ricreative. Tra le azioni previste, infine, è compresa anche quella mirata a favorire la diffusione della Banda Ultra Larga anche in aree non raggiunte dal Piano BUL aree bianche.



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SERVIZIO V- TUTELA DEL PAESAGGIO

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554

PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

AB

Si evidenzia che per quest'ultimo Obiettivo Specifico, se molti degli interventi previsti possono avere potenziali effetti positivi sul paesaggio nel suo complesso, contribuendo anche a processi di valorizzazione del patrimonio culturale dei paesaggi rurali, in coerenza con la Strategia Nazionale delle Aree Interne e con il Programma Leader, tuttavia gli interventi infrastrutturali o sull'edilizia rurale, che nel territorio di competenza di questo Ufficio spesso corrisponde a complessi masserizi storici o ad architetture in pietra a secco, possono al contrario presentare criticità rispetto alle esigenze di tutela di tali beni, così come di quelle dei beni diffusi nel paesaggio agrario quali i muri a secco, le pagliare, le cisterne o ancora sulla rete tratturale sottoposta a tutela con D.M. 22.12.1983.

In generale, si osserva che le diverse misure sopra richiamate per l'OS4 e l'OS8 possono interferire con il patrimonio culturale e paesaggistico non solo per quanto concerne i beni oggetto di tutela con specifici provvedimenti ai sensi della parte Seconda e della Parte Terza del D. Lgs. 42/2004, ma anche per quanto riguarda tutte le componenti paesaggistiche censite come Ulteriori Contesti Paesaggistici individuati ai sensi dell'art. 143 dello stesso D. Lgs. 42/2004 nel Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (di seguito PPTR Puglia), redatto dalla Regione Puglia di concerto con questo Ministero e approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 176 del 16.02.2015, pubblicata sul BURP n. 40 del 23.03.2015.

Il PPTR Puglia risulta ampiamente analizzato, insieme alla pianificazione paesaggistica nel suo complesso, nel capitolo 7 del RA ("Quadro conoscitivo dello stato dell'Ambiente") al paragrafo 7.3.6 ("Paesaggio e beni culturali"), ma si ritiene di doverne sottolineare la sua valenza come strumento conoscitivo in riferimento ai valori patrimoniali del paesaggio e dei beni culturali, peraltro in aggiornamento via via che procede la pianificazione urbanistica i con i dovuti approfondimenti a livello locale.

Per quanto attiene i paesaggi rurali, si ritiene che debbano essere tenuti in debito conto ai fini della mitigazione degli impatti nelle fasi attuative del Piano, non solo il sistema delle componenti tutelate (Beni e Ulteriori contesti paesaggistici), ma anche gli obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale di cui alla "Sezione C" delle "Schede d'Ambito" relative ai singoli Ambiti paesaggistici individuati dal PPTR (per il territorio di competenza: elaborato 5.8, "Arco ionico tarantino"; 5.10, "Tavoliere salentino"; 5.7, "Murgia dei trulli"; 5.6 "Alta Murgia"). Si segnala, inoltre, che i Beni Paesaggistici tutelati ai sensi dell'art. 136 del D. Lgs. 42/2004 sono stati normati con schede PAE "Schede di identificazione e di definizione delle specifiche prescrizioni d'uso degli immobili e delle aree di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 e 157 del Codice" definite in fase di redazione del PPTR, nelle quali sono indicate le normative d'uso e gli obiettivi da perseguire nella trasformazione del territorio.

Nonostante la matrice di valutazione degli impatti di cui all'all. 6 al RA individui impatti prevalentemente positivi sulla componente "Paesaggio e beni culturali", questa Soprintendenza osserva che gli interventi previsti dall'OS4, con particolare riferimento alle infrastrutture per la produzione di energia rinnovabile e agli interventi sull'edilizia rurale, potrebbero interferire con il sistema delle tutele previste dal PPTR Puglia già richiamato.

In proposito si prende atto che il RA non individua specifiche misure di mitigazione degli impatti, ma ritiene necessario "attraverso soprattutto il Piano di Monitoraggio Ambientale, provvedere a controllare costantemente, l'andamento di ogni singolo intervento nelle varie regioni/province", rimandando sostanzialmente alle fasi attuative del Piano la definizione delle modalità per ridurre potenziali effetti negativi determinate dalle azioni e dagli interventi previsti. Si osserva che nel cap. 7, tuttavia, il RA fa espresso riferimento alla pianificazione paesaggistica per il corretto inserimento degli impianti per la produzione di energia rinnovabile, e in particolare degli impianti agrivoltaici, così come alla valutazione degli impatti visivi cumulativi.

Questa Soprintendenza, individuando tra gli interventi che possono determinare in maggior misura potenziali effetti negativi sul paesaggio e sul patrimonio culturale quelli relativi alla realizzazione di impianti per la produzione di energia rinnovabile e di infrastrutture, ritiene necessario adottare nelle fasi attuative del Piano scelte che privilegino la localizzazione di tali impianti in zone degradate, in modo da minimizzare l'uso di suolo non artificializzato, mentre per quanto attiene gli impianti agrivoltaici ritiene necessario prevedere in modo esplicito, come forma di mitigazione degli impatti sul paesaggio, un approfondito esame delle alternative localizzative e un corretto studio di inserimento paesaggistico.

Con specifico riferimento al patrimonio archeologico, inoltre, si ritiene che lo strumento più efficace per la mitigazione dei potenziali impatti negativi in relazione a stratigrafie e/o strutture di interesse archeologico o paleontologico eventualmente ancora conservate nel sottosuolo o presenti sui fondali marini e le acque interne, sia quello offerto dalle procedure di archeologia preventiva, disciplinate dall'art. 25 del D. Lgs. 50/2016 (Codice degli



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SERVIZIO V- TUTELA DEL PAESAGGIO

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554

PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

RB L

contratti pubblici). In proposito si osserva che il RA fa riferimento alle suddette procedure in relazione alla costruzione del quadro conoscitivo dello stato attuale del patrimonio culturale (Cap. 7), tuttavia si fa presente che la disciplina di cui all'art. 25 del D. Lgs. 50/2016 prevede più fasi di approfondimento, tra cui le indagini archeologiche da realizzare in fase di progettazione preliminare delle opere, che possono determinare anche variazioni progettuali. In conclusione, richiamate le considerazioni e le osservazioni sopra esposte, tenuto conto del carattere di documento di programmazione strategica del Piano e considerata l'assenza di una localizzazione precisa delle singole azioni in cui si articola, questa Soprintendenza si riserva di esprimere valutazioni più puntuali nell'ambito delle fasi attuative che comporteranno l'esame dei singoli progetti o piani proposti, verificandone la compatibilità con le esigenze della tutela monumentale, paesaggistica ed archeologica.>

REGIONE TOSCANA

La Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Firenze e per le Province di Pistoia e Prato, con parere endoprocedimentale di competenza, prot. n. 29447 del 09/11/2022, osserva quanto segue:

< (... ...)

in base alle proprie competenze territoriali, formula le seguenti valutazioni e osservazioni:

- a) **si ritiene esaustiva** l'enunciazione dei contenuti degli obiettivi generali e di sostenibilità ambientale, nonché la coerenza con le Strategie per lo Sviluppo Sostenibile, come illustrato nell'all. 2
- b) **si ritiene esaustiva** la considerazione degli aspetti pertinenti allo stato attuale dell'ambiente e alla sua evoluzione probabile senza l'attuazione del piano, tenuto conto che l'ambito territoriale considerato coincide col territorio nazionale.
- c) **si ritiene esaustiva** la considerazione delle caratteristiche culturali e paesaggistiche su scala nazionale, fermo restando il necessario rimando alle successive fasi attuative e progettuali per una più idonea caratterizzazione dei territori coinvolti nell'attuazione del piano. Come espresso nel RA (pag. 334), per quanto attiene la Regione Toscana, sarà fondamentale fare riferimento al quadro conoscitivo e alla disciplina di piano contenuti nel PIT-PPR. Fin da ora, e per l'ambito territoriale di competenza della Scrivente, si invita a porre la dovuta attenzione anche nelle successive fasi attuative al diffuso e delicato patrimonio culturale presente sul territorio, tra cui segnatamente:
 - a. i beni tutelati ai sensi della Parte II del Codice, compreso il patrimonio immobiliare pubblico tutelato ai sensi dell'art.12 del D.Lgs. 42/04, che diffusamente è presente anche in aree rurali o comunque esterne ai territori urbanizzati;
 - b. i beni tutelati ai sensi della Parte III del Codice;
 - c. i siti UNESCO con le loro Buffer Zone: il sito seriale "Ville e Giardini medicei" e il sito del Centro Storico di Firenze, per cui si raccomanda di tenere conto della ripermimetrazione della Core Zone del 2021;
 - d. i paesaggi rurali storici della Toscana;
 - e. le aree di potenziale archeologico, come rappresentate nei Piani strutturali e nei Piani operativi comunali, anche quando non tutelate ai sensi della Parte II e III del Codice.

Gli elaborati che accompagneranno le future fasi attuative e progettuali dovranno prevedere una adeguata rappresentazione della situazione vincolistica in essere nell'area coinvolta, come sopra indicato, nonché una puntuale caratterizzazione delle sue componenti naturali, morfo-tipologiche e paesaggistiche.

Si prende atto di quanto illustrato al cap. 2.4.4 del RA e nell'allegato 7 — Valutazione di Incidenza Ambientale e si ritiene esaustivo quanto esaminato su scala nazionale.

- d) **si ritiene esaustiva** la considerazione di qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al piano, su scala nazionale.
- e) **si ritiene esaustiva** la considerazione degli obiettivi generali di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o dagli stati membri, pertinenti al piano nazionale. Si prende atto del recepimento di quanto suggerito dalla Scrivente in sede di trasmissione del contributo tecnico inerente il RPA (ns. nota prot. 8431 del 01/04/2022) relativamente al richiamo al Codice del Beni Culturali e del Paesaggio, alla Convenzione europea del Paesaggio (2000) e alla Convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico (1992). Si accoglie positivamente il congruo richiamo al DM del 10/09/2010 "Linee guida per l'autorizzazione



SERVIZIO V- TUTELA DEL PAESAGGIO

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554

PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

RB J

degli impianti alimentati da fonti rinnovabili". Si prende atto della verifica di coerenza effettuata in sede di RA rispetto a piani e programmi nazionali relativi ai Settori Ambiente ed Energia. Si raccomanda, una volta localizzati gli interventi, di inserire nei futuri documenti di piano e nei bandi un esplicito richiamo alla verifica di coerenza rispetto ai piani regionali operanti nei settori sopra citati e ai piani strutturali e operativi comunali e intercomunali negli ambiti territoriali coinvolti.

f) **si ritiene parzialmente esaustiva** la considerazione dei possibili impatti significativi sull'ambiente, compresi, tra gli altri, quelli relativi ai beni materiali, al patrimonio culturale (architettonico, archeologico, paesaggistico) e l'interrelazione tra questi e gli altri fattori ambientali.

Si rileva come il RA individui tra gli interventi che hanno potenziale impatto negativo o molto negativo sul patrimonio culturale e sui beni materiali quelli appartenenti alla categoria "Investimenti" (cfr. par. 9.3 e all. 6).

A parere della Scrivente — ai fini della valutazione dei possibili effetti sul patrimonio culturale, anche derivanti da piani e programmi attuativi e subordinati al piano qui esaminato — nonché della predisposizione di misure di mitigazione e compensazione — appare opportuno esplicitare l'importanza di fattori determinanti quali: la componente percettiva del paesaggio e i rapporti di intervisibilità con i beni culturali; la distanza di nuovi impianti/infrastrutture dai beni culturali; la frequentazione dei siti; l'esplicito richiamo alla possibile presenza di patrimonio archeologico sommerso; la componente morfologica e tipologica delle aree ruarali, ecc.

In particolare si coglie l'attenzione che nel RA viene posta al tema dell'agro-fotovoltaico: si condivide l'analisi degli effetti illustrata a pag.331: "Questo ultimo aspetto, risulta potenzialmente conflittuale perché deriva dalle innovazioni tecnologiche applicate alla produzione di energie rinnovabili (di cui anche al PNRR), in particolare la modalità di coltivazione con impianti "agro-fotovoltaici" che compromettono gli aspetti culturali e colturali tradizionali, individuando idonei ambiti potenzialmente convertibili. La valutazione sulle aree compromesse e degradate deve considerare prioritariamente la possibilità del recupero ai fini colturali tradizionali, garantendo il mantenimento anche del sistema di irrigazione storico che ha determinato l'attuale disegno del territorio."

Visto il campo di applicazione delle linee di intervento del piano, si tenga conto di quanto previsto dalla normativa attualmente vigente, in particolare:

- a. il DL 17/2022 e il DL 77/2021 con l'indicazione delle zone idonee all'installazione degli impianti per la produzione energetica da fonti rinnovabili, dei casi in cui l'installazione è libera o segue procedure semplificate;
- b. il D.Lgs. 42/04;
- c. l'art. 143 c.4 lett.b): 4. 11 piano può prevedere: b) la individuazione delle aree gravemente compromesse o degradate nelle quali la realizzazione degli interventi effettivamente volti al recupero ed alla riqualificazione non richiede il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 146;
- d. l'art. 149 e. 1 lett.b) e e): Fatta salva l'applicazione dell'articolo 143, comma 4, lettera b) e dell'articolo 156, comma 4, non è comunque richiesta l'autorizzazione prescritta dall'articolo 146, dall'articolo 147e dall'articolo 159:

per gli interventi inerenti l'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili, e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l'assetto idrogeologico del territorio;

per il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste indicati dall'articolo 142, comma 1, lettera g), purché previsti ed autorizzati in base alla normativa in materia.

In ragione delle peculiarità sopra evidenziate, si raccomanda pertanto di articolare le successive fasi attuative tenendo conto degli impatti possibili sul patrimonio culturale, compresi i fattori sopra richiamati, anche al fine di individuare le aree effettivamente idonee ad accogliere le trasformazioni previste e le possibili mitigazioni.

g) **si ritiene parzialmente esaustiva** l'indicazione degli indirizzi di riferimento per l'attuazione delle misure previste per impedire, ridurre o compensare nel modo più completo possibile gli eventuali impatti negativi significativi sull'ambiente (e quindi anche sui beni culturali e sul paesaggio) conseguenti all'attuazione del



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SERVIZIO V- TUTELA DEL PAESAGGIO

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554

PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

RB
X

piano e dei futuri progetti. In particolare si prende atto del richiamo al già citato DM del 10/09/20210 e alle Linee guida dell'Università della Tuscia per l'applicazione dell'agro-fotovoltaico in Italia. Tuttavia, non può che rimandarsi alle fasi successive una valutazione puntuale degli interventi, della loro compatibilità e delle misure di mitigazione eventualmente necessarie.

Resta inteso quanto indicato al punto f) in merito alla considerazione degli impatti possibili sul patrimonio culturale e all'applicazione delle disposizioni normative vigenti.

- h) **si prende atto** di quanto espresso al par. 9.4: "è demandato al Piano di Monitoraggio del PSP il ruolo centrale di valutazione delle scelte fatte dall'Italia e a cascata dalle Regioni, della nuova programmazione in campo agricolo e delle eventuali misure correttive da attuare per riallineare la strategia agli obiettivi europei e nazionali delle nuove "architettura verde". Appare dunque necessario e ineludibile effettuare una adeguata e motivata comparazione delle alternative progettuali in sede di VIA per i singoli interventi attuativi.
- i) **si ritiene parzialmente esaustiva** la descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio e al controllo degli impatti ambientali significativi (e, quindi, anche sul patrimonio culturale) derivanti dall'attuazione del programma proposto. Si ritiene, infatti, che occorra integrare gli indicatori di contesto e di contributo inerenti il patrimonio culturale tenendo conto anche dei fattori indicati al punto f).
- j) **si ritiene adeguata**, per la consultazione pubblica, l'elaborazione della sintesi non tecnica delle informazioni previste dall'allegato VI del D. Lgs. n. 152/2006 s.m.i. >

La **Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Pisa e Livorno**, con parere endoprocedimentale di competenza, prot. n. 173039 del 15/11/2022, osserva quanto segue:

< (... ...)

questa Soprintendenza trasmette il seguente contributo per quanto di competenza.

Il Rapporto Ambientale nel capitolo 5.3 Il Piano strategico della PAC 2023-2027: obiettivi specifici interventi previsti" descrive gli Obiettivi Specifici (OS) del Piano in esame, così articolati:

Sostenere un reddito agricolo sufficiente e la resilienza del settore agricolo in tutta l'UE al fine di rafforzare la sicurezza alimentare a lungo termine, e la diversità agricola, nonché garantire la sostenibilità economica della produzione agricola (OS1)

Migliorare l'orientamento al mercato e aumentare la competitività dell'azienda agricola nel breve e nel lungo periodo, anche attraverso una maggiore attenzione alla ricerca, alla tecnologia e alla digitalizzazione (OS2)

Migliorare la posizione degli agricoltori nella catena di valore (OS3)

Contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento a essi, anche attraverso la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e il miglioramento del sequestro del carbonio, nonché promuovere l'energia sostenibile (OS4)

Favorire lo sviluppo sostenibile e un'efficiente gestione delle risorse naturali come l'acqua, il suolo e l'aria, anche attraverso la riduzione della dipendenza chimica (OS5)

Contribuire ad arrestare e invertire la perdita di biodiversità, migliorare i servizi ecosistemici e preservare gli habitat e i paesaggi (OS6)

Attrarre e sostenere i giovani agricoltori e i nuovi agricoltori e facilitare lo sviluppo imprenditoriale sostenibile nelle zone rurali (OS7)

Promuovere l'occupazione, la crescita, la parità di genere, inclusa la partecipazione delle donne all'agricoltura, l'inclusione sociale e lo sviluppo locale nelle zone rurali, comprese la bioeconomia circolare e la silvicoltura sostenibile (OS8)

Migliorare la risposta dell'agricoltura dell'UE alle esigenze della società in materia di alimentazione e salute, compresi alimenti di alta qualità, sani e nutrienti prodotti in modo sostenibile, ridurre gli sprechi alimentari nonché migliorare il benessere degli animali e contrastare le resistenze antimicrobiche (OS9)

Modernizzare l'agricoltura e le zone rurali promuovendo e condividendo le conoscenze, l'innovazione e la digitalizzazione e incoraggiandone l'applicazione da parte degli agricoltori attraverso un migliore accesso alla ricerca, all'innovazione, allo scambio di conoscenze e alla formazione.



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SERVIZIO V- TUTELA DEL PAESAGGIO

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554

PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

RB

Il capitolo 7.3 "Descrizione delle componenti dell'ambiente sulle quali il PSP potrebbe avere un impatto rilevante", contiene un'analisi destinata al "Paesaggio e beni culturali" (par. 7.3.6), nel quale vengono descritti i criteri a cui gli interventi dovranno fare riferimento e possibili misure di mitigazione degli impatti in termini tipologici.

Pur riconoscendo il carattere programmatico e di indirizzo del Piano, che rimanda alla pianificazione attuativa la definizione degli interventi, e contestualmente rilevando la generale coerenza degli obiettivi descritti con la disciplina del Piano paesaggistico per quanto riguarda i paesaggi rurali, poiché il Piano Strategico non contiene, in questa fase, una specifica individuazione e localizzazione degli interventi, che dipenderanno dall'esito delle procedure di selezione successive all'emanazione dei bandi, per quanto di competenza di quest'Ufficio, appare inevitabile riservare valutazioni specifiche alle fasi attuative del Piano stesso. Si segnala comunque che si ritengono indispensabili, nelle successive fasi di programmazione e progettazione, analisi di contesto ad un livello di approfondimento tale da consentire la produzione di valutazioni realistiche di merito. In quest'ottica sarà indispensabile fare riferimento agli elaborati conoscitivi e prescrittivi del Piano d'Indirizzo Territoriale con valenza di Piano paesaggistico della Regione Toscana approvato con DCR n. 37 del 27 marzo 2015, con particolare riferimento alla disciplina delle invariante strutturali dei paesaggi rurali, basandosi anche sugli obiettivi di qualità paesaggistica e sulle criticità individuati negli abachi delle invariante così come nelle schede dedicate a ciascun ambito di paesaggio regionale. Appare inoltre di particolare utilità per l'elaborazione di progetti su scala territoriale fare riferimento a tutti gli elaborati conoscitivi contenuti nel Piano paesaggistico, tra cui l'elaborato "I paesaggi rurali storici della Toscana".

Si indica, di seguito, il link alla cartografia interattiva del PIT, in cui sono mappati, su scala regionale, gli ambiti e i beni vincolati sotto il profilo paesaggistico e monumentale (per questi ultimi si rimanda anche alla cartografia del sistema informativo Vincoli in Rete dell'ICCD all'indirizzo <http://www.vincolinrete.beniculturali.it>):

<https://www502.regione.toscana.it/geoscopio/pianopaesaggistico.html>>;

REGIONE LOMBARDIA

La Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Cremona, Lodi e Mantova, con parere endoprocedimentale di competenza, prot. n. 10835 del 12/11/2022, osserva quanto segue:

< (... ...)

Per quanto attiene al paesaggio e al patrimonio culturale delle Province di Cremona, Lodi e Mantova, con riguardo al Rapporto Ambientale, si propongono alcune osservazioni:

- In riferimento al capitolo 5) "Piano strategico della PAC", con particolare riferimento al punto 5.3) "Il Piano strategico della PAC 2023-2027: Dichiarazione Strategica", si accolgono favorevolmente numerosi aspetti tra i quali in questa sede si richiama l'importanza della valorizzazione della componente culturale e identitaria del paesaggio, tutelando gli ecosistemi agricoli e forestali (p. 131); si evidenzia l'importanza di approfondire e indagare tutti gli aspetti potenzialmente conflittuali derivanti dalle innovazioni tecnologiche applicate alla produzione di energie rinnovabili (p. 133) quali pannelli solari, impianti di biometano, etc;
- In riferimento al punto 5.4 "Gli obiettivi specifici del PSP e gli interventi previsti" si invita ad approfondire e indagare tutti gli aspetti potenzialmente conflittuali derivanti dalle innovazioni tecnologiche applicate alla produzione di energie rinnovabili. In particolare si segnala l'impatto sul territorio di competenza di questo Ufficio di impianti fotovoltaici a terra, di "agrifotovoltaici", etc. con ricadute sugli aspetti culturali e culturali tradizionali. La spinta a favorire una diffusione dei sistemi di produzione di energia rinnovabile in ambito agricolo non si deve tradurre nella proposizione estensiva di soluzioni standard in contesti rurali anche molto diversi tra loro, pertanto si ritiene che il Piano debba incentivare, attraverso linee di indirizzo ad hoc, un approccio progettuale che tenga conto delle specificità dei vari territori al fine di addivenire a soluzioni che garantiscano il miglior inserimento paesaggistico possibile;
- Nuovamente in riferimento al punto 5.4 "Gli obiettivi specifici del PSP e gli interventi previsti" si coglie l'occasione per evidenziare la stretta connessione tra il recupero funzionale dei fabbricati rurali e la salvaguardia e valorizzazione del territorio agrario circostante a cui tali fabbricati sono storicamente strettamente connessi; si citano a titolo esemplificativo ma non esaustivo il rapporto con il sistema irrigatorio (rogge, canali etc.); la presenza di filari alberati sulle rive di fossi, rogge e al perimetro di strade; la tipologia di colture presenti; etc.. Nell'ambito delle valutazioni sulla sostenibilità ambientale delle politiche agricole, si invita ad analizzarne anche le ricadute sul paesaggio (si richiamano a titolo esemplificativo ma



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SERVIZIO V- TUTELA DEL PAESAGGIO

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554

PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

RB A

non esaustivo l'uso di reti/teli a protezione delle piantagioni di kiwi; l'uso di serre chiuse in plastica per la coltivazione di ortaggi, etc);

- In riferimento al capitolo 7) "Quadro conoscitivo dello stato dell'ambiente", con particolare riferimento al punto 7.3 "Descrizione delle componenti dell'ambiente sulle quali il PSP potrebbe avere un impatto rilevante" (7.3.2.1.2 "Il consumo di suolo") parallelamente alla riduzione del consumo di suolo si invita a una riconversione paesaggistica, qualitativa e quantitativa, prevedendo anche la rinaturalizzazione dei luoghi.

Per quanto attiene alla tutela del patrimonio archeologico, con riguardo al Rapporto Ambientale, si accolgono favorevolmente numerosi aspetti, quali:

- La direzione verso politiche di agricoltura estensiva, che rispettano maggiormente il paesaggio con pratiche agronomiche conservative volte a minimizzare fenomeni di erosione del suolo, con ricadute auspicabili anche nella riduzione delle pratiche delle bonifiche agrarie e del livellamento dei terreni, che hanno impatti negativi sia sui depositi archeologici che sul paesaggio;
- La decisa presa di posizione sulla necessità di procedere con politiche di riduzione del consumo del suolo, con puntuali osservazioni circa i casi di perdita totale della "risorsa suolo", fra i quali si annoverano anche le attività estrattive a cielo aperto, rilevante causa di danneggiamento del patrimonio archeologico sepolto;
- L'altrettanto deciso orientamento verso l'eliminazione delle minacce alla "salute" dei fiumi, che ha ricadute positive sulla salvaguardia del patrimonio archeologico sommerso, già ampiamente compromesso dagli effetti dei cambiamenti climatici in atto;
- Il richiamo all'importanza della pianificazione e della valutazione progettuale precedente alla realizzazione di impianti per fonti rinnovabili (agrivoltaico, fotovoltaico, biogas, etc.), al fine di tenere in debita considerazione la tutela del paesaggio e del suolo, con la precisa indicazione di dare priorità al recupero delle aree dismesse;
- Il recepimento delle indicazioni fornite dalle altre Soprintendenze, in particolare riguardo ai riferimenti normativi e alle risorse utili per la valutazione dell'incidenza delle opere previste dal Piano in fase attuativa (ivi compreso il rinvio agli strumenti di pianificazione territoriale), nonché il rilievo posto sull'impatto delle attività del Piano sulla tutela dei beni archeologici e sull'apporto e il valore del dato archeologico alle strategie previste, che può contribuire alla comprensione e ricostruzione delle colture tradizionali e delle dinamiche sottese alla formazione dei paesaggi storici.

Si propongono infine alcune osservazioni e suggerimenti di possibili integrazioni:

- Si valuta positivamente il generale sostegno alla tutela, valorizzazione e ripristino del paesaggio rurale e dei paesaggi storici tradizionali e in particolare al punto 7.3.6. la concezione sistemica di paesaggio agrario, come testimonianza delle azioni stratificate dell'uomo. In questo senso nel paesaggio rurale, inteso come paesaggio-palimpsesto, si riconoscono nel territorio di competenza della nostra Soprintendenza alcune evidenze oggi spesso minacciate anche dagli interventi di trasformazione ad uso agrario, delle quali occorrerà tenere debito conto nella fase attuativa del Piano, quali: tracciati centuriati, viabilità storica, principali opere di canalizzazione, terrazzi e dossi fluviali, forme dell'insediamento rurale (es. terramare, palafitte, "castra" e motte), sistemi poderali, resti di importanti aree di incolto richiamate da fonti archivistiche, paleoalvei, seriole, navigli, canali dei mulini, tracce di importanti attività di bonifica (es. bonifiche monastiche), apprestamenti difensivi (es. terrapieni, fosse e fossati), opere infrastrutturali (ponti, opere di arginamento), testimonianze dei processi industriali più recenti (archeologia dei paesaggi industriali).
- A fronte di una VinCA interamente declinata agli aspetti naturali dell'ambiente, si valuta positivamente il chiaro rimando all'impatto sui beni culturali e sul paesaggio contenuto nel cap. 9 "Valutazione dei possibili effetti sull'ambiente ai fini della VAS". A tale proposito si concorda che il settore riguardante gli investimenti sia quello nel quale si riconoscono maggiori probabilità di incidenza sul patrimonio archeologico, si ritiene tuttavia che esso sia parimenti potenzialmente negativo anche rispetto alle voci "impianti forestazione/imboschimento e sistemi agroforestali su terreni agricoli" e "investimenti in infrastrutture con finalità ambientali", valutati invece positivamente nella Figura 152, "Esito della valutazione degli effetti per



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SERVIZIO V- TUTELA DEL PAESAGGIO

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554

PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

AB A

la tipologia "Investimenti". Sono inoltre parimenti potenzialmente impattanti sul patrimonio archeologico anche gli investimenti previsti di cui ai codici SRD09, SRD10, SRD13, SRD14, nelle loro implicazioni in fase di singoli progetti attuativi.>;

REGIONE UMBRIA

La **Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio dell'Umbria**, con parere endoprocedimentale di competenza, prot. n. 22323 del 14/11/2022, osserva quanto segue:

< (... ...)

Tutto ciò premesso e considerato, questa Soprintendenza rappresenta quanto segue:

TUTELA PAESAGGISTICA e ARCHITETTONICA:

Il Piano in esame ha una dimensione strategica e programmatica in una prospettiva di sviluppo socio-economico e territoriale. In tal senso, si rileva che il trattamento degli aspetti paesaggistici, nonostante i menzionati richiami all'importanza del Paesaggio e della tutela paesaggistica e alle fragilità del paesaggio, non solo agrario, italiano, assume caratteri marginali in termini di linee di indirizzo, obiettivi, misure e strategie, mentre si demanda al MiC, al MiTE e ai PPR regionali la risoluzione delle citate fragilità.

Il proprio contributo non può prescindere, oltre che da una descrizione per grandi linee dei caratteri del territorio regionale e degli strumenti di pianificazione di cui dispone per garantire la tutela paesaggistica sul territorio, dalla rappresentazione delle criticità/difficoltà riscontrate quotidianamente nell'esercizio della propria azione di tutela, correlate all'assenza di convergenza tra politiche economiche/di rilancio sociale, politiche di tutela ambientale (con riferimento in particolare all'incentivazione di misure di efficientamento energetico -ricorso al fotovoltaico e al solare termico) e politiche di tutela del Paesaggio.

In tale senso, il presente Piano, pur nei suoi caratteri necessariamente generali, al fine del perseguimento di una sostenibilità 'reale' dovrebbe costituire uno strumento prezioso per una necessaria integrazione tra obiettivi, misure e strategie delle politiche agricole/ambientali e delle politiche paesaggistiche, dettando linee di indirizzo alle trasformazioni del territorio tali da evitare conflitti tra esigenze di tutela ambientali/fisiche ed esigenze di tutela paesaggistica/visivo-percettive/immateriali. Le misure M1C2 (Digitalizzazione, innovazione e competitività nel sistema produttivo), M2C1 (Economia circolare e agricoltura sostenibile), M2C2 (Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile), M2C4 (Tutela del territorio e della risorsa idrica) dovrebbero essere non settoriali ma tra loro integrate, non demandando la salvezza del Paesaggio esclusivamente a previsioni puntuali di conservazione di oliveti o vigneti o anche alla loro valorizzazione: a titolo di esempio, le misure M1C2 (competitività nel sistema produttivo) e M2C1 (economia circolare e agricoltura sostenibile), oltre a potenziare il recupero di usi agricoli del suolo non intensivi e differenziati dovrebbero contenere indicazioni atte a contenere l'espansione degli ambiti urbani verso i territori agricoli circostanti, preservando le aree agricole di margine quali 'aree tampone/filtro con particolari caratteri di uso del suolo/vegetazionali/ecotonali, e limitare a casi eccezionali, soprattutto in ambiti rurali/naturali non contigui ad ambiti urbani, le possibili riclassificazioni urbanistiche di aree agricole di salvaguardia in insediamenti turistico-ricettivi tali da comportare aumenti di consumo di suolo e superfici coperte e l'introduzione di elementi incongrui/impropri dai caratteri urbani. Analogamente, le misure M2C2 (Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile) ed M2C4 (Tutela del territorio e della risorsa idrica) dovrebbero tutelare non solo i caratteri ambientali assicurando il bene-stare delle collettività locali, ma anche i caratteri paesaggistici e monumentali dei contesti paesaggistici naturali o antropici di volta in volta interessati, assicurando il ben-essere delle collettività locali e dunque dovrebbero essere precisati i limiti del ricorso delle singole FER in base ai contesti, non essendo in linea generale auspicabile (indipendentemente dalla presenza di vincoli di tutela paesaggistica) l'installazione di impianti fotovoltaici e solari termici in aree agricole soprattutto di particolare pregio. In sostanza, si tratterebbe di re la limitazione del consumo di suolo con il concetto di 'fruizione senza consumo che sola può garantire la tutela e al contempo la valorizzazione del territorio, inteso come tessuto connettivo tra una dimensione fisica e una dimensione percettiva/identitaria.

Questo Ufficio condivide, dunque, le raccomandazioni formulate dalla CTVa del MiTE, nell'accogliere e integrare le osservazioni dei SCA, di approfondire, tra l'altro: -il ruolo del consumo di suolo per raggiungere quasi tutti i macro obiettivi della Strategia di Piano; -le ricadute dell'abbandono colturale e la perdita di biodiversità per omogeneizzazione ecologica; -la descrizione di tendenze in atto, criticità e aspetti di attenzione;-il tema della



SERVIZIO V- TUTELA DEL PAESAGGIO

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554

PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

RB A

Pianificazione di area vasta, territoriale, di agricoltura, silvicoltura, zootecnia e i loro rapporti reciproci; –le declinazioni delle azioni conseguenti alla pianificazione e progettazione della produzione di energia da fonti rinnovabili (FER) in sinergia con la tutela del paesaggio, limitando l'uso e il consumo di suolo e la sua frammentazione anche mediante allocazione di FER come agrivoltaico e fotovoltaico in centri aziendali/capannoni/aree dismesse e l'inserimento sostenibile di FER come i biogas di nuovo impianto o esistenti; –il concetto di agricoltura urbana e biodiversità in ambienti degradati, ai fini della sostenibilità anche sociale.

Il paesaggio umbro comprende tutte le principali caratteristiche del paesaggio italiano, in cui si assiste ad una fusione di storia e natura, costruito e non costruito, con un patrimonio culturale diffuso fatto di chiese, palazzi e tessuti urbani storici nella loro interezza, di per sé monumenti, e un patrimonio paesaggistico caratterizzato da colline e vallate disegnate da campi coltivati a seminativo semplice diffusamente intervallati da uliveti e vigneti e solcati da corsi d'acqua, ma anche da ampie e dense superfici boschive. Tale paesaggio non è riassumibile nella presente sede, essendo molto vario nelle sue sfaccettature naturali ed antropiche. Aldi là dei Piani Regolatori Generali (PRG), strumenti di livello comunale o intercomunale, gli strumenti di programmazione e pianificazione territoriale, paesaggistica e urbanistica di riferimento, che opportunamente dovrebbero essere recepiti dal PSPAC 2023-2027, sono, quali strumenti di area vasta di tutela del Paesaggio vigenti, i Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale (PTCP) delle Province di Perugia e di Terni, che all'interno del territorio regionale individuano Unità di Paesaggio (UDP), ambiti territoriali omogenei per le diverse componenti ambientali. La Regione Umbria non è ancora dotata di un Piano Paesaggistico Regionale. E' stata, tuttavia, preadottata con DGR n. 43 del 23 gennaio 2012, successivamente integrata con DGR n. 540 del 16 maggio 2012, la parte I "Quadro Conoscitivo e Quadro Strategico del Paesaggio Regionale" che costituisce un adeguato strumento di base delle conoscenze del territorio sia sotto l'aspetto del Paesaggio, in termini di valori, scenari di rischio e provvedimenti di tutela ai sensi della Parte III del D.Lgs. 42/04 e s.m.e i., che del repertorio dei BB.CC., comprensivo della ricognizione dei Centri Storici tutelati ai sensi della Parte II del d.lgs. 42/04 e s.m.e i.

In relazione al Piano in oggetto si ritiene, dunque, che i successivi livelli di approfondimento debbano avere come base il quadro della conoscenza del territorio derivanti dai suddetti strumenti di pianificazione.

*In definitiva, sotto l'aspetto paesaggistico e di tutela dei beni culturali, nell'ottica di una tutela integrata del territorio, dovrebbero essere considerati i seguenti obiettivi generali: **a.** una disciplina dei paesaggi agrari e silvo-pastorali di valenza storica, oggetto di tutela, e più in generale degli spazi rurali, ma anche dei crinali, dei percorsi e affacci panoramici, delle vedute e dei cono visuali. Ciò significherebbe individuare le aree di interesse agricolo e gli spazi rurali 'fragili' sul piano insediativo e produttivo, alle Unità di Paesaggio ed ai Paesaggi Locali quali aree boschive, agricole produttive ed agricole in abbandono, individuando all'interno di tali aree i nuclei rurali a carattere insediativo e produttivo da conservare e valorizzare e fornendo indicazioni in merito alle infrastrutturazioni storiche, all'opportunità di prediligere il recupero edilizio in luogo di nuove costruzioni, ma anche di promuovere la conservazione di boschi e pascoli attraverso le manutenzioni costanti delle viabilità forestali e la lotta preventiva/attiva contro gli incendi boschivi; l'incentivazione di un ricorso razionale e oculato a fonti energetiche rinnovabili oltre che non rinnovabili a garanzia di visuali paesaggistiche e panorami; **b.** il controllo delle espansioni insediative e l'individuazione di aree antropizzate sensibili, definendo azioni di tutela, valorizzazione di beni culturali puntuali e di nuclei e aggregati urbani storici e relative aree di margine quali aree di salvaguardia.*

TUTELA ARCHEOLOGICA

Considerato che le attività del PSP, per loro stessa natura, possono comportare impatti significativi sul patrimonio archeologico non solo per quanto riguarda le aree sottoposte a tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004, le zone archeologiche tutelate ai sensi dell' art 142, lett. m), D.Lgs. 42/20224 e i siti a rischio archeologico tutelati nell'ambito dei vari piani regolatori comunali, ma anche per quanto riguarda contesti e siti presenti nel sottosuolo ma ad oggi non ancora individuati, si rappresenta la necessità che in sede di predisposizione e progettazione dei singoli interventi venga avviata per gli ambiti territoriali di ricaduta un'attività conoscitiva preventiva e preliminare che permetta di incrementare le nostre conoscenze e, conseguentemente, di valutare compiutamente gli effetti diretti e indiretti dei vari progetti su un panorama archeologico quanto più completo possibile.

Si condividono pertanto le valutazioni ed i proponenti riportati nel Rapporto Ambientale, dove viene chiaramente esplicitato (pagg. 323-324) che l'impatto dei vari progetti sul patrimonio archeologico potrà essere valutato sulla base di una essenziale attività conoscitiva preliminare e preventiva, che dovrà attuarsi mediante:



SERVIZIO V- TUTELA DEL PAESAGGIO

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554

PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

RB

- raccolta dei dati bibliografici e di archivio delle aree interessate dalle opere di progetto;
- approfondita ricognizione sul campo in tutte le aree interessate dalle opere di progetto, con identificazione e posizionamento di ogni eventuale emergenza antica e, laddove ritenuto utile, anche mediante carotaggi o prospezioni elettromagnetiche, da eseguire in ogni caso tramite personale tecnico in possesso di adeguata formazione e qualificazione in campo archeologico; conseguente realizzazione di cartografia geo referenziata sulla quale dovranno essere riportate tutte le informazioni di archivio e da ricognizioni di superficie; esecuzione, nelle tratte in cui sia stato riscontrato un effettivo interesse archeologico, di scavi con metodo stratigrafico sino a raggiungere lo strato archeologicamente sterile, da eseguire mediante personale tecnico in possesso di adeguata formazione e qualificazione in campo archeologico; - al termine delle indagini archeologiche le eventuali emergenze individuate dovranno in ogni caso essere conservate e valorizzate secondo le prescrizioni che saranno appositamente impartite dalla competente Soprintendenza territoriale e che potranno comportare variazioni al progetto.

Appare opportuno sottolineare che le valutazioni e le indagini previste dal Piano devono essere ritenute necessarie in particolare nel caso di progetti che prevedano in aree estese un cambio delle colture e, conseguentemente, delle modalità di uso ed intervento a danno del sottosuolo.

Ulteriori considerazioni potranno essere fornite nel seguito sulla base dei successivi livelli di approfondimento e/o di attuazione del Piano.

(... ..>;

REGIONE ABRUZZO

La Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di L'Aquila e Teramo, con parere endoprocedimentale di competenza, prot. n. 17373 del 15/11/2022, osserva quanto segue:

< (... ..)

questa Soprintendenza, ritenendo utile un maggior approfondimento dell'effettiva consistenza dei beni culturali e paesaggistici presenti sul territorio di competenza e del relativo regime di tutela nelle fasi di attuazione del PSP ed ai fini dell'individuazione degli indirizzi generali per la regolamentazione dei bandi, osserva quanto segue:

- al fine di garantire il rispetto dei prevalenti impatti positivi evidenziati nella matrice di coerenza esterna (RA_All. 3) e orientare gli "investimenti" per evitare i "potenziali conflitti" con la componente "Beni culturali e paesaggio", si ritiene utile suggerire un'individuazione di criteri di premialità – nel PSP e/o nelle successive fasi di definizione degli interventi – anche per gli interventi tesi alla conservazione e valorizzazione dei valori intrinseci delle aree di interesse paesaggistico e storico, tutelate ai sensi degli artt. 136 e 142 del Codice, ed anche per gli interventi previsti sulle aree che per particolare conformazione e ruolo storico nei territori di riferimento, ovvero portatrici di valori diffusi da conservare e/o da recuperare, risultano identificate nelle cartografie del PRP e del PTCP fra le "Aree agricole di rilevante interesse paesaggistico" e le "Aree agricole di rilevante interesse economico";
- con riferimento a quanto indicato al punto precedente, si ritiene utile segnalare l'importanza di un approfondimento del quadro conoscitivo anche attraverso la lettura e verifica degli strumenti urbanistici provinciali e comunali, nei quali potrebbero riscontrarsi ulteriori dati di dettaglio e aggiornati rispetto alle preesistenze di interesse monumentale, paesaggistico e archeologico. Considerato infatti che per quanto attiene il territorio di competenza, il Piano Regionale Paesistico della Regione Abruzzo risale al 1990 e la cartografia di analisi del redigendo Piano paesaggistico disponibile online risale agli anni 2004 e 2009, un controllo a più livelli della pianificazione regionale, provinciale e comunale, potrebbe restituire un'immagine delle peculiarità delle aree eventualmente interessate dagli interventi aggiornata con lo stato di fatto, e nel contempo fornire gli strumenti per controllare/contenere e verificare gli eventuali impatti conseguenti all'attuazione del PSP. Nelle Regioni prive del piano paesaggistico, come nel caso dell'Abruzzo, la consultazione dei portali e dei cataloghi del MiC unita alla suddetta analisi dovrebbe inoltre favorire l'individuazione, prima delle fasi di attuazione del PSP, delle aree che per i loro valori intrinseci non sono da ritenersi idonee alla realizzazione di investimenti volti alla realizzazione di impianti di rete e tecnologici, compreso l'agrivoltaico.

Sulla base di tale più esteso quadro conoscitivo, potranno essere preventivamente identificati i possibili impatti negativi indotti a livello di singolo progetto.



SERVIZIO V- TUTELA DEL PAESAGGIO

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554

PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

RS J

Inoltre, per quanto attiene agli ambiti archeologici si ribadisce, come opportunamente riportato alla p. 337 del RA, l'importanza di valutare l'impatto delle opere interessanti il sottosuolo con le potenzialità archeologiche del territorio, rammentando gli obblighi di legge previsti dall'art. 25, c. 1 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. in merito alla procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico.>

REGIONE CAMPANIA

Il Parco Archeologico di Paestum e Velia, con parere endoprocedimentale di competenza, prot. n. 4045 del 03/11/2022, osserva quanto segue:

< (... ...)

considerato che, come si legge nel Rapporto Ambientale e allegati:

- *"le aree rurali del nostro Paese sono un patrimonio di diversità da salvaguardare e valorizzare. Il legame dei nostri prodotti alimentari con il territorio, i paesaggi tradizionali, il patrimonio naturale e culturale rappresentano un valore non solo per la competitività del settore, ma anche per la tenuta socio-economica del territorio";*
- *"il PSP non prevede, in questa fase, una specifica individuazione e localizzazione degli interventi che si andranno a realizzare". Il Piano, infatti, non è "di natura localizzativa" e detta "le linee di intervento che le regioni a livello di pianificazione territoriale dovranno attuare nelle modalità a loro ascritte (predisposizione del Piano regionale della PAC, norme tecniche e bandi)";*
- *"per quanto attiene alla valutazione del PSP sulla componente paesaggio, (...) la valutazione puntuale degli impatti sul patrimonio paesaggistico e culturale è necessariamente rinviata alla fase attuativa del PSP, con la messa in campo degli interventi e con la loro localizzazione sul territorio. Condizione, questa, imprescindibile per pervenire alle soluzioni di intervento più sostenibili e con i minori impatti sul paesaggio ed i beni culturali".*

Per quanto di competenza, relativamente alla tutela dei beni culturali e del paesaggio, in considerazione delle caratteristiche e dei contenuti del Piano, avente impostazione di carattere metodologico e strategico, lo scrivente Ufficio si riserva di effettuare le valutazioni di eventuali impatti diretti e indiretti sul patrimonio culturale di propria competenza in una fase di approfondimento progettuale successiva, sulla base di una puntuale localizzazione e descrizione degli interventi a farsi negli specifici contesti territoriali di riferimento.>

Il Parco Archeologico di Ercolano, con parere endoprocedimentale di competenza, prot. n. 4472 del 24/11/2022, osserva quanto segue:

< (... ...)

preso atto che il piano in oggetto è volto a individuare gli obiettivi strategici da perseguire, rimandando ad una fase successiva la specifica localizzazione degli interventi previsti;

si ravvisa la necessità di tenere in debita considerazione, nella fase di approfondimento successiva, i seguenti strumenti di tutela:

- **il Piano Territoriale Paesistico dei Comuni Vesuviani (P.T.P.)**, approvato con D.M. del 04/07/2002 e pubblicato sulla G.U. n. 219 del 18/09/2002, nel cui ambito ricade il territorio di competenza del Parco Archeologico di Ercolano;
- **il Piano Strategico per lo sviluppo delle Aree comprese nel Piano di Gestione del Sito UNESCO "Aree Archeologiche di Pompei, Ercolano e Torre Annunziata".>**

REGIONE LIGURIA

La Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Imperia e Savona, con parere endoprocedimentale di competenza, prot. n. 10623 del 24/11/2022, osserva quanto segue:

< (... ...)

Questa Soprintendenza evidenzia quanto segue:

- In relazione alla componente paesaggistica e monumentale

I dati conoscitivi del Rapporto Preliminare dovranno essere implementati, anche attraverso apposita cartografia, con la situazione vincolistica operante nel territorio di competenza di questa Soprintendenza reperibile dalla banca dati



**MINISTERO
DELLA
CULTURA**

SERVIZIO V- TUTELA DEL PAESAGGIO

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554

PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

RB A

condivisa tra Uffici Regionali del MiC e Regione Liguria, www.liguriavincoli.it e <http://vincoliinrete.beniculturali.it/>; a tale proposito si ricorda che l'ambito territoriale di competenza risulta sottoposto a tutela sia in base a dichiarazioni di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 del Codice dei Beni Culturali sia in base a quanto previsto dall'art. 142 c. 1 del citato decreto; in particolare a questo proposito si ricordano la aree di cui alla lettera m) c. 1 dell'art. 142 D.Lgs. 42/2004 – zone di interesse archeologico;

Inoltre in termini di coerenza con gli strumenti di pianificazione, il piano in oggetto dovrà relazionarsi con le attività di co-pianificazione attualmente in corso per la formazione del Piano Paesaggistico Ligure secondo le previsioni del Codice dei Beni Culturali, oltre che con il Piano Territoriale Regionale (PTR) vigente e il Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico (PTCP);

In relazione alle peculiarità del territorio terrazzato tipico ligure, per quanto di competenza di quest'Ufficio, dovranno essere indagate le componenti agrarie storiche legate a questo sistema di coltura al fine di intraprendere azioni in grado di garantire la tutela e valorizzazione del territorio oltre che il suo sviluppo. La comprensione del ruolo che le trasformazioni dell'uso del territorio determinate da secoli di pratiche agricole hanno avuto per la formazione di paesaggi può orientare le scelte del Piano.

L'attenzione dichiarata alla qualità del paesaggio può essere indirizzata anche attraverso l'individuazione delle aree agricole degradate e/o abbandonate che, sempre in relazione alla situazione vincolistica operante, potrebbero essere oggetto di interventi potenzialmente conflittuali con la presenza di beni paesaggistici e/o culturali.

Per quanto concerne le nuove tecnologie legate alla produzione di energia da fonte rinnovabile, anche legate al PNRR, come i cosiddetti "campi agro-fotovoltaici" occorre indagare gli aspetti potenzialmente conflittuali con gli ambiti tutelati anche mediante l'individuazione di aree idonee ad accogliere tali nuovi paesaggi.

- In relazione alla componente archeologica

Si rimanda alla consultazione dei siti www.liguriavincoli.it e <http://vincoliinrete.beniculturali.it/> già citati in precedenza anche per quanto riguarda le dichiarazioni di interesse culturale dei beni archeologici ai sensi della Parte II del D. Lgs. 42/2004 presenti nel territorio di competenza di questa Soprintendenza;

In particolare si ricordano le zone di interesse archeologico individuate dalla lettera m) c. 1 dell'art. 142 D. Lgs. 42/2004;

Si segnala inoltre che alcuni comuni delle province di Imperia e Savona sono dotati di strumenti urbanistici che individuano le aree a rischio archeologico al fine di una più attenta tutela del patrimonio archeologico;

Si ricorda infatti che eventuali emergenze archeologiche dovranno essere conservate e valorizzate secondo le indicazioni di questa Soprintendenza che potrebbero comportare modifiche di progetto;

Infine, si ricorda che per tutte le opere pubbliche è necessaria la procedura di archeologia preventiva regolamentata dall'art. 25 del D. Lgs. 50/2016;

Sarebbe utile prevedere studi archeobotanici al fine di comprendere e ricostruire le colture tradizionali al fine di indirizzare la loro tutela e valorizzazione.>;

REGIONE MOLISE

La **Soprintendenza Archeologica Belli Arti e Paesaggio Molise**, con parere endoprocedimentale di competenza, prot. n. 12583 del 03/11/2022, osserva quanto segue:

< (... ...)

1. SITUAZIONE VINCOLISTICA DELLA REGIONE MOLISE

1.1. Beni paesaggistici

Circa il 72,5 % del territorio della Regione Molise è sottoposto a tutela paesaggistica, di questi il 13,6 % con Decreti Ministeriali o Decreti Direttoriali ed il 58,9 % con gli otto Piani Territoriali Paesaggistici Ambientali di Area Vasta, tutti risalente al primo quinquennio degli anni '90 del secolo scorso. La restante parte del territorio Molisano non riveste meno interesse sotto il profilo paesaggistico ed è comunque assoggettata alle disposizioni di cui all'art. 142 del D.Lgs. n. 42/2004.

1.2. Beni architettonici

1.2.a. Risultano agli atti 170 dichiarazioni di interesse culturale ai sensi della Parte II del Codice (art. 10) di beni architettonici, oltre a numerosissimi beni oggetto di tutela "ope legis".



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SERVIZIO V- TUTELA DEL PAESAGGIO

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554

PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

RB J

1.3 Beni Archeologici

Risultano agli atti 173 dichiarazioni di interesse culturale ai sensi della Parte II del Codice (art. 10) di beni archeologici, 8 perimetrazioni di aree di interesse archeologico ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lettera m) del D.Lgs. n. 42/2004 oltre a numerose strutture e siti archeologici oggetto di tutela ope legis (si pensi ad esempio al sistema delle cinte sannitiche).

Si ricorda, inoltre, che tutta la rete tratturale della regione è sottoposta a vincolo archeologico con DM 15/6/1976 e DM 31/371980.

Il territorio regionale presenta dunque in molte aree le caratteristiche del paesaggio archeologico, dal momento che si conservano le relazioni visive e spaziali intercorrenti tra diversi siti (intervisibilità tra cinte sannitiche, tra le cinte sannitiche e i tratturi); si sottolinea, inoltre, che la poca urbanizzazione e il mantenimento di tradizioni agricole e pastorali rende atto il territorio a essere contesto di giacenza di numerosi altri siti ad oggi non noti.

Questa Soprintendenza letto il Rapporto preliminare ed approfondito in particolare quanto riportato nel capitolo 7.4.5 Paesaggio e beni culturali:

"Il benessere di una società si riflette anche nel suo modo di abitare il territorio e di prendersi cura della propria eredità culturale. In Italia, per ragioni storiche, questi aspetti assumono una speciale rilevanza, tanto che la tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico è menzionata dalla nostra Costituzione tra i suoi principi fondamentali. Paesaggio e patrimonio culturale sono quindi da considerare, oltre che beni comuni, indicatori di qualità della vita civile. L'Italia presenta ancora un grande patrimonio di paesaggi rurali costruiti nel corso dei millenni che pur continuando il loro processo evolutivo conservano testimonianze della loro origine storica, mantenendo un ruolo attivo nella società e nell'economia. Tali paesaggi sono legati alle pratiche tradizionali, complessi sistemi basati su tecniche ingegnose e diversificate che hanno fornito un contributo fondamentale alla costruzione ed al mantenimento del patrimonio storico, culturale e naturale. Essi rappresentano il continuo adattamento a condizioni ambientali, fornendo prodotti e servizi, contribuendo alla qualità della vita e producendo paesaggi unici. Tuttavia nell'ultimo decennio si è accentuato il fenomeno della frammentazione ambientale, intesa come quel processo dinamico, solitamente di origine antropica, che divide un ambiente naturale in frammenti più o meno disgiunti tra loro riducendone la superficie originaria e condizionando la fisiologia e il comportamento di molte specie vegetali e animali. Questo fenomeno è legata al progressivo consumo di suolo determinato dall'agricoltura intensiva, dall'urbanizzazione e dall'infrastrutturazione del territorio. Il 44% del territorio nazionale risulta nel 2020 classificato a elevata e molto elevata frammentazione⁴¹, confermati dai dati del IV Rapporto sullo Stato del "Capitale Naturale in Italia" (2021) e dal "Rapporto conclusivo sull'attuazione della Strategia Nazionale per la Biodiversità" (SNB) adottato il 5 maggio 2021 e riportati in Appendice 5. Infatti, insieme all'urbanizzazione diffusa e ai cambiamenti nella gestione dei paesaggi rurali, il consumo di suolo è tra i principali fenomeni che hanno maggiormente inciso sulla qualità e sulla funzionalità del paesaggio italiano. Negli anni, la PAC ha dimostrato di avere acquisito consapevolezza del valore ecologico, etico, estetico ed economico dell'attività agricola. Ne deriva una rinnovata concezione dello spazio rurale determinato da fattori umani e naturali, in cui i sistemi agricoli giocano un ruolo importante per le connessioni ecologiche, la conservazione e la qualità ambientale. Il

paesaggio agrario è un patrimonio complesso di bellezza storico-artistica e naturale, pertanto è necessario che le sue caratteristiche, la sua varietà e distribuzione siano adeguatamente tutelate e conservate, unitamente a riconoscerne le aree maggiormente degradate e bisognose di un ripristino degli equilibri ambientali. Sarebbe, inoltre, necessario diffondere quanto più possibile, la consapevolezza e le politiche di coinvolgimento della cittadinanza alla fruizione del patrimonio agrario. Proprio per il valore che ha la componente il paesaggio e beni culturali in Italia, anche in termini economici e di ricadute sociali, il Rapporto Ambientale del PSN mirerà a valutare l'apporto delle misure agroambientali proposte in termini di capacità di contrastare i processi di trasformazione del territorio e di ostacolo dei processi degenerativi del paesaggio e delle sue funzioni ambientali e culturali", ne condivide i contenuti, ed in merito alla migliore tutela del paesaggio agrario, quale patrimonio complesso di bellezze storico-artistiche e naturali, e considerate anche le sue variegate componenti, si ritiene che le peculiarità indicate debbano essere adeguatamente tutelate e conservate, anche alla luce del fatto che, come ricordato in precedenza, il territorio regionale ha come peculiarità anche la conservazione di paesaggi archeologici, che permettono al fruitore di "vedere



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SERVIZIO V- TUTELA DEL PAESAGGIO

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554

PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

AB A

con gli occhi degli antichi". Non di meno bisognerebbe individuare e riconoscere le aree maggiormente degradate e bisognose, pertanto, di un opportuno ripristino degli equilibri ambientali/paesaggistici.>

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

La **Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Bologna e le Province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara**, con parere endoprocedimentale di competenza, prot. n. 28095 del 02/11/2022, osserva quanto segue:

< (... ...)

questa Soprintendenza, per quanto di competenza, comunica le proprie osservazioni sull'esame del Programma presentato riguardo la fase di consultazione pubblica di VAS.

- Le previsioni della pianificazione paesistica regionale e di settore dovranno essere riportate nella documentazione conoscitiva per ogni ambito individuato di attuazione del PSP.

- Sin dalla fase di pianificazione del PSP si dovrà tenere conto dei caratteri peculiari del paesaggio rurale regionale, con particolare riferimento al delicato rapporto tra il sistema insediativo storico-testimoniale tipico della campagna emiliana (organismi edilizi a corte dal grande valore documentale) inserito in una trama agricola che mantiene la sua leggibilità laddove siano salvaguardati i suoi segni permanenti fatti dal sistema di recinzioni, alberature a filari, "piantate padane" e coltivazioni tipiche del territorio.

- Le azioni di mitigazione e compensazione degli impatti devono essere considerate sin dalle prime fasi attuative dell'intervento di PSP, valutando tutte le possibili soluzioni atte a ottimizzarne l'inserimento nei vari ambiti rurali e provvedendo a ricercare soluzioni e tecniche compatibili con il contesto paesaggistico, anche eventualmente privilegiandone la reversibilità.

Come già evidenziato nella fase di consultazione sul Rapporto Preliminare (ns. nota prot. 8534 del 01/04/2022) si rammenta l'opportunità di valorizzare i paesaggi, anche non sottoposti a tutela formale ai sensi del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, e le vaste aree di territorio connotate dalle tipicità del paesaggio padano e del sistema dei crinali e dei calanchi, queste ultime oggetto di prescrizioni e previsioni della pianificazione regionale. A tal proposito si informa che il MiC e la Regione Emilia-Romagna stanno procedendo, ai sensi dell'art. 143 del Codice, all'adeguamento del PTPR che permetterà di specificare per tutti i Beni paesaggistici del territorio regionale le prescrizioni d'uso, così come richiesto dall'art. 143, comma 1, lett. b) e c) del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.

Si rinnova la necessità che il PAC in oggetto si allinei a quanto già espresso dal MiC in sede di VAS relative ai Piani Nazionali per i Rifiuti, Terna, Energia e PNIEC per le dovute sinergie delle previsioni e che sia posta particolare attenzione allo studio e alla verifica degli impatti riguardo all'eliminazione delle strutture esistenti, alle opere di mitigazione e di ripristino dei luoghi.

Alla Regione Emilia-Romagna in indirizzo si segnala che il presente parere è reso su richiesta della Direzione Generale ABAP Servizio V e che la nota n. 1007732 del 06/10/2022 (ns. prot. 25801 del 07/10/2022) è stata inviata a questa Soprintendenza e alla Soprintendenza ABAP di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini, pertanto, l'Ufficio competente, ai sensi del D.P.C.M. 169/2019, è il Segretariato Regionale per l'Emilia-Romagna che legge per conoscenza.>

ACQUISITI i contributi istruttori dei Servizi competenti di questa Direzione Generale ABAP, **Servizio II - Scavi e tutela del patrimonio archeologico** e **Servizio III - Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico**, di seguito riportati.

Servizio II - Scavi e tutela del patrimonio archeologico, di questa Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, parere endoprocedimentale di competenza reso con nota prot. n. 44886 del 20/12/2021, ha comunicato quanto segue:

< (... ...)

Considerato che il Programma ha natura strategica e non individua, allo stato attuale, alcun progetto specifico e/o contesto di attuazione, le Soprintendenze fanno innanzitutto presente come non sia al momento possibile segnalare elementi specifici, in termini di criticità o di attenzione particolare, circa gli eventuali impatti che l'avvio del Programma avrebbe sui beni tutelati presenti nei territori di competenza.

Premesso quindi che una valutazione più puntuale degli impatti del Piano sui beni archeologici potrà essere



**MINISTERO
DELLA
CULTURA**

SERVIZIO V - TUTELA DEL PAESAGGIO

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554

PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

RB ✗

effettuata solo quando saranno note le aree di intervento, si sottolinea come i rischi maggiori per i beni archeologici potenzialmente sepolti nel sottosuolo, e solo in minima parte riportati in luce e resi fruibile attraverso la restituzione alla comunità, siano legati soprattutto alle azioni del Piano che determineranno un nuovo consumo di suolo.

Contestualmente si segnala, in merito agli strumenti di mitigazione degli impatti sui beni archeologici, la corretta citazione delle Convenzioni internazionali inerenti il coinvolgimento degli archeologi nei processi di pianificazione territoriale e l'esauriente disamina delle fasi di sviluppo delle procedure di Verifica Preventiva dell'Interesse Archeologico ex art. 25 del D. Lgs. 50/2016, che va tuttavia aggiornato ai sensi del DPCM del 14 febbraio 2022 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2022.

Il problema da più parti evidenziato riguarda la realizzazione delle infrastrutture connesse alla produzione di energia rinnovabile, per le cui localizzazioni si auspica che vengano individuate aree già antropizzate, come per esempio le aree produttive e meglio ancora quelle dismesse, in modo da salvare quelle porzioni di territorio connotate da caratteri naturali o da colture tipiche che contribuiscono alla determinazione dei caratteri paesaggistici e alla conservazione dei valori territoriali. In proposito sembra altresì opportuno sottolineare che la rilevanza di molti siti di interesse archeologico risiede non solo nel loro valore intrinseco ma anzi, e soprattutto, proprio nel contesto ambientale in cui sono inseriti.

Di conseguenza si condivide, in generale, lo scopo del Piano laddove si parla di protezione e salvaguardia dei suoli mediante minor consumo e riduzione di agenti inquinanti, che possono anch'essi portare a un significativo degrado del patrimonio archeologico sepolto, ma si chiede che nelle successive fasi di attuazione del Piano medesimo sia effettuato un adeguato approfondimento circa gli impatti sul patrimonio culturale, e particolarmente archeologico, provocati da modifiche, di qualunque genere, dei suoli. In tal senso è senz'altro auspicabile la riduzione delle pratiche delle bonifiche agrarie e del livellamento dei terreni, che hanno impatti negativi sia sui depositi archeologici che sul paesaggio, ma non minore attenzione va posta sui progetti che prevedano in aree estese un cambio delle colture e, conseguentemente, delle modalità di uso ed intervento a danno del sottosuolo.

Si condivide altresì la necessità di porre l'attenzione sulla questione degli impatti cumulativi nella scelta della localizzazione degli impianti, che dovrà tenere conto delle interazioni con eventuali programmi e progettazioni in atto sul territorio e del valore della componente percettiva del paesaggio e dei rapporti di intervisibilità.

Nel paragrafo 6.3.7 "Beni culturali" si evidenzia giustamente come «il patrimonio culturale (nella sua interezza e complessità di componenti)» assuma «un peso fondamentale, non solo dal punto di vista gnoseologico, ma anche e soprattutto dal punto di vista identitario» per l'intera comunità e si mette altresì in luce la complessità legata all'individuazione e riconoscimento dei beni culturali; in tale ottica sarebbe utile prevedere anche studi archeobotanici al fine di comprendere e ricostruire le colture tradizionali e di indirizzare la loro tutela e valorizzazione.

Tutti gli Istituti territoriali ricordano infine, sempre con riferimento alla tutela archeologica, la necessità di effettuare una corretta individuazione dei beni e la verifica della coerenza dell'azione in riferimento alle aree di interesse archeologico così come definite nelle banche degli Istituti medesimi, che da soli possono documentare l'effettiva ricchezza del patrimonio, continuamente implementata grazie al susseguirsi di scavi e scoperte.

Nel ribadire che le indagini preliminari estese a tutti gli archivi disponibili risultano di fondamentale importanza nel momento in cui si procede alla verifica dei potenziali impatti sul patrimonio culturale e che è sempre opportuna un'interlocuzione diretta con gli Istituti territoriali di tutela e i Parchi Archeologici, si sottolinea infine il fatto che tutti gli interventi dovranno essere preliminarmente sottoposti all'autorizzazione delle Soprintendenze competenti.>

Servizio III – Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico, di questa Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, parere endoprocedimentale di competenza reso con nota prot. n. 44838 del 19/12/2022, ha comunicato quanto segue:

< (... ...)

Premesso che il Programma in questione ha l'obiettivo "di sostenere il settore agroalimentare nei prossimi anni, in un processo di rafforzamento della sostenibilità economica, ambientale e sociale delle imprese", e di consentire il raggiungimento "nel 2027, maggiori livelli di sicurezza e qualità alimentare, competitività delle aziende, valorizzazione delle risorse naturali, riequilibrio delle filiere agroalimentari, minori emissioni di gas serra, salvaguardia della biodiversità, nuova occupazione per i giovani e per le aree marginali.";



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SERVIZIO V- TUTELA DEL PAESAGGIO

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554

PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

AB

considerato che gli obiettivi del suddetto Programma, così come individuati nel Rapporto ambientale, sono in linea generale ampiamente condivisibili, questo Servizio III, concordando con le osservazioni degli Uffici territoriali del MiC, in particolare evidenzia, per gli aspetti afferenti alla tutela del patrimonio storico artistico, quanto segue:

- l'obiettivo OS8 "Promuovere l'occupazione, la crescita, la parità di genere, inclusa la partecipazione delle donne all'agricoltura, l'inclusione sociale e lo sviluppo locale nelle zone rurali, comprese la bioeconomia circolare e la silvicoltura sostenibile", prevede tra le altre misure investimenti finalizzati a superare il gap infrastrutturale, a migliorare l'accessibilità ai servizi per la popolazione e le imprese, a migliorare l'attrattività delle zone rurali sia per la residenzialità, sia per altre attività produttive, attraverso investimenti volti alla valorizzazione culturale, alla messa in sicurezza e ristrutturazione delle strutture abitative, dei centri abitati e dei borghi rurali. L'OS8 prevede anche il recupero e riuso delle strutture rurali e beni collettivi, l'efficientamento energetico e l'adeguamento antisismico dell'edilizia abitativa rurale. Per il perseguimento dell'obiettivo sono previste azioni che contribuiscono alla gestione sostenibile del territorio, favorendo il recupero di aree abbandonate o degradate anche per finalità turistico-ricreative. Tra le azioni previste è compresa anche quella mirata a favorire la diffusione della Banda Ultra Larga anche in aree non raggiunte dal Piano BUL aree bianche. Si evidenzia che per quest'ultimo Obiettivo Specifico, se molti degli interventi previsti possono avere potenziali effetti positivi sul paesaggio nel suo complesso, contribuendo anche a processi di valorizzazione del patrimonio culturale dei paesaggi rurali, tuttavia gli interventi infrastrutturali o sull'edilizia rurale, possono al contrario presentare criticità rispetto alle esigenze di tutela di tali beni, così come di quelle dei beni diffusi nel paesaggio agrario;

- si ritiene necessario che il programma in oggetto individui, già in questa fase nella sua stesura finale, i criteri specifici per la localizzazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, in quanto il rinvio alla fase attuativa del PSP e al conseguente confronto con i Piani Paesaggistici Regionali non risulta pertinente in quanto molte Regioni ne sono sprovviste così come di norme per l'individuazione delle aree idonee alla realizzazione dei parchi agrivoltaici. I criteri sopra citati dovranno tenere conto degli ambiti di valore e pregio, individuando preliminarmente aree idonee, prediligendo aree marginali già degradate da attività antropiche, riutilizzando, in ogni caso, il patrimonio edilizio esistente e, nel caso dell'agrofotovoltaico, impiegando colture autoctone;

- si rileva che la descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio e al controllo degli impatti ambientali significativi, e quindi anche sui beni culturali e sul paesaggio, derivanti dall'attuazione del Piano, risultano calibrate unicamente sugli aspetti naturali, senza comprendere i beni culturali nel loro complesso.

- nel merito degli indicatori ambientali inerenti alla risorsa "Paesaggio" e ai "Beni Culturali", anche ai fini del monitoraggio, è opportuno recepire i seguenti riferimenti: Integrità/frammentarietà del territorio agricolo; percezione visiva (qualità/intrusione); cartografie dei beni culturali e delle aree sottoposte a vincolo paesaggistico/archeologico

(<http://www.cartadelrischio.beniculturali.it/>;

<http://www.vincoliinrete.beniculturali.it/>);

- considerate le caratteristiche ed i contenuti del Piano, avente impostazione di carattere metodologico e strategico, gli Uffici sul territorio si riservano di effettuare le valutazioni di eventuali impatti diretti e indiretti sul patrimonio culturale di propria competenza in una fase di approfondimento progettuale successiva, sulla base di una puntuale localizzazione e descrizione degli interventi a farsi negli specifici contesti territoriali di riferimento;

Per osservazioni più puntuali, inerenti alle specificità dei singoli territori di competenza delle Soprintendenze, si rimanda alle note di osservazioni pervenute a questa Direzione generale dagli Uffici periferici del MiC, della Regione Siciliana e della Provincia Autonoma di Trento.>



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SERVIZIO V- TUTELA DEL PAESAGGIO

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554

PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

AB A

**Per tutto quanto sopra VISTO, CONSIDERATO E VALUTATO
questa Direzione Generale ABAP del Ministero della cultura
ESPRIME**

**sulla proposta del “Piano Strategico Nazionale della Politica Agricola Comune 2023-2027”, sul relativo Rapporto Ambientale e sul relativo Piano di Monitoraggio, ai sensi dell’art. 15 del D. Lgs. 152/2006,
il seguente parere**

- **Per tutto ciò che attiene alle osservazioni e condizioni di livello territoriale più dettagliatamente evidenziate dagli Uffici del MiC, si rimanda ai rispettivi pareri, come sopra riportati, compresi i pareri del Servizio II (Scavi e tutela del patrimonio archeologico) e del Servizio III (Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico) di questa Direzione Generale, ai quali ci si dovrà puntualmente attenere per le integrazioni in sede di revisione del Piano e del relativo Rapporto Ambientale e per le successive fasi di approfondimento della VAS, di attuazione del Piano stesso e delle attività di monitoraggio, eventualmente previo opportuni contatti con i suddetti Uffici per i necessari chiarimenti e approfondimenti.**
- *si ritiene non completamente esaustiva la considerazione delle caratteristiche culturali e paesaggistiche delle aree che potrebbero essere significativamente interessate dal Piano poiché, sebbene le fattispecie relative al paesaggio e ai beni culturali vengano individuate in termini generali in un’ampia disamina descrittiva, la mancata individuazione con cartografie tematiche non permette di ricomprendere tra le linee programmatiche strategiche proprie del RA l’entità del territorio nazionale coinvolto soggetto a strumenti di tutela paesaggistica o culturale. La possibilità di utilizzare strumenti utili a conseguire tale risultato, non è stata presa in considerazione, nonostante la indubbia utilità conseguente ad una immediata visualizzazione delle aree coinvolte. In particolare si evidenzia che non sono state rappresentate le aree tutelate paesaggisticamente, ai sensi dell’art. 136 o dell’art 142 del D. Lgs. 42/04 e neanche rappresentate figurativamente le aree dichiarate patrimonio dell’umanità dall’UNESCO, alcune delle quali espressamente riguardanti paesaggi agrari. Non sono altresì presenti le rappresentazioni di categorie specificatamente riguardanti i paesaggi rurali, come individuati dall’“Osservatorio nazionale del paesaggio rurale, pratiche agricole e conoscenze tradizionali”.*
- tenuto conto che in questa fase non è possibile esprimere compiutamente valutazioni di merito riguardo alle singole opere che verranno realizzate per perseguire gli obiettivi del piano in oggetto, si ritiene fondamentale che nelle fasi successive del Piano si tenga in debita considerazione la necessità di favorire la corretta localizzazione e progettazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili (anche agrivoltaici) e di tutti quegli interventi, anche di altra natura e finalità, in grado di generare alterazioni irreversibili alle caratteristiche peculiari del paesaggio e al patrimonio culturale.
Il Piano in oggetto, quindi, dovrà individuare, per le successive fasi attuative, i criteri specifici per la localizzazione degli impianti, con particolare riguardo alla tutela di ambiti di valore e pregio, individuando preliminarmente aree idonee per l’ubicazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, prediligendo aree marginali già degradate da attività antropiche, riutilizzando, in ogni caso, il patrimonio edilizio esistente e, nel caso dell’agrofotovoltaico, impieghi colture autoctone.
- Per la verifica delle possibili interferenze di azioni, misure o interventi strutturali previsti dal “Piano Strategico Nazionale della Politica Agricola Comune 2023-2027” con il patrimonio culturale (paesaggio e beni culturali), nonché per le necessarie **analisi e valutazioni di coerenza interna ed esterna del Piano stesso**, si ritiene opportuno ci si avvalga contestualmente sia delle piattaforme informative territoriali delle singole Regioni specificamente dedicate alla pianificazione paesaggistica, sia delle seguenti **banche dati e sistemi informativi territoriali del MiC:**

-SITAP (Sistema Informativo Territoriale Ambientale e Paesaggistico), afferente a questa Direzione Generale, consultabile all’indirizzo: <http://www.sitap.beniculturali.it/>



**MINISTERO
DELLA
CULTURA**

SERVIZIO V- TUTELA DEL PAESAGGIO

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554

PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

AB *

- CARTA DEL RISCHIO del patrimonio culturale, afferente all'Istituto Superiore per la Conservazione e il Restauro – ISCR, consultabile all'indirizzo: <http://www.cartadelrischio.beniculturali.it/>
- VINCOLI IN RETE - consultabile all'indirizzo: <http://vincoliinrete.beniculturali.it/VincoliinRete/vir/utente/login> (in cui sono riferiti anche alcuni dati relativi al patrimonio naturale subacqueo)
- Patrimonio Mondiale UNESCO - consultabile all'indirizzo: <http://www.unesco.it/>
- SIGEC – Sistema Generale del Catalogo - consultabile all'indirizzo: <http://www.iccd.beniculturali.it/index.php?it/118/sistema-informativo-generale-del-catalogo-sigec>
- OPEN DATA MiC – piattaforma interoperabile *user-friendly* consultabile all'indirizzo: <http://dati.beniculturali.it/>.

Al riguardo si precisa che il **sito web SITAP** di questo Ministero, sebbene sia uno strumento di indubbia utilità, non è dotato di una banca dati dei vincoli paesaggistici completamente esaustiva, così come ben indicato nella nota introduttiva al sito, che per comodità si riporta di seguito: *"In considerazione della non esaustività della banca dati SITAP rispetto alla situazione vincolistica effettiva, della variabilità del grado di accuratezza posizionale delle delimitazioni di vincolo rappresentate nel sistema rispetto a quanto determinato da norme e provvedimenti ufficiali, nonché delle particolari problematiche relative alla corretta perimetrazione delle aree tutelate per legge, il SITAP è attualmente da considerarsi un sistema di archiviazione e rappresentazione a carattere meramente informativo e di supporto ricognitivo, attraverso il quale è possibile effettuare riscontri sullo stato della situazione vincolistica alla piccola scala e/o in via di prima approssimazione, ma a cui non può essere attribuita valenza di tipo certificativo"*.

- Per le integrazioni e i necessari approfondimenti al Piano in esame e al relativo RA, per una corretta considerazione di tutti i possibili effetti derivanti dalla attuazione del Piano stesso, si dovrà tener conto del rispetto, oltre che delle norme prescrittive dei singoli piani paesaggistici regionali, anche delle seguenti **norme di tutela di cui al Codice, D. Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii.:**
 - art. 7 bis – Espressioni di identità culturale collettiva (Patrimonio UNESCO),
 - art. 10 – Beni Culturali;
 - art. 11 – Cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela;
 - art. 45, 46 e 47 – Altre forme di protezione – Prescrizioni di tutela indiretta (zone di rispetto del vincolo);
 - art. 94 – Convenzione UNESCO sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo;
 - art. 134 – Beni Paesaggistici;
 - art. 136 – Immobili ed aree di notevole interesse pubblico (vincoli decretati);
 - art. 142 – Aree tutelate per legge (c.d. zone Galasso);
 - art. 143, comma 1, lett. e) - aree riconosciute di interesse paesaggistico dai Piani Paesaggistici Regionali;
 - art. 143, comma 1, lett. g) - zone di riqualificazione paesaggistica;
 - art. 152 – Interventi soggetti a particolari prescrizioni.
- Nel **quadro di riferimento normativo**, dovranno essere considerate anche le **Convenzioni internazionali** riferite al paesaggio e al patrimonio culturale materiale e immateriale, che ancora non risultano recepite ed integrate in forma completa, come di seguito elencate:
 - la Convenzione dell'Aja del 14 maggio 1954 per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato e i suoi due Protocolli, che mira a proteggere determinati beni culturali dagli effetti devastanti della guerra (Ratificata dall'Italia con legge 7 febbraio 1958, n. 279 (in *Gazz. Uff. Suppl.* Ord. n. 87 dell'11 aprile 1958);
 - la Convenzione culturale europea, firmata a Parigi il 19 dicembre 1954 (in Council of Europe, European Treaty Series n. 18);



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SERVIZIO V- TUTELA DEL PAESAGGIO

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554

PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

RB
A

- la Convenzione per la salvaguardia del patrimonio architettonico d'Europa, firmata a Granada il 3 ottobre 1985 (in European Treaty Series n. 121), che è stata ratificata dall'Italia (legge 15 febbraio 1988, n. 93, in Gazz. Uff. Suppl. Ord. n. 62 del 15 marzo 1989) ed è in vigore dal 1° settembre 1989 (cfr. G.U. n. 170 del 22 agosto 1989);
 - la Convenzione per la protezione del patrimonio archeologico firmata a Londra il 6 maggio 1969 (in European Treaty Series, n. 66), sottoposta a revisione con la Convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico, fatta a La Valletta il 16 gennaio 1992 (in European Treaty Series n. 143);
 - la Convenzione di Parigi del 14 novembre 1970, concernente le misure da prendere per vietare ed impedire l'importazione, l'esportazione e il trasferimento di proprietà illeciti di beni culturali, che cerca di arginare il fenomeno del traffico illecito delle opere d'arte da un Paese all'altro, imponendo obblighi di restituzione dei beni rubati dai musei e esportati in violazione della legge dello Stato di provenienza (ratificata dall'Italia con legge 30 ottobre 1975 n.873, in Gazz.Uff. Suppl. Ord. n. 49 del 24 febbraio 1976);
 - la Convenzione di Parigi del 16 novembre 1972 sulla tutela del patrimonio culturale e naturale mondiale, che si occupa del patrimonio immobiliare e richiede la cooperazione dei vari paesi nella conservazione e protezione dei beni più importanti per la storia, l'arte, la scienza e anche le bellezze naturali (ratificata dall'Italia, legge 6 aprile 1977, n. 184, in Gazz.Uff. n. 129 del 13 maggio 1977);
 - la Convenzione Europea del Paesaggio, firmata a Firenze il 20 ottobre 2000 *European Landscape Convention*, ratificata il 4 maggio 2006 (ETSn.176);
 - la Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo (*Convention on the Protection of the Underwater Cultural Heritage*), adottata a Parigi il 2 novembre 2001;
 - la Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale (*Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage*), adottata a Parigi il 17 ottobre 2003, che mira a tutelare le espressioni culturali viventi e prevalentemente immateriali del Sud del Mondo non erano rappresentate nelle convenzioni precedenti;
 - la Convenzione sulla protezione e la promozione delle diversità di espressioni culturali (*Convention on the protection and promotion of the diversity of cultural expressions*), fatta a Parigi il 20 ottobre 2005;
 - la Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società (c.d. Convenzione di Faro), firmata a Faro (Portogallo) il 27 ottobre 2005, sottoscritta dall'Italia a Strasburgo il 27 febbraio 2013;
 - la Risoluzione del Consiglio d'Europa del 12 febbraio 2001 sulla qualità architettonica dell'ambiente urbano e rurale (13982/2000/CE);
 - la Risoluzione del Parlamento europeo sulla tutela del patrimonio naturale, architettonico e culturale europeo nelle zone rurali e nelle regioni insulari (2006/2050/CE).
- Per quanto attiene al rapporto del Piano con gli altri strumenti di pianificazione ed, in particolare, per quanto attiene **all'analisi di coerenza interna ed esterna**, in relazione a sé stesso ed alla pianificazione territoriale multilivello e di settore, dovranno essere effettuati, nelle fasi successive di attuazione del Piano, i necessari approfondimenti e una puntuale verifica delle interferenze, nel medio e lungo termine, con gli altri strumenti pianificatori che interessano il territorio considerato, anche nel rispetto della coerenza con i contenuti pianificatori e le norme di tutela del **Piano Paesaggistico Regionale**, che, come da norma, è uno strumento sovraordinato le cui previsioni sono prevalenti rispetto a tutti gli altri livelli di pianificazione territoriale (Codice dei beni culturali e del paesaggio, art. 145, comma 3, del D. Lgs. N. 42/2004 e s.m.i.: (... ..) *per quanto attiene alla tutela del paesaggio, le disposizioni dei piani paesaggistici sono comunque prevalenti sulle disposizioni contenute negli atti di pianificazione ad incidenza territoriale previsti dalle normative di settore, ivi comprese quelle degli enti gestori delle aree*



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SERVIZIO V- TUTELA DEL PAESAGGIO

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554

PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

AB

naturali protette). Gli elaborati dei Piani Paesaggistici Regionali costituiscono patrimonio conoscitivo in riferimento agli aspetti ambientali, storico-culturali e paesaggistici che connotano il territorio regionale; Dovrà quindi essere approfondito il livello di analisi e di valutazione degli impatti significativi che l'attuazione del Piano potrebbe avere sul patrimonio culturale (beni culturali e paesaggio – vincoli di dichiarazione di notevole interesse pubblico che insistono sul territorio interessato dal piano, vincoli *ex lege*, centri storici tutelati, grandi aree archeologiche, beni culturali diffusi sul territorio, siti UNESCO ecc...) e andrà valutata la probabile evoluzione dello stato attuale dell'ambiente e del paesaggio (considerando anche le nuove previsioni di tutela dei Piani Paesaggistici Regionali eventualmente in via di revisione o aggiornamento, l'introduzione di nuovi vincoli paesaggistici, nonché l'aggiornamento dei vecchi vincoli paesaggistici con le norme di tutela attiva previste dal Codice).

- Per l'**analisi di coerenza interna ed esterna del Piano**, il Rapporto Ambientale dovrà anche considerare i **Piani di gestione dei siti UNESCO**, oltre che verificare la coerenza con i contenuti pianificatori e le norme di tutela dei Piani Paesaggistici Regionali, anche al fine di evitare, fin dalle fasi preliminari della progettazione/programmazione, le interferenze con le aree sottoposte a provvedimento di vincolo, o già indiziate archeologicamente, così da programmare, nelle fasi successive di attuazione del Piano, anche l'esecuzione di studi mirati alla valutazione preventiva dell'interesse archeologico delle aree coinvolte al fine di poter valutare tutti i possibili impatti delle opere previste sul patrimonio archeologico.
- Il **Piano di Monitoraggio** risulta prevalentemente incentrato sulla disamina di indicatori attinenti alle criticità ambientali. Si suggerisce, pertanto, considerata la rilevanza di un controllo a lungo termine delle ricadute che le azioni previste dal Piano potrebbero avere sul paesaggio, sui beni culturali e sui siti UNESCO nelle aree oggetto di intervento, di implementare ulteriormente il set di indicatori proposto. Il Piano dovrà garantire un adeguato sistema di monitoraggio per la corretta gestione delle dinamiche di trasformazione del territorio agricolo, al fine di meglio indirizzare gli interventi e di escludere potenziali fenomeni di completa trasformazione sotto il profilo paesaggistico-ambientale; In particolare, si propone di sviluppare più dettagliatamente le indicazioni ipotizzate alla pag. 423 del Rapporto Ambientale, prendendo in considerazione le seguenti categorie di beni potenzialmente interferiti dalle azioni del Piano:
 - Aree e siti di valore culturale e beni culturali puntuali tutelati ai sensi del D. Lgs. 42/2004, compresi i beni riferibili al patrimonio culturale subacqueo;
 - Aree soggette a vincolo paesaggistico *ope legis*, ai sensi dell'art. 142, comma 1, del D. Lgs. 42/2004;
 - Aree soggette a vincolo paesaggistico decretato *ex art.* 136 del D. Lgs. 42/2004;
 - Integrità/frammentarietà del territorio agricolo;
 - percezione visiva (qualità/intrusione);

Il relativo **Report di monitoraggio VAS** dovrà essere predisposto dall'Autorità proponente con cadenza annuale ed inoltrato anche a questa Direzione Generale del MiC in qualità di Autorità concertante il Parere motivato.

RACCOMANDAZIONI:

Considerato che tra gli interventi previsti dal Piano, che possono *determinare in maggior misura potenziali effetti negativi sul paesaggio e sul patrimonio culturale*, vi sono quelli relativi alla realizzazione di impianti per la produzione di energia rinnovabile e di infrastrutture, si ritiene necessario fornire, in via generale, rispetto a quanto già evidenziato più in dettaglio dagli Uffici territoriali del MiC, una serie di "indicazioni metodologiche" di cui il Proponente dovrà tenere debito conto soprattutto nelle successive fasi progettuali dei singoli interventi (fase di VIA e successive fasi autorizzatorie ed esecutive):



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SERVIZIO V- TUTELA DEL PAESAGGIO

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554

PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

RB A

- 1) Dovrà essere perseguita, per quanto possibile, la sovrapposizione/affiancamento delle opere di nuova realizzazione con altre già esistenti e ciò al fine di minimizzare gli impatti ed il consumo di suolo;
- 2) In linea generale, dal punto di vista progettuale, si raccomanda di evitare scelte che comportino frammentazione del paesaggio agrario o, ancora, alterazione/compromissione delle principali visuali e degli elementi qualificanti e connotativi degli ambiti tutelati, privilegiando pertanto fin da subito le soluzioni progettuali che riducano quanto più possibile impatti negativi sul contesto;
- 3) Dovrà essere evitata, per quanto possibile, l'interazione visiva tra le opere e i siti di interesse archeologico (lettera m) dell'articolo 142 del D. Lgs. 42/2004 e di quelli storici;
- 4) Si raccomanda, per tutti gli interventi che potranno prevedere scavi e manomissioni del sottosuolo, di fare riferimento alla normativa vigente in materia di tutela del patrimonio archeologico attivando la procedura della verifica preventiva dell'interesse archeologico disciplinata dal citato art. 25 del D. Lgs. 50/2016 e dettagliata, dal punto di vista operativo, dalla circolare n. 1/2016 della ex Direzione Generale Archeologia.
Di conseguenza sarà necessario prendere in considerazione tutti i dati reperibili sia tramite lo spoglio delle banche-dati conservate presso le Soprintendenze territoriali sia all'interno delle cartografie allegate agli strumenti di pianificazione urbanistica, che potranno essere integrate con le banche-dati del Ministero della cultura. A tale proposito, si rammenta che la raccolta esaustiva delle conoscenze archeologiche pregresse, costituisce parte integrante della progettazione di fattibilità ex art. 25, comma 1, del D. Lgs. 50/2016, e che sulla base della potenzialità archeologica rilevata potrà essere attivata la verifica preventiva dell'interesse archeologico ex art. 25, commi 3, 8 e ss. del citato D. Lgs. 50/2016;
- 5) Gli scavi archeologici esplorativi non andranno eseguiti durante i periodi di massime precipitazioni atmosferiche, in quanto potrebbero causare ostacolo ad una corretta esplorazione del sottosuolo;
- 6) I siti d'interesse archeologico individuati con certezza dalla Relazione archeologica in corrispondenza di aree oggetto d'interventi dovranno essere indagati in estensione con metodologia archeologica prima dell'avvio delle opere sul tratto corrispondente, anche al fine di valutare la necessità di varianti in corso d'opera;
- 7) Resta inteso che le indagini e le eventuali operazioni di scavo (di qualsiasi entità siano, compresi gli scotichi iniziali dei cantieri e delle strade di cantiere da aprirsi *ex novo* o modificarsi, comprensive di schedatura, documentazione grafica e fotografica, relazione finale, ecc.) dovranno essere condotte con l'ausilio di soggetti in possesso di adeguata formazione e competenza nel campo della ricerca archeologica (da reperirsi attraverso università o ditte archeologiche specializzate esterne al Ministero della Cultura, le quali prestazioni saranno a carico del Proponente) al fine di identificare e salvaguardare reperti di interesse archeologico che dovessero emergere nel corso di scavi e opere connesse alla costruzione delle opere previste. L'attività di tali consulenti sarà svolta sotto la direzione tecnico-scientifica delle Soprintendenze territorialmente competenti;
- 8) Durante le fasi esecutive dei singoli interventi previsti dal Piano, la Direzione Lavori e le Ditte impegnate nei lavori dovranno garantire il più scrupoloso rispetto di quanto disposto dal D. Lgs. 42/2004 e s.m.i. in caso di rinvenimenti di tipo archeologico, anche dubbi, con particolare riguardo alla immediata segnalazione alle Soprintendenze competenti ed alla sospensione dei lavori sino al sopralluogo da parte di un funzionario del medesimo ufficio, con cui la Direzione Lavori dovrà concordare tempi e modalità operative connesse alle specifiche competenze;
- 9) Ai fini della valutazione del rischio archeologico, degli accertamenti preliminari e dell'assistenza in corso d'opera, tutte le opere accessorie, anche provvisorie (cave, aree di deposito temporaneo di materiali, nuova viabilità e viabilità accessoria di cantiere, zone di cantiere e quanto altro richiesto) che comportino scavi o scotichi, anche solo preparatori, dovranno essere sottoposte alle stesse procedure di abbattimento del rischio di ritrovamenti archeologici imprevisti definite per il tracciato dell'opera principale;
- 10) Lo stesso Proponente dovrà prevedere che nel Quadro Economico del Progetto Definitivo ed Esecutivo di ognuno degli interventi proposti siano accantonate delle somme per la realizzazione di eventuali scavi archeologici che si rendessero necessari nel caso in cui fossero rinvenuti siti o contesti di interesse archeologico allo stato attuale non conosciuti;
- 11) Tutti i progetti dovranno essere corredati della relativa "Relazione paesaggistica" ai sensi del DPCM 12/12/2005 "Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell'articolo 146, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SERVIZIO V- TUTELA DEL PAESAGGIO

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554

PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

AB *

legislativo 22 gennaio 2004, n. 42", in base a quanto prescritto dal suddetto DPCM (entrato in vigore il 31/07/2006) in fase di progettazione definitiva e quindi VIA;


- 12) Particolare attenzione dovrà essere posta alle opere di compensazione che dovranno essere previste nelle aree interessate dalle nuove realizzazioni dove, si auspica, che vengano previsti anche recuperi e restauri di beni afferenti al patrimonio culturale che presentino particolari condizioni di degrado. Per detti beni sarà necessario acquisire le autorizzazioni di cui al D. Lgs. 42/2004 e s.m.i. Elementi di dettaglio e scelte operative, sarà d'uopo vengano determinate in costruttivo contraddittorio con le competenti Soprintendenze territoriali.

Quanto sopra esposto, si ritiene utile al fine di costruire un efficace scenario di riferimento che possa, contestualmente, sia rappresentare gli effetti di azioni e politiche già definite e vigenti, che rappresentare un adeguato termine di confronto per valutare gli effetti del previsto scenario di *policy* del presente Piano, così da governare gli impatti, diretti ed indiretti, che le politiche previste e implementate dal Piano stesso avranno sul territorio nazionale in termini di compatibilità rispetto al paesaggio e ai beni del patrimonio culturale da tutelarsi.


Le osservazioni, condizioni e raccomandazioni espresse dagli Uffici della scrivente Direzione Generale del MiC e dagli Uffici territoriali, ricomprese nel presente parere (da pag. 10 a pag. 51), che dovrà costituire parte integrante del decreto interministeriale, dovranno essere formalizzate dall'Autorità Competente nel provvedimento a firma congiunta dei due Ministri concertanti (Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e Ministro della cultura) e recepite dall'Autorità Proponente/Procedente (Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste), ai fini dei successivi adempimenti.

Supporto Ales S.p.A.
Arch. Ilaria Martella

Il Funzionario Responsabile del Procedimento
(Responsabile della U.O. Ammin.va Tutela e VAS)
Riccardo Brugnoli



PER IL DIRETTORE GENERALE
dott. Luigi LA ROCCA
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO V DELEGATO
arch. Rocco Rosario TRAMUTOLA
(delega nata prot. 44728 del 19.12.2022)



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SERVIZIO V- TUTELA DEL PAESAGGIO

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554

PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it